MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

DI GALLMETZER HOLDING S.R.L.

INDICE

Prefazione

PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni **p. 7**

1.1. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest* **p. 7**
1.2. La disciplina dei gruppi di impresa e il rapporto con il D.Lgs.231/01 **p. 9**
1.3.Le sanzioni previste dal Decreto **p. 10**
1.4. I reati contemplati dal Decreto **p. 11**

2. L'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo Gli obiettivi **p. 12**

3. Linee guida elaborate dalle Associazioni di Categoria **p. 12**

4. Prestazioni di servizi infragruppo **p. 13**

5. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza **p. 13**
5.1. La nomina e la composizione dell'OdV **p. 13**
5.2. Requisiti dell'OdV **p. 15**
5.3. Compiti e poteri dell'OdV **p. 16**
5.4. Obblighi di informazione verso l'OdV **p. 16**
5.5. Obblighi di informazione da parte dell'OdV **p. 19**
5.6. Autonomia finanziaria **p. 19**

6. Il Codice Etico **p. 20**

7. Il sistema disciplinare **p. 20**

8. Informazione e diffusione del Modello **p. 23**
8.1. Comunicazione ai componenti degli organi sociali **p. 23**
8.2. Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori **p. 23**
8.3. Comunicazione per quadri, impiegati e operai **p. 24**
8.4. Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici **p. 24**
8.5. Comunicazione ai terzi **p. 24**

9. Aggiornamento del Modello **p. 24**

10. GALLMETZER HOLDING S.R.L. **p. 26**

10.1. la Società **p. 26**

10.2. Modello di Governance **p. 26**

10.3. Organigramma della Società **p. 27**

PARTE SPECIALE

SEZIONE PRIMA

1. Reati presupposto inerenti all'attività prevalente **p. 28**
a. Reati contro la P.A. e corruzione tra privati **p. 28**
b. Reati societari **p. 40**
c. Reati informatici **p. 49**
d. Reati di falso **p. 53**
e. Delitti contro l'industria e il commercio **p. 58**
f. Reati di abuso di mercato **p. 60**
g. Reati di omicidio colposo e lesioni con violazione delle norme antinfortunistiche **p. 63**
h. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio **p. 64**
i. Reati tributari **p. 68**
j. Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti **p. 74**
l. Reati in violazione del diritto d'autore **p. 76**
m. Reati in materia di immigrazione **p. 77**
n. Altri reati **p. 79**

SEZIONE SECONDA

Altri reati presupposto

a. Delitti di criminalità organizzata **p. 81**
b. Reati con finalità di terrorismo ed eversione **p. 83**
c. Reati contro la personalità individuale **p. 86**
d. Delitti contro il patrimonio culturale **p. 90**
e. Reati ambientali **p. 91**
f. Altri reati **p. 107**

SEZIONE TERZA

Protocolli di prevenzione e principi di controllo nelle specifiche aree di rischio p. 110

a. Amministrazione e gestione del personale **p. 110**
b. Amministrazione contabilità e bilancio **p. 112**
c. gestione acquisti di beni e servizi **p. 116**
d. gestione dei rapporti con la P.A. **p. 118**
e. gestione degli adempimenti fiscali **p. 122**
f. gestione degli adempimenti legali **p. 122**
g. gestione della tesoreria e dei flussi finanziari **p. 124**
h. gestione dei sistemi informativi **p. 126**
i. gestione della salute e sicurezza sul lavoro **p. 128**
j. gestione dei rifiuti **p. 130**
k. gestione pubblicità, marketing e sponsorizzazioni **p. 133**

ALLEGATI

1. **CODICE ETICO**
2. **CODICE DISCIPLINARE**
3. **DVR**

Prefazione

GALLMETZER HOLDING S.r.l, costituita nel 2009, è società italiana che svolge attività di holding di partecipazioni, capogruppo del Gruppo "Gallmetzer", a favore delle cui società offre prestazioni di servizi di natura amministrativa e contabile e di marketing, regolate da appositi contratti. Oltre a ciò è attiva nel settore della commercializzazione di prodotti odontotecnico, odontoiatrico e sanitario in genere.

La società ritiene imprescindibile vista la propria espansione adottare tutte le misure necessarie per garantire ad ogni suo interlocutore, ai propri collaboratori, clienti e partner il massimo livello di affidabilità.
Per dare pratica attuazione a tale scopo ha deciso tra le altre misure di dotarsi del presente Modello, ai sensi del D.lgs. 231/2001, quale strumento di autoregolamentazione, che contiene protocolli e principi guida dell'agire aziendale che non solo prevengano i rischi relativi ai reati presupposto ma che favoriscano anche comportamenti virtuosi.

Il Modello è strutturato in una parte generale ed una speciale.
Nella **parte generale**, dopo aver effettuato una breve illustrazione della ratio, dei principi del Decreto e dei reati contemplati nel medesimo, è dedicato un più ampio spazio alla definizione del ruolo dell'Organismo di vigilanza in relazione all'applicazione del Modello e al sistema di sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi da esso derivanti. Inoltre, uno specifico capitolo è dedicato all'analisi della struttura societaria e all'interazione tra il MOG e gli altri strumenti di prevenzione e controllo già in uso nella società.
La **parte speciale** è suddivisa in **tre sezioni**:
la **prima** è dedicata all'analisi delle fattispecie dei reati presupposto di responsabilità ex D.lgs. 231/2001 inerenti rispetto all'attività svolta dall'ente;
la **seconda** ha per oggetto una breve disamina delle altre famiglie di reati di cui all'elenco del D.lgs. 231/01 non significative rispetto all'attività svolta da Gallmetzer Holding;
la **terza sezione** è dedicata ai protocolli di prevenzione e ai principi di controllo da attuare nelle specifiche aree di rischio così individuate.
Allegati. Al Modello infine sono allegati ulteriori atti e procedure, che ne fanno parte integrante e sostanziale e, quindi, rientrano nel novero dei protocolli da rispettare per garantire l'efficacia del modello stesso, che sono di ausilio nella prevenzione dei reati presupposto di responsabilità dell'ente o che prevedono, come nel caso del codice disciplinare, le sanzioni applicabili a chi violi le procedure del Modello.
Gli allegati al MOG ulteriori al Codice Etico e al Codice Disciplinare che vengono aggiornati, ove necessario, in concomitanza con l'aggiornamento e la revisione del MOG, sono da intendersi applicabili nella versione tempo per tempo

vigente e come tali potranno essere oggetto di modifica senza che sia necessaria una approvazione di formale modifica del MOG. Dovranno essere comunque inseriti nella versione aggiornata nel MOG sia nella sua versione digitale che cartacea e di ogni modifica degli allegati dovrà essere data comunicazione all'O.d.V.

PARTE GENERALE

1. Il Quadro Normativo di Riferimento: il Decreto Legislativo 231/2001 e le successive modificazioni

1.1. L'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato ed il superamento del principio *societas delinquere non potest*

Il legislatore italiano, in esecuzione della delega di cui alla Legge 29 settembre 2000, n. 300, con il D.lgs. 231/2001, emanato in data 8 giugno 2001 (di seguito, anche Decreto), recante la "*disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*", ha introdotto nel sistema italiano una responsabilità da reato a carico degli enti, superando così l'assodato dogma "*societas delinquere non potest*".
Attraverso tale intervento, ha adeguato la normativa nazionale alle Convenzioni internazionali sottoscritte e agli strumenti comunitari, volti a sanzionare la criminalità d'impresa attraverso lo strumento della responsabilità dell'ente.
Lo scopo perseguito con l'introduzione di una responsabilità amministrativa da reato in capo alle persone giuridiche è, da un lato, quello di dare risposta sanzionatoria agli illeciti compiuti in favore dell'impresa, eliminando il vantaggio che all'impresa ne è derivato; dall'altro, quello di prevenire il compimento di reati, invitando le società stesse a disciplinarsi, mediante l'adozione di modelli di comportamento volti a scongiurare il pericolo della commissione di reati. Come contraltare, la società virtuosa, che si sia munita di un adeguato modello, evita di essere sanzionata.
Gli Enti cui il Decreto si riferisce sono: **persone giuridiche**, **società e associazioni anche prive di personalità giuridica; sono ricomprese anche le società unipersonali a responsabilità limitata,** qualora sia accerti che attraverso l'organizzazione della società, dell'attività in concreto posta in essere, della dimensione dell'impresa, dei rapporti tra socio unico e società esista un interesse scoiale che è effettivamente perseguito, **mentre sono escluse le imprese individuali,** che potrebbero avere anche un'organizzazione interna complessa, ma non sono considerate enti**.**
Il legislatore ha scelto di attribuire all'ente una responsabilità diretta e autonoma (art. 8), solo eventualmente concorrente con la responsabilità penale del soggetto agente, tanto che la prima sussiste anche qualora il soggetto agente non sia identificabile o imputabile o il reato sia estinto.
Definita come responsabilità "amministrativa", si tratta di una vera e propria responsabilità da reato, che viene accertata dal giudice penale, con tutte le garanzie del procedimento penale e con un apparato sanzionatorio di impronta tipicamente penalistica.
I criteri di imputazione in capo all'ente sono di tipo oggettivo - per cui l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo ***interesse*** o a suo ***vantaggio*** - e soggettivo - per cui la responsabilità dell'ente consegue al compimento di un reato da parte di un soggetto incardinato nella sua struttura organizzativa, sia quando si tratti di un **soggetto in posizione apicale** (che svolga funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o che eserciti, anche di fatto, la gestione e il

controllo dello stesso), sia quando si tratti di **un soggetto subordinato e dipendente** (una persona sottoposta alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti in posizione apicale).

Per ciò che attiene al significato dei termini *"interesse"* e "*vantaggio"*, si attribuisce al primo una valenza **"soggettiva",** riferita alla volontà dell'autore del reato. Ciò significa che questi deve essersi attivato avendo come fine della sua azione la realizzazione di uno specifico interesse dell'ente. Al secondo termine, invece, è data una valenza di tipo **"oggettivo"** riferita cioè ai risultati effettivi della condotta, anche quando il soggetto non abbia agito nell'interesse dell'ente, ma quest'ultimo abbia comunque conseguito un vantaggio. "Interesse" e "vantaggio" non devono rivestire necessariamente contenuto economico.

L'indagine sulla sussistenza dell'"*interesse"* richiede una valutazione *ex ante*, mentre quella relativa al "*vantaggio"* richiede una verifica *ex post*, dovendosi valutare solo il risultato della condotta.

Secondo la giurisprudenza consolidata, i criteri di imputazione oggettiva dell'interesse o vantaggio dell'ente, ex art. 5 D.lgs. n. 231 del 2001, sono alternativi e concorrenti. Da ciò deriva che è sufficiente ai fini dell'accertamento della responsabilità da reato dell'ente anche il solo ottenimento del vantaggio, senza che sia necessario rintracciare la sussistenza ex ante dell'interesse, purché il reato non sia commesso nell'esclusivo interesse della persona fisica o di terzi.

Per quanto riguarda i criteri di imputazione soggettiva, la responsabilità dell'ente discende dal principio della c.d. "colpa di organizzazione" che imputa all'ente i reati commessi dalle persone fisiche operanti al suo interno o, comunque nel suo interesse o a suo vantaggio, sulla base di presupposti differenti, a seconda che questo sia ascrivibile al fatto del soggetto in posizione apicale o al del fatto del dipendente o sottoposto.

Infatti, ai sensi dell'art 6 del Decreto, l'ente non risponde della commissione del reato commesso da un **soggetto in posizione apicale** se dimostra che:

-il proprio organo dirigente ha adottato efficacemente attuato un modello di organizzazione gestione e controllo idoneo a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;

-è stato istituito un Organismo di Vigilanza con autonomi poteri di iniziativa e controllo con il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello,

-vi è stata sufficiente vigilanza dea parte dell'ODV,

-nella commissione del reato, il modello è stato eluso in maniera fraudolenta.

Nel caso di reato commesso da **soggetto subordinato o dipendente**, la responsabilità dell'ente può derivare dall'inosservanza dei doveri di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è esclusa se l'ente dimostra di aver adottato ed attuato un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo idoneo alla prevenzione dei reati della specie di quello verificatosi.

Ne consegue un diverso onere probatorio nell'eventuale procedimento di responsabilità dell'ente, in quanto nel caso di reato commesso da soggetto in posizione apicale, spetterà all'ente la prova di aver soddisfatto tutti i requisiti di cui all'art 6 del

Decreto sopra citato, mentre nel caso di reato commesso da sottoposto, l'adozione del Modello costituisce una presunzione a favore dell'ente, con inversione dell'onere della prova in capo all'accusa.

La responsabilità dell'ente si configura ai sensi dell'art 26 del Decreto anche nell'ipotesi di realizzazione di reati presupposto nella forma del **tentativo** ex art. 56 c. p., cioè di "*atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un reato, se l'azione non si compie o l'evento non si verifica".*

In tal caso, le sanzioni pecuniarie ed interdittive sono ridotte da un terzo alla metà; tuttavia ne è esclusa l'applicazione nel caso in cui l'ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento, in quanto, in questo modo, il comportamento dell'ente interrompe ogni rapporto di immedesimazione tra l' ente stesso ed il soggetto che assume di agire in suo nome e per suo conto.

La responsabilità prevista dal Decreto sorge anche in conseguenza di reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato in cui è stato commesso il reato.

1.2. La disciplina dei gruppi di impresa e il rapporto con il D.Lgs.231/01

Il legislatore non individua espressamente tra i destinatari della responsabilità penale- amministrativa il "gruppo societario"; tuttavia, pur in assenza di specifici riferimenti legislativi, la giurisprudenza di merito ha elaborato il concetto di "interesse di gruppo", allo scopo di estendere il concetto di responsabilità ai fini dell'applicazione del D.lgs.231/01 tra società appartenenti ad un gruppo.

La società capogruppo può essere chiamata a rispondere ai sensi del D.lgs. 231/01 per il reato commesso nell'ambito delle altre società del gruppo, purché nella consumazione "concorra" una persona fisica (apicale, anche di fatto) che agisca per conto delle altre società del gruppo, perseguendo l'interesse di queste ultime, quindi a condizione che: a) il soggetto che agisce per conto della holding concorra con il soggetto che commette il reato per conto della persona giuridica controllata; b) possa ritenersi che la holding abbia ricevuto un concreto vantaggio o perseguito un effettivo interesse a mezzo del reato commesso nell'ambito dell'attività svolta da altra società.

La responsabilità della capogruppo o di una controllata non può però discendere dalla mera presunzione di coincidenza dell'interesse di gruppo con quello delle singole società, dovendosi verificare in concreto la sussistenza di un interesse o di un vantaggio della "holding" o di altra società del gruppo, nel senso che la società deve ricevere una potenziale o effettiva utilità, ancorché non necessariamente di carattere patrimoniale, derivante dalla commissione del reato presupposto

Pertanto, l'interesse del gruppo si realizza nel momento in cui la società capogruppo condizioni le scelte della società controllata con un **contributo attivo** dei suoi esponenti nella materiale commissione del reato, di per sé ascrivibile alla società controllata e nell'ipotesi in cui un soggetto apicale o sottoposto della società controllata commetta un reato nell'ambito della controllante.

La responsabilità ai sensi del D.lgs.231/01 può sorgere altresì nelle ipotesi di società appartenenti al medesimo gruppo, qualora una società svolga prestazioni di servizi a favore di un'altra società del gruppo, a condizione che sussistano gli elementi sopra descritti, con particolare riferimento al concorso nella fattispecie delittuosa.

In sostanza, il compito della capogruppo è quello di definire una strategia unitaria nel pieno rispetto della prerogative di autodeterminazione delle diverse società ricomprese nel suo perimetro, a cui spetteranno le scelte operative, incluse quelle relative alla definizione dei principi di comportamento ed i protocolli di controllo ai fini della prevenzione della potenziale commissione dei reati ex D.lgs. 231/01.

1.3. Le sanzioni previste dal Decreto

Gli artt. 6 comma 2 lett. e) e 7 , comma 4 lett. b) del Decreto il Modello può ritenersi efficacemente attuato solo se prevede un sistema sanzionatorio commisurato alla violazione delle misure in esso indicate.

Le sanzioni che possono essere comminate agli enti sono tipo pecuniario e di tipo interdittivo, queste ultime volte ad inibire l'attività dell'ente, in particolare nei settori in cui si sono verificati i reati.

Il Decreto prevede, in particolare, quattro diversi tipi di sanzioni:

1. **Sanzione pecuniaria**:

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, la sanzione pecuniaria si applica in tutti i casi in cui sia commesso un illecito amministrativo dipendente da reato.

L'importo della sanzione viene determinato attraverso un sistema di calcolo bifasico per quota:

- innanzitutto, il Giudice determina il numero delle quote, compreso tra 100 e 1.000, tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti (art. 11 comma 1 del Decreto);
- quindi, stabilisce l'importo della singola quota, entro un minimo di euro 258,00 ed un massimo di euro 1.549,00, avendo riguardo alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente (art. 11, comma 2).

La sanzione pecuniaria rientra, quindi, entro il minimo edittale di € 25.800,00 ed il massimo di € 1.549.000,00.

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto, la sanzione pecuniaria può essere ridotta qualora il vantaggio ottenuto dall'ente sia limitato, il danno cagionato sia di minima entità oppure l'ente abbia risarcito il danno.

2. **Sanzioni interdittive**:

Si applicano in relazione ai reati per cui sono espressamente previste, qualora l'ente abbia tratto un profitto di rilevante entità o in caso di reiterazione degli illeciti.

Hanno una durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a 2 anni e hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'ente. Per i soli reati di corruzione la l. 3/2019 ha previsto l'aggravamento delle sanzioni interdittive

prevedendo una durata da 2 a 4 anni per reati commessi da soggetti subordinati e da 4 a 7 anni per reati commessi da soggetti in posizione apicale.

Nel caso in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia già stato condannato, almeno tre volte negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea, oppure venga utilizzato stabilmente allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di reati, per i quali è prevista la responsabilità dell'ente, allora il giudice può discrezionalmente condannarlo all'interdizione definitiva.

Le sanzioni interdittive sono:

- Interdizione dall'esercizio dell'attività (misura di *extrema ratio* viene comminata solo qualora tutte le altre misure si dimostrino insufficienti);
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.

3. **Confisca**

La confisca del prezzo o del profitto del reato è disposta in tutti i casi di condanna della società e anche, indipendentemente dalla condanna, se il reato è stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale. Se non è possibile eseguire la confisca sul profitto del reato, essa può avere ad oggetto somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente. (art. 19)

4. **Pubblicazione della sentenza**.

La pubblicazione della sentenza è una sanzione eventuale e presuppone l'applicazione di una sanzione interdittiva (art. 18).

Infine, si ricorda che ai sensi dell'art. 53 del Decreto, l'Autorità Giudiziaria può disporre il sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca, nonché il sequestro conservativo dei beni mobili e immobili dell'Ente, qualora vi sia fondato motivo di ritenere che vengano a mancare le garanzie per il pagamento delle sanzioni pecuniarie, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (art. 54).

1.4 I reati contemplati nel Decreto

Originariamente il Decreto contemplava un numero limitato di fattispecie di reato, dando rilievo quasi esclusivo ai delitti commessi in danno della Pubblica Amministrazione.

Nel corso degli anni, il novero dei reati è stato ampliato, includendo via via i reati societari, i reati con finalità di terrorismo, i reati contro la personalità individuale, gli illeciti legati ad abusi di mercato, i reati di ricettazione riciclaggio e autoriciclaggio, reati in violazione del diritto d'autore nonché le fattispecie di omicidio e lesioni colpose commessi in violazione delle norme

antinfortunistiche, i reati ambientali, corruzione tra privati, l'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Pertanto, oggi il panorama degli illeciti, che possono condurre ad una responsabilità delle società è ampio e variegato e accanto ad ipotesi dolose sono previste fattispecie anche di natura colposa.

2. Il Modello Di Organizzazione, Gestione e Controllo

2.1. Gli obiettivi

Il Modello di organizzazione, previsto dalla lettera a) dell'articolo 6, deve rispondere alle seguenti esigenze:

-individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi i reati previsti dal Decreto (cosiddetta **mappatura delle aree a rischio**);

-prevedere specifici **protocolli** (procedure) diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente, in relazione ai reati da prevenire;

- individuare modalità di **gestione delle risorse finanziarie** idonee ad impedire la commissione dei reati;

- prevedere **obblighi di informazione**, nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;

- introdurre un **sistema disciplinare** interno, idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Modello quindi predispone gli strumenti per il monitoraggio delle aree di rischio al fine di permettere un'efficace prevenzione dei comportamenti illeciti, un tempestivo intervento nei confronti di atti commessi in violazione delle regole aziendali e l'adozione dei necessari provvedimenti disciplinari di natura sanzionatoria e repressiva.

Scopo del Modello è pertanto la predisposizione di un sistema contenente principi di comportamento ed attività di controllo che abbia come fine la prevenzione, nei limiti del possibile dei reati di cui al d.lgs. 231/01, con particolare attenzione rivolta a quei settori di attività dell'ente, nei quali la probabilità di compimento di un reato sia più alta.

Si rivela inoltre fondamentale il costante aggiornamento del Modello adottato e delle procedure in esso indicate in ragione dell'introduzione da parte del legislatore di nuove fattispecie di reato.

3. Le linee guida adottate dalle associazioni di categoria

La società Gallmetzer Holding S.r.l. è membro di Confimi Industria Alto Adige ma in assenza di specifiche linee guida, il modello si richiama alle linee guida di Confindustria approvate dal Ministero della Giustizia. Il Decreto dispone infatti che il Modello 231 posa essere adottato sulla base di "linee guida generali (dette "Codici di comportamento") redatte da associazioni di categoria e comunicate al Ministero della Giustizia che garantiscano le esigenze indicate nell'art 6 comma 2 del Decreto. Anche se non è espressamente previsto che tali linee abbiano un valore regolamentare vincolante o presuntivo, una loro corretta e tempestiva applicazione costituisce punto di riferimento per la valutazione di congruità del Modello adottato in un eventuale giudizio di responsabilità dell'ente.

4. Prestazioni di servizi infragruppo

Tra Gallmetzer Holding e le altre società del gruppo intercorrono rapporti contrattuali relativi a prestazioni di servizi *intercompany*, regolamentati da contratti formalizzati tra le società che esplicitano la tipologia ed il corrispettivo dei servizi forniti. Con riferimento a processi affidati a Gallmetzer Holding dalle società del Gruppo, o di affidamento di processi a società del gruppo da parte di Gallmetzer Holding, quest'ultima è tenuta ad osservare nello svolgimento delle attività quanto previsto dai principi generali di controllo previsti nel presente Modello e ad adottare le linee di condotta e di controllo preventivo ivi espressi.

Al fine di delineare il perimetro di responsabilità amministrativa degli enti, è previsto che ciascuna società del gruppo, mediante i contratti di service sopra menzionati, dia atto di aver adottato un Modello di Organizzazione Gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 e si impegni al rispetto più rigoroso del proprio Modello, con particolare riguardo alle aree che presentano rilevanza si fini delle attività gestite con contratto di *outsourcing* e della sua esecuzione, obbligandosi a dare notizia di eventuali violazioni che possano avere attinenza con il contratto e /o la sua esecuzione.

5. Disciplina e compiti dell'Organismo di Vigilanza

Come già anticipato nelle linee introduttive, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, l'Ente è esonerato da responsabilità se prova di aver efficacemente adottato ed attuato un Modello di organizzazione e controllo e di aver istituito un organismo che vigili sull'operatività del modello e ne curi l'aggiornamento.

In accordo con le previsioni legislative e con le linee guida sopra richiamate ha attribuito al proprio Organismo di vigilanza (OdV), nei termini di seguito specificati, poteri e competenze che gli permettano di svolgere un'adeguata attività di controllo e monitorizzazione della diffusione e dell'applicazione del presente Modello a tutti i livelli societari.

5.1 La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV di Gallmetzer Holding S.r.l. è un organo collegiale, composto da due membri esterni di comprovata esperienza, moralità, competenza, autonomia e professionalità in campo giuridico e/o economico.

L'OdV è nominato dall'Amministratore Unico e dura in carica per 3 (tre) anni, con mandato rinnovabile e a prescindere dall'attribuzione del ruolo amministrativo ad altri soggetti diversi da quello che lo hanno nominato.

Contestualmente alla nomina, l'amministratore fissa il compenso spettante all'OdV.

Non può essere nominato membro dell'OdV e, se nominato, decade immediatamente dall'ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena, che importa l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Sono altresì incompatibili alla carica gli Amministratori e coloro i quali abbiano una relazione di parentela, coniugio o affinità entro il quarto grado con gli Amministratori, nonché coloro che intrattengano significativi rapporti di affari con la società.

La cessazione dell'incarico dell'OdV può avvenire per le seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV;
- rinuncia da parte dell'incaricato.
- decadenza per una delle cause di incompatibilità sopra richiamate.

L'OdV può essere revocato solo se sussista una giusta causa ed il provvedimento di revoca deve essere adeguatamente motivato. La giusta causa di revoca sussiste nei casi in cui si sia verificata una grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico e/o qualora, anche a causa dell'insufficiente o omessa vigilanza da parte dell'OdV, la Società sia coinvolta in un procedimento penale.

Inoltre, il mandato di un componente dell'organo può essere revocato qualora si verifichi una delle seguenti situazioni:

- lo stesso sia coinvolto in un procedimento penale per uno dei reati elencati nel Decreto Legislativo 231/01;
- abbia violato gli obblighi di riservatezza previsti a carico dei membri dell'OdV;
- vi sia stata grave negligenza nell'assolvimento degli obblighi connessi con l'incarico;
- gli siano state attribuite funzioni e responsabilità operative all'interno della società, incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza richiesti al fine di ricoprire la carica di membro dell'OdV.

In caso di scadenza, revoca o rinuncia, l'Amministratore Unico. nomina nel più breve tempo un sostituto. Il membro nominato in sostituzione del membro decaduto, revocato o rinunciatario rimane in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero OdV.

I componenti dell'OdV sono tenuti a comunicare immediatamente all'OdV e all'Amministrazione l'insorgere di eventuali condizioni ostative al permanere dei requisiti necessari alla carica.

L'Organismo di Vigilanza provvede alla redazione e all'approvazione del proprio regolamento interno, disciplinando modalità di convocazione, voto e deliberazione, il tutto entro i limiti imposti dal presente Modello. L'OdV si riunisce, almeno tre volte l'anno, presso la sede della Società o altro luogo che sarà indicato nel regolamento interno. L'OdV si riunisce, altresì, ogni volta in cui lo ritenga opportuno, oppure in caso di urgenza anche su istanza dell'altro membro e anche senza il rispetto delle formalità di cui sopra.

L'OdV ha diritto di prendere visione in qualsiasi momento dei verbali delle assemblee dei soci, ordinarie e straordinarie, e dei verbali degli organi di controllo.

5.2 Requisiti dell'OdV

Autonomia e Indipendenza

Al fine di permettere all'OdV di svolgere appieno i compiti assegnatigli dal Decreto, risulta indispensabile che lo stesso goda di piena autonomia di azione e iniziativa, rispetto agli organi dirigenti della Società.

È stabilito, quindi che:

- nell'ambito delle proprie funzioni non sia soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo societario;
- riporti direttamente agli amministratori e al Revisore Unico;
- determini le proprie modalità operative, così come il proprio regolamento, e adotti le proprie decisioni senza che alcuna delle funzioni aziendali possa sindacarle;

Professionalità

Vista la complessità e la delicatezza del compito di controllo affidato all'OdV, è necessario che lo stesso goda di un elevato grado di professionalità, che si traduce nella conoscenza degli strumenti e delle tecniche necessari per lo svolgimento dell'attività assegnata, sia sotto il profilo ispettivo che consultivo. Assumono, quindi, rilievo le conoscenze delle materie giuridiche, con particolare riferimento agli aspetti del diritto penale d'impresa, economiche ed in ambito di bilanci e organizzazione aziendale.

Continuità di azione

Per garantire l'efficace e costante attuazione del Modello, l'OdV deve essere posto nelle condizioni di poter operare con continuità, avendo a disposizione adeguati budget e struttura organizzativa.

Onorabilità

I membri dell'OdV non dovranno trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi di cui agli articoli precedenti, offrendo garanzia di trasparenza e rispettabilità.

Riservatezza

I membri dell'OdV sono tenuti al riserbo in merito alle informazioni acquisite nell'esercizio delle loro funzioni, salvo gli obblighi di relazione nei confronti degli organismi sociali, come previsti dal successivo paragrafo 4.5.

In particolare, l'OdV assicura la riservatezza in merito alle informazioni contenute nelle segnalazioni inviate dal personale dipendente, se non strettamente rilevanti per l'esercizio della propria attività di controllo.

In ogni caso assicura il trattamento delle informazioni in conformità con la legislazione vigente e, in particolare, in conformità alla disciplina di cui al D.lgs. 196/03 e del Reg UE 2016/679.

5.3 Compiti e poteri dell'OdV

Il presente Modello è stato adottato dalla Società, a cui, quindi, incombe la responsabilità di tale scelta. Spetta invece all'OdV il compito di vigilare sul suo funzionamento e, qualora sia necessario, di suggerirne modifiche ed integrazioni.

In particolare, spetta all'OdV il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello rispetto alla struttura societaria.

Il che si traduce nell'obbligo, a carico dell'OdV, di monitorare tutti i settori aziendali, con particolare attenzione alle aree che presentano maggiori aspetti di criticità, aggiornando le analisi sui rischi specifici in funzione del quadro normativo e della struttura societaria.

Se ravvisa l'aumento delle probabilità di rischio in un singolo settore, l'OdV deve valutare la congruità dei protocolli indicati nella Parte Speciale del Modello e, se necessario, sollecitare la loro modifica, informando i responsabili del settore interessato, nonché l'Amministrazione.

Sotto questo profilo risulta indispensabile la collaborazione del management e dei responsabili di settore, la cui attività di informazione sull'applicazione del Modello nel rispettivo ambito operativo permette all'OdV di avere costantemente sotto controllo il rispetto e l'adeguatezza dei protocolli.

- Sull'osservanza ed il rispetto delle disposizioni contenute nel Modello da parte dei suoi destinatari;

Spetta all'OdV il compito di effettuare verifiche periodiche a campione su singole operazioni o atti posti in essere dalla società, con particolare riguardo ai settori nei quali i rischi sono più elevati, al fine di stabilire se i protocolli di sicurezza siano adeguati e se siano rispettati da tutti i destinatari.

- Sull'aggiornamento del Modello rispetto ad eventuali modificazioni normative;

Incombe all'OdV l'onere di aggiornare costantemente il Modello tenendo conto delle modifiche legislative e dell'introduzione di nuove fattispecie di reato, avvalendosi all'occorrenza di consulenti esterni.

Per lo svolgimento dei propri compiti, l'OdV:

- gode di poteri ispettivi e di accesso ai documenti aziendali rilevanti per le sue attività;
- dispone delle risorse finanziarie come meglio specificato nel paragrafo 4.6;
- si avvale delle strutture interne alla società interessate dall'attività di controllo;
- può affidare a consulenti esterni lo svolgimento di ispezioni e indagine, nei limiti finanziari di cui al punto 4.6 e nel rispetto dei vincoli di riservatezza imposti al medesimo OdV.

5.4 Obblighi di informazione verso l'OdV

Ai sensi dell'art. 6, II comma, lett. d) del Decreto, al fine di favorire l'attività ispettiva e di controllo svolta dall'OdV, il Modello adottato deve prevedere specifici obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul suo funzionamento.

Pertanto, l'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i destinatari, vale a dire, amministratori, sindaci, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione ed anche da coloro che, pur esterni alla società operino, direttamente o

indirettamente, per Gallmetzer Holding S.r.l. (procuratori, agenti, fornitori, partner commerciali, consulenti…), delle violazioni delle regole imposte dal Modello e della commissione, anche potenziale, di reati.
In ogni caso, devono essere immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni:

A. che possono avere attinenza con potenziali violazioni del Modello, a titolo meramente esemplificativo:

- ordini ricevuti da un superiore e ritenuti in contrasto con la legge, il Modello o il Codice Etico;
- superamenti di *budget* o anomalie di spesa;
- richieste od offerte di denaro, doni o altre utilità provenienti da, o destinate a, pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio;
- notizie provenienti dalla Pubblica Autorità, dalle quali risulti lo svolgimento di indagini nei confronti della Società o di suoi dipendenti, soprattutto se riferite ad uno dei reati contemplati nel Decreto;
- notizie relative a procedimenti disciplinari in corso;
- omissioni o falsificazioni nella tenuta della contabilità o nella conservazione dei documenti contabili;
- carenze o inadeguatezze dei luoghi di lavoro o dei mezzi di lavoro;
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni posti a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al mancato utilizzo di dispositivi di protezione;
- violazioni delle norme di legge o dei regolamenti interni in materia ambientale;
- anomalie nella scelta delle forniture e nella valutazione delle offerte.

B. relative all'attività della Società, che possano essere di ausilio per l'OdV nell'esercizio delle proprie funzioni, a titolo esemplificativo:

- rapporti sull'applicazione del Modello preparati dai Responsabili Interni, che siano stati eventualmente nominati;
- informazioni relative a cambiamenti nell'organizzazione aziendale o nelle procedure;
- modifiche del sistema di deleghe e poteri;
- notizie in merito alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- dati sugli infortuni avvenuti sul lavoro e relazioni periodiche dei responsabili della sicurezza;
- bilancio e nota integrativa;
- incarichi affidati a consulenti esterni e revisori contabili;
- comunicazioni a qualsiasi titolo degli altri organi di controllo che abbiano evidenziato fattori di rischio o anomalie;
- le eventuali comunicazioni del revisore riguardanti gli aspetti che possono indicare carenze del sistema di controllo interno;
- comunicazioni da parte dei Revisori

- copia di comunicazione di qualsivoglia Autorità di Vigilanza (per esempio, Autorità Garante per la protezione dei dati personali);
- copia degli audit degli enti di certificazione
- Verbale ex art. 35 T.U. Sicurezza.

L'OdV valuta ogni segnalazione ricevuta, salvo non si tratti di una segnalazione anonima, che appaia del tutto irrilevante e non circostanziata, e, se lo ritiene utile e/o necessario, pianifica l'attività ispettiva da compiere utilizzando le risorse interne a sua disposizione o ricorrendo a professionisti esterni qualificati.
Nel corso della propria attività ispettiva l'OdV deve agire in modo da garantire che i soggetti, che hanno effettuato le segnalazioni o che in qualunque altro modo collaborino all'indagine, non siano oggetto di ritorsioni o penalizzazione, assicurando in ogni caso la tutela della loro riservatezza, salvo obblighi di informazione imposti per legge.
Il Codice disciplinare allegato al presente Modello prevede espresse sanzioni disciplinari nei confronti di chi violi le norme a tutela dei segnalanti, ovvero ponga in essere comportamenti ritorsivi o discriminatori verso i medesimi.
Durante le indagini di verifica l'OdV può sentire l'autore della segnalazione ed il presunto responsabile.
Nel caso in cui decida di non dar seguito alla segnalazione, procede alla sua archiviazione motivando per iscritto le ragioni di tale scelta.
L'OdV cura anche la conservazione di tutte le segnalazioni che riceve, custodendole in apposito archivio, nell'esclusiva disponibilità dell'OdV.
Se accerta la violazione del Modello o della disciplina contenuta nel Codice Etico, l'OdV individua i provvedimenti da adottare, informando gli organi societari deputati all'irrogazione di sanzioni o all'assunzione dei diversi provvedimenti previsti dal Codice Disciplinare.
Qualora emerga dalle indagini che il segnalante ha effettuato con dolo o colpa grave una segnalazione infondata, l'O.d.V. informerà la direzione aziendale, affinché decida sull'irrogazione delle sanzioni disciplinari previste nei confronti di chi pone in essere tali attività, venendo meno proprio per il fatto del segnalante l'obbligo di riservatezza rimasto valido fino a tale momento. Per facilitare l'invio di segnalazioni o altre comunicazioni all'OdV e per garantire la riservatezza delle comunicazioni è istituita un'apposita casella di posta elettronica (**odv@gallmetzerholding.it),** facente capo esclusivamente all'Organismo di Vigilanza e non accessibile per la lettura né al personale, né ai membri degli organi della Società. Le soluzioni tecniche adottate per garantire la riservatezza della casella di posta elettronica sono indicate in un'apposita appendice tecnica allegata al presente Modello.
Le comunicazioni possono in ogni caso essere inviate in busta chiusa a mezzo posta all'indirizzo:

Organismo di Vigilanza

di Gallmetzer Holding S.r.l.

via Luigi Negrelli n. 4
39100 BOLZANO

La posta ricevuta all'indirizzo sopra indicato e destinata all'OdV deve essere consegnata sigillata ai componenti dell'organismo, in nessun caso i preposti della Società sono autorizzati a prendere visione del contenuto.

5.5 Obblighi di informazione da parte dell'OdV

L'OdV mantiene costantemente informati gli organi societari delle proprie attività ed iniziative.
In particolare, l'OdV provvede a redigere un rapporto annuale da sottoporre agli amministratori, nel quale dà conto:

- degli interventi svolti;
- delle problematiche o criticità riscontrate;
- delle carenze organizzative o procedurali, che espongano la società a rischi;
- dell'eventuale mancata collaborazione da parte di specifici settori aziendali;
- del livello di implementazione del Modello e delle azioni correttive da apportare;
- delle iniziative che prevede di intraprendere nel semestre successivo;

In ogni caso, l'OdV deve tempestivamente informare l'Amministrazione in merito a qualsiasi violazione del Modello accertata durante la sua attività ispettiva, nonché delle modifiche legislative, che possano richiedere modifiche del Modello.
Inoltre, l'OdV si rivolge agli amministratori o al Revisore Unico ogni volta che ritenga necessario comunicare con loro per l'adempimento degli obblighi ad esso assegnati.

5.6 Autonomia finanziaria

La società assegna all'OdV le risorse umane e finanziarie ritenute opportune ai fini dello svolgimento del proprio mandato.
Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, di un *budget* che l'amministratore provvede ad assegnargli con cadenza annuale.
Per qualsiasi comprovata esigenza, l'OdV potrà chiedere all'Amministrazione, mediante l'invio di una comunicazione scritta, l'assegnazione di ulteriori risorse.
In aggiunta a quanto sopra indicato, l'OdV potrà avvalersi sia delle strutture della società, che di consulenti esterni; per il pagamento dei compensi per questi ultimi, dovranno essere utilizzate le risorse finanziarie assegnate all'OdV.
Per quel che concerne i profili connessi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, risulterà fondamentale l'interazione tra l'OdV ed i soggetti incaricati di specifici compiti in detto settore, come ad esempio responsabili della sicurezza, addetti al primo soccorso, addetti al servizio di prevenzione e protezione. Tali soggetti dovranno coadiuvare l'OdV nell'attività di controllo, in primis attraverso l'attivazione di canali di comunicazioni come meglio descritti nel paragrafo 4.5.

6 Il Codice Etico

Gallmetzer Holding S.r.l. oltre a rispettare, nello svolgimento della propria attività, le leggi ed i regolamenti vigenti, tra cui, in particolare, in questa sede la disciplina contenuta nel Decreto Legislativo 231/2001, intende osservare elevati standard etici. Pertanto, accanto al Modello di organizzazione, gestione e controllo qui disciplinato, ha adottato un Codice Etico a far parte integrante del Modello e contenente i principi generali e le regole comportamentali, cui la Società attribuisce valore etico positivo e a cui devono conformarsi tutti i destinatari del Codice e del Modello.

Il Codice si rivolge a tutti i soggetti che, a vario titolo, entrino in relazione con la Società: amministratori, sindaci, soggetti che operano per la società incaricata della revisione della Società, dipendenti, inclusi i dirigenti, senza alcuna eccezione, nonché tutti coloro che, pur esterni alla società, operino direttamente o indirettamente per Gallmetzer Holding S.r.l.

Tutti i destinatari sono tenuti ad osservare e a far osservare i principi contenuti nel Codice Etico.

La violazione delle norme in esso contenute lede il rapporto di fiducia instaurato con la Società e può portare ad azioni disciplinari e di risarcimento del danno.

Diffusione del Codice

La società si impegna a garantire massima diffusione del Codice a tutti i livelli aziendali, attraverso:

- la distribuzione di copie dello stesso a tutti i componenti degli Organi sociali e a tutto il Personale;
- l'affissione in luogo accessibile a tutti;
- la messa a disposizione sul sito internet e sulle reti intranet aziendali.

Ruolo centrale nella diffusione dei principi etici contenuti nel Codice spetta all'OdV, il quale ha anche il compito di vigilare sul rispetto dello stesso, quale parte integrante del Modello.

7.Il sistema disciplinare

L'art. 6 del D.lgs. 231/01 prevede espressamente l'obbligo di predisposizione di "*un sistema disciplinare idoneo a sanziona re il mancato rispetto delle misure indicate nel modello*".

La definizione di sanzioni, commisurate alla violazione e dotate di efficacia deterrente, applicabili nei casi di violazione delle misure contenute nel Modello, contribuisce all'efficacia del Modello stesso e permette all'azione di controllo svolta dall'OdV di essere maggiormente incisiva.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, atteso che i principi contenuti nel Modello devono in ogni caso essere rispettati.

Il tipo e l'entità delle sanzioni si determina in base al vigente Codice Disciplinare, allegato al presente Modello tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento;
- della negligenza, imprudenza o imperizia in rapporto alla prevedibilità dell'evento;
- dei precedenti disciplinari della stessa indole;
- delle circostanze in cui l'evento si è verificato;
- del ruolo e delle mansioni rivestite dall'autore della violazione.

Costituiscono, a titolo esemplificativo, violazioni del Modello:

- Lievi:

a) l'inosservanza delle procedure prescritte dal Modello;
b) La mancata trasmissione di informazioni rilevanti all'OdV;
c) L'omissione ingiustificata di controlli nelle aree sensibili;
d) L'adozione ingiustificata di comportamenti difformi da quanto previsto nel Modello;
e) La messa in atto di comportamenti non conformi ai principi contenuti nel Codice Etico.

- Di media gravità:

a) La reiterazione di una violazione anche lieve nel termine di un anno dalla precedente contestazione;
b) La reiterazione di comportamenti non conformi alle previsioni del Modello nello svolgimento di attività in aree a rischio;
c) L'inosservanza di procedure richieste dal Modello alla quale consegua un danno per la Società.

- Gravi:

a) la messa in atto di azioni o comportamenti fortemente difformi dalle prescrizioni del Modello, tali da esporre la Società ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei reati contemplati dal Decreto;
b) la messa in atto di azioni o comportamenti diretti in modo univoco al compimento di uno dei reati contemplati dal Decreto;
c) la messa in atto di azioni o comportamenti tali da determinare a carico della Società il rischio di sanzioni previste dal Decreto.

Per i fatti e atti rilevanti ai sensi del Decreto titolare del potere sanzionatorio nei confronti dei dipendenti sono gli amministratori. Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza, sentito il parere del superiore gerarchico sulla natura della condotta segnalata, gli amministratori applicheranno la sanzione.
Il sistema disciplinare è soggetto a costanti verifiche e valutazioni da parte degli amministratori e dell'Organismo di Vigilanza.

Misure nei confronti di quadri, impiegati e operai

I comportamenti tenuti dai singoli lavoratori in violazione delle regole imposte dal presente Modello e dall'allegato Codice Etico sono considerati illeciti disciplinari.
Alla notizia di una violazione del Modello comunicata da parte dell'Organismo di Vigilanza, corrisponde l'avvio della procedura di accertamento delle mancanze come prevista dall'allegato Codice Disciplinare, al quale integralmente si rinvia, e dal CCNL applicato in azienda.

Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione da parte di un dirigente di Gallmetzer Holding S.r.l. delle regole contenute nel presente Modello e nell'allegato Codice Etico, la Società adotterà nei suoi confronti il provvedimento previsto per legge o in base al CCNL applicabile.
Il procedimento di accertamento della violazione ed eventuale irrogazione della sanzione ha avvio con comunicazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, al quale incombe l'obbligo di informare l'Amministrazione non appena riceva notizia della violazione del Modello.
Qualora la violazione sia talmente grave da far venir meno il rapporto di fiducia fra la Società e il Dirigente, la sanzione potrà anche essere quella del licenziamento per giusta causa.

Misure nei confronti dell'Amministratore o dei Revisori

L'Organismo di Vigilanza informa l'Amministratore di ogni notizia di violazione commessa da parte sua o del Revisore.
Procede, quindi, con un'indagine preliminare volta a determinare sussistenza e gravità della violazione contestata. All'esito, qualora ritenga che l'illecito si sia concretizzato, informa l'Amministratore invitandolo a convocare entro giorni 7 (sette) l'Assemblea dei Soci la quale, con partecipazione dell'OdV e previa relazione del medesimo, assumerà i provvedimenti ritenuti necessari.
In caso di mancata convocazione nel termine indicato, l'OdV, avviserà i membri di tutti gli organi sociali della violazione del Modello e del mancato rispetto dell'obbligo di convocazione.

Misure e le sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali/commerciali con la società

L'inosservanza delle norme indicate nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da Gallmetzer Holding S.r.l. ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, nonché le violazioni delle disposizioni e dei principi stabiliti dal Codice etico da parte di fornitori, collaboratori, partner commerciali, aventi rapporti contrattuali/commerciali con Gallmetzer Holding S.r.l. possono determinare, in conformità a quanto disciplinato dallo specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, ferma restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni verificatisi in conseguenza di detti comportamenti, ivi inclusi i danni causati dall'applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

8. Informazione e diffusione del Modello

L'efficace attuazione del presente Modello passa necessariamente attraverso la sua adeguata diffusione e conoscenza a tutti i livelli societari.

A tal fine l'OdV predispone programmi di informazione e sensibilizzazione sia del personale, che della dirigenza aziendale.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza, in collaborazione con le diverse strutture sociali:

- promuove iniziative e corsi di formazione atti a favorire la conoscenza del Modello da parte di dipendenti e dirigenti;
- aggiorna la sezione dell'intranet aziendale dedicata al Decreto;
- predispone la documentazione contenente istruzioni, aggiornamenti o chiarimenti in merito al funzionamento del Modello.

8.1 Comunicazione ai componenti degli organi sociali

Il Modello viene formalmente inviato a cura dell'Organismo di Vigilanza a ciascun componente degli organi sociali. Il soggetto che riceve la comunicazione sottoscrive una dichiarazione di conoscenza e adesione al Modello che invia all'OdV, il quale provvede alla sua archiviazione.

8.2 Formazione e comunicazione ai dirigenti e ai responsabili dei singoli settori

I principi contenuti nel Modello devono essere portati a conoscenza della dirigenza ad opera dell'OdV, il quale predispone documenti di sintesi da consegnare a tutti i dirigenti, che sottoscrivono una dichiarazione di presa visione e accettazione.

I dirigenti, inoltre, vengono informanti dell'esistenza e dei principi del Modello al momento dell'assunzione e, in seguito, vengono invitati a partecipare a corsi di aggiornamento e a visionare le informazioni reperibili nell'intranet aziendale nella sezione dedicata al Decreto.

Nell'ambito della formazione dei dirigenti risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

8.3 Comunicazione per quadri, impiegati e operai

I principi del Modello sono comunicati a tutti i dipendenti mediante apposita pubblicazione affissa nelle bacheche aziendali. Questi ultimi avranno accesso alla sezione dell'intranet aziendale dedicata al Decreto.

In sede di assunzione tutti i nuovi dipendenti riceveranno un'informativa sulla normativa e sul Modello.

Nell'ambito della formazione di quadri, impiegati ed operai, risulta fondamentale l'informazione riservata alle conseguenze disciplinari legate alle violazioni del Modello.

8.4 Formazione e comunicazione mediante strumenti informatici

I documenti rilevanti, copia del Modello e le informative predisposte dall'OdV sono a disposizione di tutti gli utenti sulla rete interna dell'azienda, nella sezione dedicata al Decreto.

Le informazioni di particolare rilievo sono inviate anche a mezzo posta elettronica agli utenti interessati. Aggiornamenti e informazioni mirate potranno essere svolte anche attraverso modalità di e-learning.

8.5 Comunicazione ai terzi

Gallmetzer Holding S.r.l. promuove la conoscenza e la diffusione del Modello anche tra gli agenti, i partner commerciali, i consulenti, i collaboratori i fornitori ed i clienti, fornendo apposite informative sui principi e le procedure seguite dalla società.

9. Aggiornamento del Modello

Come sopra meglio precisato, spetta all'OdV il compito di verificare costantemente l'adeguatezza del Modello ed il suo rispetto da parte dei destinatari.

Qualora, all'atto della verifica, l'Organismo di Vigilanza constati che vi sono delle carenze, per esempio in ragione di mutamenti di attività, oppure perché nel frattempo sono intervenute modifiche legislative o giurisprudenziali, che amplino la portata del Decreto, in particolare ogni qual volta venga aggiunta una nuova fattispecie di reato all'elenco dei reati inclusi nel Decreto, l'OdV deve sottoporre proposte di modifica all'Amministrazione, cui spetta l'adozione.

Proposte di modifica o integrazione del Modello possono venire anche dai responsabili dei singoli settori aziendali, i quali possono comunicare le loro proposte direttamente all'OdV, attraverso i canali informativi individuati dal precedente paragrafo 5.4.

L'OdV valuterà i suggerimenti ricevuti e se riterrà opportuno sottoporrà all'Amministrazione una proposta di modifica del Modello.

In ogni caso, anche ai fini dell'efficacia del modello nella prevenzione dei i reati di cui all'art. 25 septies del D.lgs. 231/2001 e in accordo con quanto indicato dall'art. 30 del D.lgs. 81/2008 si prevede che l'Amministratore Unico convochi con cadenza

biennale OdV e RSPP al fine di effettuare, se necessario anche con l'ausilio di professionisti esterni esperti in materia, una revisione delle procedure del Modello e dei DVR.

10. Gallmetzer Holding S.R.L.

10.1 La società

Società commerciale iscritta alla Camera di Commercio di Bolzano sub numero REA BZ-192153, P.IVA 02620840211, con capitale sociale di € 500.000,00, di proprietà di:

Gallmetzer Dietrich 99%;

Günther Ebnicher 1%l.

La società ha per oggetto prevalente: l' attività di assunzione, detenzione e gestione sia diretta sia indiretta di interessenze e partecipazioni in altre società ed enti italiani ed esteri, a scopo di stabile investimento e non di intermediazione nella circolazione delle stesse. Si occupa inoltre della vendita all'ingrosso ed al dettaglio nonché attraverso corrispondenza, di beni e materiale odontotecnico, odontoiatrico, dentistico e sanitario in genere, leghe dentali, oreficeria odontotecnica e cosmetici, nonché l'assunzione di rappresentanza di qualsiasi tipo; della gestione in forma di impresa di strutture in cui vengano svolti trattamenti odontoiatrici nonché la realizzazione di protesi odontoiatriche e facciali, dell''acquisto , la vendita, la permuta la costruzione e la locazione di beni immobili;

10.2 Il Modello di Governance

AMMINISTRATORE UNICO

Gallmetzer Dietrich

PROCURATORE

Gamper Michael poteri:

organizzazione e controllo di attività di amministrazione

in particolare, gestione dei servizi amministrativi svolti dalla società in outsourcing

rappresentanza della società nei rapporti con P.A., con Inail e altri enti previdenziali e rappresentanze sindacali; nei rapporti con enti o imprese fornitrici di energia elettrica, gas, acqua, servizi telefonici ed altri servizi di utenza.

Non risultano deleghe conferite in materia di sicurezza ex D.lgs. 81/2008.

10.3 L'Organigramma della società

La struttura della società è riprodotta nell'organigramma di seguito riportato:

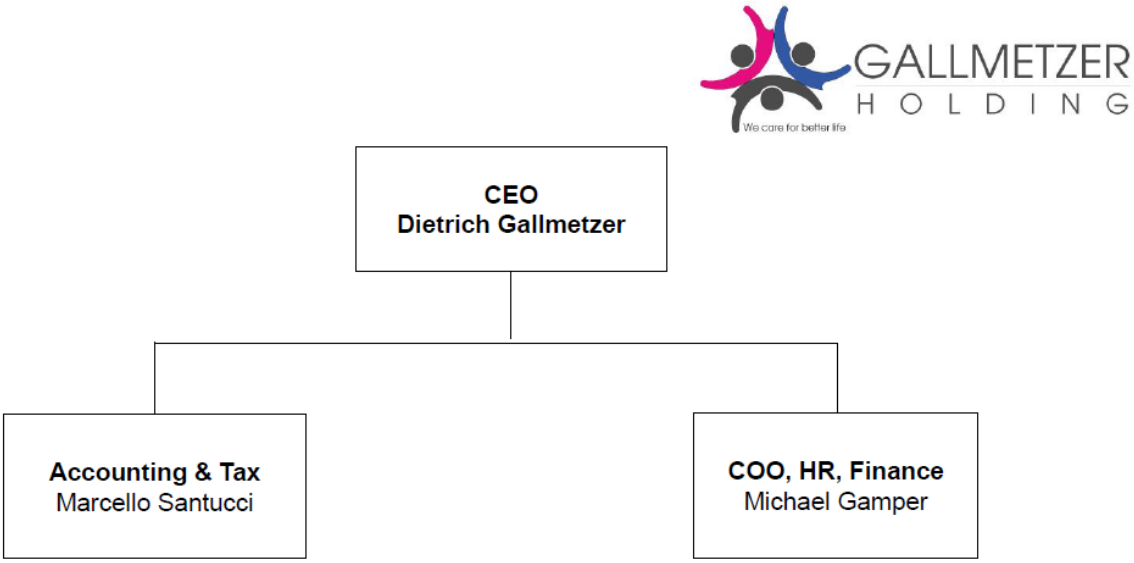

PARTE SPECIALE
SEZIONE PRIMA

Come già anticipato nella Parte Generale del Modello, a seguito della mappatura delle aree aziendali a rischio e dell'identificazione delle principali potenziali modalità di attuazione dei reati, sono stati condotti approfondimenti finalizzati all'individuazione dei reati astrattamente applicabili e rilevanti per la società, al fine di predisporre un sistema di controllo adeguato alla loro prevenzione.

Per questo motivo, la Sezione Prima della presente Parte Speciale è dedicata all'analisi delle tipologie di reati inerenti all'attività svolta dalla Gallmetzer Holding S.r.l., selezionati tra quelli dell' elenco dei reati presupposto di responsabilità ai sensi del D.lgs. 231/01

REATI PRESUPPOSTO INERENTI ALL'ATTIVITA' DELLA GALLMETZER HOLDING S.R.L.

a) REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CORRUZIONE TRA PRIVATI

Le nozioni di Pubblica Amministrazione, Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Ai fini della redazione del presente documento si intendono in via esemplificativa per:

- **P.A**: l'insieme di enti e soggetti pubblici ossia: Stato, Ministeri, Regioni, Province, Comuni, loro Consorzi, Aziende pubbliche, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli Enti pubblici non economici, le Istituzioni universitarie, gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, le Autorità di Vigilanza ecc.;
- **Pubblico Ufficiale**: "*chiunque eserciti una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa*"; intendendosi con esercente la funzione amministrativa colui che, pubblico dipendente o privato, possa e debba, attraverso atti autoritativi e seguendo norme di diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della Pubblica Amministrazione;
- **Incaricato di Pubblico Servizio**: colui che presta un servizio pubblico, ma non è dotato dei poteri del pubblico ufficiale, pur agendo nell'ambito dell'attività disciplinata nelle forme della pubblica funzione.

Le condotte poste in essere dai Destinatari nei confronti della Pubblica Amministrazione previste e vietate dal Decreto riguardano i reati di:

- **Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni "*Chiunque, estraneo alla pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, non li destina alle finalità previste".*

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva dell'attività da finanziare, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.).**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni " *Chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316- bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle somme ricevute, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dell'erogazione.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi di quest'ultimo reato.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)**

Con riferimento alla condotta, disciplinata dal comma 1 dell'art. 640 c.p., di colui che "*con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno",* il comma 2 n. 1 dell'art. 640 c.p. prevede che "*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare".*

Il reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano dolosamente alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere o supportate da documentazione falsificata, al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)**

La norma prevede che *La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, sovvenzioni, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea "*

Il reato si configura nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640-ter c.p.)**

La norma punisce, a querela della persona offesa (salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante), con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51,00 a euro 1.032,00 colui che "*alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno (...).*

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 (lire seicentomila) a euro 1.549 (tre milioni) se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ".

Il reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

Ad esempio, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo al finanziamento superiore a quello ottenuto legittimamente.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a **500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

La norma punisce chi commette una frode nell'esecuzione di contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355 c.p. con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 1.032 euro. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo 355 c.p. (qualora la fornitura concerna 1) sostanze

alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2) cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3) cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio).

Soggetti passivi del reato sono lo Stato, altri enti Pubblici, l'Unione Europea e le imprese esercenti servizi pubblici o di pubblica necessità. Il bene giuridico tutelato dalla norma è il buon andamento della Pubblica Amministrazione. Il dolo della fattispecie è generico, ed è costituito dalla consapevolezza di consegnare cose in tutto od in parte difformi (per origine, provenienza, qualità o quantità) in modo significativo dalle caratteristiche convenute, o disposte con legge o con atto amministrativo (la difformità deve essere apprezzabilmente significativa nel senso di essere idonea ad incidere nello svolgimento del rapporto con la P.A.), non occorrendo necessariamente la dazione di "aliud pro alio" in senso civilistico o un comportamento subdolo o artificioso. Ad esempio, integra il delitto di frode in pubbliche forniture di cui all'art. 356 c.p. la condotta di un'impresa aggiudicataria di un appalto per il servizio di mensa che utilizzi ripetutamente materie prime diverse da quelle previste nel capitolato speciale d'appalto.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria fino a 500 quote, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e).

- **Concussione (art. 317 c.p.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei a dodici anni "*Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità".*

Questo reato è suscettibile di un'applicazione residuale nell'ambito delle fattispecie considerate dal Decreto in quanto l'autore del reato deve essere un "*pubblico ufficiale".* In particolare, questo reato potrebbe ravvisarsi, nell'ambito di applicazione del Decreto, nell'ipotesi in cui un dipendente o un collaboratore di Gallmetzer Holding S.r.l. concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute, sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la Società.

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura **da 300 a 800 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

- **Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)**

Il reato di *Corruzione per l'esercizio della funzione*, previsto dall'art.318 c.p., punisce il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa con la reclusione da tre a otto anni.

Il reato di *Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio* (art. 319 c.p.) punisce con la reclusione da sei a dieci anni "*Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa".*

Tali fattispecie delittuose si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio per l'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tali ipotesi di reato si differenziano dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 318 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria **fino a 200 quote** e per il reato di cui all'art. 319 della sanzione pecuniaria nella misura **da 200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno per l'ipotesi di cui al 318 c.p. e per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale, nel caso del reato di cui all'art. 319.

- **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)**

La norma prevede che: "*Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.*

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

Il reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Il Decreto per il compimento di tale reato sia della sanzione pecuniaria nella misura **da 200 a 600 quote** per l'ipotesi di cui al comma 1 e **da 300 a 800 quote** per le altre ipotesi, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

- **Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)** "*Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.*

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo".

- **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

"*Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell' articolo 319- bis, nell' art. 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato* di *un pubblico servizio il denaro od altra utilità".*

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 321 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria **fino a 200 quote e da 200 a 600 quote** e delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

- **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

La fattispecie in oggetto prevede che: "*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell'articolo 318, ridotta di un terzo.*

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319".

Il reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, cioè di una offerta di denaro o di altra utilità non dovuta, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 322 comma 1 c.p. prevede l'applicazione della sanzione pecuniaria **fino a 200 quote** e per il reato di cui ai commi 2 e 4 la sanzione pecuniaria **da 200 a 600 quote** e le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale.

- **Indebita induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)**

Introdotto nel novero dei reati di cui al Decreto, con la Legge n. 190/2012, l'art. 319-*quater* c.p., rubricato *"Indebita induzione a dare o promettere utilità"*, prevede la punibilità, salvo che non costituisca più grave reato, del pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che abusando della sua qualità o dei suoi poteri induce taluno a dare o promettere

indebitamente a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, con la reclusione da tre a otto anni. La pena è fino a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. La norma punisce altresì la condotta di chi, nei casi previsti dal primo comma *"…dà o promette denaro o altra utilità…".*

L'introduzione di tale fattispecie è avvenuta nell'ambito di un riassetto dell'intera disciplina dei reati di corruzione e concussione, con il quale è stato ridotto il campo di operatività del delitto di concussione di cui all'art. 317 c.p., essendo ora limitato al solo fatto del pubblico ufficiale (e non più anche dell'incaricato di pubblico servizio) e sono state ricondotte le ipotesi di mera induzione, sia da parte del pubblico ufficiale, sia dell'incaricato di pubblico servizio, all'interno della nuova e ipotesi criminosa di cui all'art. 319-*quater* c.p..

La riforma risponde all'esigenza di adeguare la normativa italiana alle istanze internazionali e comunitarie di armonizzazione delle leggi anticorruzione, volte in particolare ad evitare che l'applicazione del reato di concussione potesse comportare un esonero di responsabilità in casi di corruzione internazionale, consentendo al vero corruttore di assumere le mentite spoglie della vittima del comportamento prevaricatore del pubblico ufficiale.

Pertanto, la *ratio* dell'introduzione dell'art. 319-*quater* c.p. è quella di evitare vi siano spazi di impunità per i privati che danno o promettono indebitamente a pubblici funzionari denaro o altra utilità. La fattispecie del 319-quater, secondo comma c.p. è stata definita "corruzione mitigata dall'induzione", per significare la sua posizione più prossima ai reati di corruzione che non alla concussione.

Proprio per la peculiarità della nuova figura delittuosa si sono riscontrati in dottrina e giurisprudenza dubbi interpretativi.

In primo luogo, si è posto il problema della distinzione tra costrizione e induzione. A questo proposito la Corte di Cassazione ha affermato che per costrizione deve intendersi qualunque violenza morale attuata con abuso di qualità o di poteri che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale. Secondo i giudici di legittimità, la condotta costrittiva deve cioè minare la libertà di autodeterminazione del soggetto che la subisce, tanto da rendergli impossibile resistere alla illecita pretesa. Nel caso di costrizione il comportamento del privato concusso rimarrà esente da responsabilità e la fattispecie applicabile sarà quella del 317 c.p. di concussione mediante costrizione (Cass. sez. VI, 3.12.12, n. 46207/11, ric. Roscia; Cass., sez. VI, 3.12.12, n. 49718/11, ric. Gori; Cass., sez. VI, 4.12.12, n. 33669/12, ric. Nardi). Diversamente, qualora il pubblico agente ponga in essere nei confronti del privato un'attività di suggestione, di persuasione, di pressione morale che, pur avvertibile come illecita non ne annienta la libertà di autodeterminazione, sarà integrato il reato di cui all'art. 319-*quater* c.p., con conseguente responsabilità anche del soggetto privato concorrente necessario del reato.

Di assoluto rilievo appare, pertanto, il differente inquadramento giuridico della figura del "concusso mediante induzione". Quest'ultimo, nella versione antecedente alla legge n. 190/12 non era punibile al pari del "concusso mediante costrizione"; con la riforma e l'introduzione dell'art. 319-*quater* comma secondo c.p. viene invece affermata – per la prima volta – la sua punibilità e da *vittima* diviene *concorrente necessario del reato*.

Il Decreto per il compimento del reato di cui all'art. 319-quater prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria nella misura **da trecento a ottocento quote**, sia delle sanzioni interdittive per una durata da 2 a 4 anni per i reati commessi da soggetti subordinati e per una durata da 4 a 7 anni per i reati commessi da soggetti in posizione apicale

- **Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi dell'UE e di funzionari dell'UE e di Stati Esteri (art. 322-bis c.p.)**

Tale norma prevede che: "*Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

1) ai membri della Commissione UE, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti dell'UE;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari dell'UE o del regime applicabile agli agenti dell'UE;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso l'UE, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti dell'UE;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono l'UE;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali.;

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi".

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione da parte o nei confronti di membri o funzionari degli organi dell'Unione Europea.

Soggetti attivi del reato sono il membro o il funzionario degli organismi dell'Unione Europea o di altri organismi che comunque operino nell'ambito di attività di interesse dell'Unione europea e il privato.

La condotta incriminata consiste in fatti di peculato, concussione, corruzione o istigazione alla corruzione.

Il dolo è generico o specifico a seconda di quale tra le predette fattispecie viene in concreto realizzata.

- **Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)**

"*Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a se' o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".

All'Ente si applica la sanzione pecuniaria **fino a 200 quote**.

Il reato è stato introdotto nel sistema penale con la l. 6 novembre 2012 n. 190, in attuazione delle Convenzioni Internazionali di Merida e del Consiglio D'Europa del 27 gennaio 1999 ed è diventato reato presupposto di responsabilità dell'ente con la l. n. 3/2019, che ha modificato l'art. 25 del D.lgs. 231/2001.

L'obiettivo del legislatore è di ampliare la tutela avverso comportamenti che riguardino il fenomeno corruttivo. Infatti, la Giurisprudenza ha definito il reato di traffico di influenze illecite "*delitto propedeutico alla commissione dei reati di corruzione propria*" (Cass. pen., Sez. VI, 12 marzo 2013, n. 11808).

Si tratta di un delitto posto in posizione subordinata rispetto all'applicazione delle fattispecie di reato di cui agli art. 319 e 319-ter del c.p., che infatti trova applicazione fuori dai casi di concorso in tali reati.

Il bene giuridico protetto è la legalità, imparzialità e buon andamento della p.a. e il reato è un delitto pericolo, c.d. anche "reato sentinella", perché volto a punire comportamenti prodromici ad un eventuale reato corruttivo.
Il reato è procedibile d'ufficio.
Si tratta di un reato necessariamente plurisoggettivo, in cui concorrono il trafficante/intermediario e il cliente, e che può essere commesso da chiunque, ma riguarderà generalmente privati.
Elemento oggettivo del reato è il c.d. *pactum sceleris*, ovvero l'accordo tra privato e intermediario nel quale si stabilisce la dazione di denaro o altra utilità in cambio dell'esercizio di un'influenza sul pubblico agente al fine di orientare le decisioni dell'amministrazione in senso favorevole al mandante.
La capacità di esercitare un'influenza indebita sul P.U. o incaricato di pubblico servizio può essere reale o semplicemente asserita dall'intermediario e può riguardare tanto l'esecuzione da parte del soggetto pubblico di atti contrari al suo dovere d'ufficio, quanto l'omissione o il ritardo di atti dovuti, ma anche la remunerazione di un atto dovuto.
Esempio: la società potrebbe, al fine di ottenere un finanziamento pubblico o un'autorizzazione, avvalersi di un intermediario che vanta veri o presunti rapporti con il funzionario incaricato di seguire la pratica di finanziamento o autorizzativa, e che dietro pagamento di una somma di promette di ottenere dal pubblico funzionario un indebito vantaggio.

Peculato (Art. 314 c. p.)
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.
Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita."
Il peculato rappresenta essenzialmente il reato di appropriazione indebita commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio che si appropria del denaro o di un'altra cosa mobile che appartenga ad altri e della quale ha il possesso o la disponibilità in ragione del suo ufficio o servizio. L'appropriazione può avvenire in vari modi, tra i quali si citano a titolo di esempio il rifiuto della restituzione, la ritenzione, l'alienazione, ecc.
Si parla invece di "peculato d'uso" quando si realizza un indebito utilizzo momentaneo del bene di proprietà del terzo.

- **Peculato mediante profitto dell'errore altrui** (Art. 316 c.p.)

"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a € 100.000,00."

Il reato, che presuppone l'errore del terzo, si concretizza nella indebita ricezione o nella ritenzione, da intendersi come appropriazione, mancata restituzione o trasferimento, di denaro od altra utilità da parte del pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio.

- **Abuso d'ufficio** (Art. 323 c.p.)

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità."

Il reato, che può essere commesso tanto dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio, punisce la violazione di norme di legge o di atti aventi forza di legge, mentre non risultano rilevanti le violazioni di regolamento, che determinano un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto ad altri.

- **Reati commessi contro gli interessi finanziari dell'UE**

Nel caso in cui vengano commessi i reati di cui agli artt. 314 comma 1 c.p. (peculato), 316 c.p. (peculato mediante profitto dell'errore altrui) e 323 c.p. (abuso d'ufficio) e il fatto leda gli interessi finanziari dell'Unione Europea si applica all'Ente, che nei casi di specie può concorrere quale *extraneus* del reato proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio, la sanzione **pecuniaria fino a 200 quote**. La responsabilità per i reati indicati vale solo con riferimento ai casi in cui vi sia una lesione degli interessi finanziari dell'UE, non rilevano quindi ipotesi di natura esclusivamente interna.

La definizione normativa di "interessi finanziari dell'Unione Europea", si rinviene nel diritto UE e segnatamente nel regolamento n. 883 del 2013 (in quanto tale direttamente applicabile negli ordinamenti nazionali), all'art. 2, che parla di "*entrate, spese e beni coperti dal bilancio dell'Unione europea, nonché quelli coperti dai bilanci delle istituzioni, degli organi e degli organismi e i bilanci da essi gestiti e controllati*". Analoga definizione si trova inoltre nell'art. 2, comma 1, lett. a) della direttiva n. 1371 del 2017 per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione attraverso il diritto penale, meglio nota anche come "direttiva PIF", relativamente alla quale il D.lgs. n. 75/2020, che ha introdotto i nuovi reati presupposto, è legge di recepimento, la quale parla di "*tutte le entrate, le spese e i beni che sono coperti o acquisiti oppure dovuti in virtù: i) del bilancio dell'Unione; ii) dei bilanci di istituzioni, organi e organismi dell'Unione istituiti in virtù dei trattati o dei bilanci da questi direttamente o indirettamente gestiti e controllati*".

- **Corruzione tra privati**

La fattispecie di reato in oggetto è prevista dall'art. **2635 c.c**., recentemente sostituito D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 e rubricato *Corruzione tra privati*, il quale espressamente recita:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'art. 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte."

Con l'art. 2635 c.c. è stata introdotta per la prima volta nel nostro sistema la fattispecie di corruzione tra privati all'interno delle società, al fine di reprimere le forme di *mala gestio* connesse a deviazioni dal buon andamento societario.

Il reato è a struttura plurisoggettiva, in cui le condotte tipiche del corrotto e del corruttore non integrano ciascuna un reato diverso, ma compongono un'unica fattispecie. Il reato non è tanto volto, come nella corruzione pubblica, nell'attribuire disvalore etico della condotta corruttiva, ma a tutelare il patrimonio dell'impresa.

La condotta criminosa deve necessariamente tradursi nella commissione o nell'omissione di atti in violazione degli obblighi di ufficio o di fedeltà.

Il reato è precedibile a querela della persona offesa, tranne in caso di distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi nel quale è perseguibile d'ufficio.

Contestualmente alla modifica della fattispecie, il reato in oggetto è stato introdotto nel novero dei reati di cui al D.lgs. 231/2001, all'art. 25-ter, comma 1, s-bis, con la previsione di una sanzione pecuniaria **da quattrocento a seicento**

quote (e con possibile aumento di un terzo, se il profitto conseguito dall'ente è di rilevante entità) e con la possibilità di applicazione delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2.

In particolare, la nuova lettera s-bis dell'art. 25-ter rinvia ai casi previsti dal **terzo comma** dell'art. 2635, il quale contempla la dazione/promessa di utilità da parte di chiunque a favore dei soggetti societari qualificati di cui ai commi 1 e 2).

Pertanto, la responsabilità della società consegue alla condotta corruttiva del soggetto incardinato nella sua struttura, amministratore, dirigente, dipendente che corrompa un dirigente o soggetto preposto di altra società, perché compia un'attività contraria al suo dovere in danno della società del corrotto e vantaggio alla società del corruttore.

Inoltre, con il D.lgs. 15 marzo 2017 n. 38 il legislatore ha introdotto nei reati presupposto del D.ls. 231/2001 anche l'ipotesi prevista dall'art. **2635-bis c.c., comma 1**, **con previsione di sanzioni pecuniarie da duecento a quattrocento quote**.

La fattispecie di cui all'art. 2635 bis c.c. di istigazione alla corruzione tra privati prevede che "*chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata alla pena stabilita nel primo comma dell'art. 2635, ridotta di un terzo*".

b) REATI SOCIETARI

Nell'ambito della riforma del diritto societario, l'art. 3 del decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, recante la "*Disciplina degli illeciti penali ed amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366*" e successive modifiche ed integrazioni introdotte dalla legge 262 del 28 dicembre 2005, ha introdotto nel Decreto l'art. 25-ter, che ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti anche per la commissione dei c.d. Reati Societari, modificati dallo stesso decreto legislativo n. 61/2002.

Obiettivo della regolamentazione, al pari di quella attinente i rapporti con la P.A., è che tutti i soggetti interessati tengano comportamenti conformi a quanto prescritto nel Modello, al fine di prevenire la commissione dei Reati Societari contemplati nel D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

La disciplina dei reati societari è quindi stata modificata con legge 27 maggio 2015, n. 69 in vigore dal 14.6.2015 e, pertanto, attualmente i reati societari inclusi nel D.lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- **False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni e si realizza nei casi in cui: "*Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.*

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Questa norma è finalizzata alla repressione dei possibili comportamenti posti in essere dai soggetti, indicati espressamente, in violazione dei principi di chiarezza, completezza e veridicità in tema di informazione contabile.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori.

La condotta incriminata presuppone che nei bilanci, nelle relazioni e nelle comunicazioni dirette all'informazione contabile, finanziaria, patrimoniale ed economica della Società siano esposti fatti materiali non rispondenti al vero, o vengano omesse determinate informazioni obbligatorie.

Il dolo è specifico ed è rappresentato dalla coscienza e volontà di commettere un falso al fine di conseguire un profitto ingiusto per sé o per altri.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 400 quote**.

- **False comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)**

"Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 100 a 200 quote**.

- **False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)**

"*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni*.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;

3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi".

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Falso in prospetto (art. 173-bis D.lgs. n. 58/1998)**

Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti per la offerta al pubblico di prodotti finanziari o l'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, esponga false informazioni od occulti dati o notizie in modo idoneo a indurre in errore i suddetti destinatari.

La pena prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 600 quote**.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si realizza nei casi in cui: "*Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, o ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro (2).*

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58".

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di garantire, sanzionando i comportamenti ostativi degli amministratori, il controllo sia interno che esterno della Società.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori.

La condotta che integra la fattispecie di reato rilevante ai fini dell'applicazione del Decreto è costituita dalla fattispecie aggravata del reato di cui al secondo comma dell'articolo in esame, e consiste nell'occultamento di documenti o nel compimento di atti artificiosi da parte degli amministratori, che siano idonei ad impedire il controllo sulla Società ad opera dei soci, di altri organi sociali (ad esempio il Revisore Unico) e della società di revisione, da cui consegua un danno ai soci.

Il dolo è generico, e consiste nella coscienza e volontà di impedire il controllo sulla Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione fino ad un anno e si configura nei casi in cui: "*Gli amministratori e i soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione".*

La finalità di tale articolo è quella di assicurare l'effettività del capitale sociale, evitando che il capitale realmente conferito dai soci ed esistente sia inferiore a quello dichiarato.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori ed i soci conferenti. La condotta che integra gli estremi del reato in esame è la formazione o l'aumento fittizio del capitale nominale attraverso comportamenti tipici espressamente vietati dal codice civile, ossia la emissione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale (art. 2346 c.c.), la sottoscrizione reciproca di azioni o quote (art. 2360 c.c.), la sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti (artt. 2343 - 2344 c.c.), la sopravvalutazione rilevante del patrimonio della Società in caso di trasformazione (art. 2498, comma 2, c.c.).

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale nominale della Società.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: "*fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli*".

La finalità di tale articolo è da rinvenire nell'esigenza di garantire l'effettività del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente gli amministratori.

La condotta rilevante è costituita dalla restituzione effettiva o simulata dei conferimenti, o dalla liberazione dall'obbligo di eseguire detti conferimenti, oltre le ipotesi in cui è espressamente permesso.

Il dolo è generico e consiste nella cosciente e volontaria restituzione, reale o fittizia, dei conferimenti o nella liberazione dall'obbligo degli stessi al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Il reato punisce con l'arresto fino ad un anno gli amministratori che: "*Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.*

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato".

La finalità perseguita dalla norma è quella di impedire la distribuzione di utili fittizi. Soggetti attivi del reato sono gli amministratori.

La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla distribuzione di utili o acconti sugli utili fittizi, in violazione dei limiti legali di distribuzione, o dalla ripartizione di riserve legali non distribuibili. Occorre precisare, tuttavia, che non avendo gli amministratori il potere diretto di porre in essere dette distribuzioni o ripartizioni di utili prescindendo da apposite deliberazioni assembleari in merito, la condotta integrante il reato sembra sussistere anche nel caso in cui gli amministratori, pur senza procedere direttamente alla distribuzione o alla ripartizione, pongano in essere delle rappresentazioni contabili sulla base delle quali l'assemblea deliberi detta distribuzione o ripartizione, pur in assenza delle condizioni oggettive che lo consentirebbero.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di effettuare la distribuzione o la ripartizione al di fuori dei limiti posti dalla legge.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 260 quote**.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote della società (art. 2628 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione fino ad un anno gli amministratori che: "*fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*
Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto".
L'articolo in esame persegue la finalità di tutelare l'integrità del patrimonio sia della Società per cui gli amministratori agiscono sia della controllata, in caso di operazioni sulle azioni della controllante.
Soggetti attivi sono esclusivamente gli amministratori che pongono in essere tali operazioni.
La condotta penalmente rilevante è rappresentata dalla violazione delle norme che disciplinano l'acquisto e la sottoscrizione delle azioni o quote anche da parte della controllata (artt. 2357 - 2360 c.c.), cui consegue una lesione all'integrità del capitale o delle riserve non distribuibili.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le citate operazioni fuori dai casi normativamente consentiti.
Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 200 a 360 quote**.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni gli amministratori che: "*in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori.*
Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".
La finalità dell'articolo è quella di impedire operazioni dannose per i creditori sociali. Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori.
La condotta penalmente rilevante è costituita da comportamenti tipici, consistenti nella violazione da parte degli amministratori delle norme volte a tutelare, nell'ambito delle operazioni elencate, le posizioni dei creditori sociali, cui consegua un danno patrimoniale per i creditori stessi.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di attuare le descritte operazioni societarie violando le norme poste a tutela dei creditori sociali.
Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)**

Il reato punisce, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni, i liquidatori che: *"ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori*".

Soggetti attivi del reato possono essere solo i liquidatori.

La condotta punita è rappresentata dalla violazione della norma che impone l'obbligo di pagamento dei creditori sociali o di accantonamento delle somme necessarie cui consegua un danno per i creditori stessi.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di violare la descritta norma di tutela dei creditori.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)**

Il reato punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni: "*Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto*".

La finalità perseguita dall'articolo in esame è quella di punire tutti i comportamenti idonei a turbare la corretta formazione della volontà assembleare.

Per quanto riguarda i soggetti attivi del reato, tali atti simulati o fraudolenti, per l'articolo in commento, possono essere commessi da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.

Tale reato è a condotta libera, nel senso che integrano l'elemento oggettivo del reato tutti quei comportamenti simulati o fraudolenti attraverso i quali si impedisce la libera ed autonoma formazione della volontà dei soci votanti, e che siano idonei a determinare la maggioranza in assemblea.

L'elemento soggettivo del reato consiste nel dolo specifico di porre in essere con coscienza e volontà atti simulati o fraudolenti tali da determinare la maggioranza in assemblea al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 300 a 660 quote**.

- **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)**

Il reato punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni: "*Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari*".

Attraverso tale reato si persegue la finalità di punire tutti quei comportamenti dolosi idonei a provocare squilibri nei mercati finanziari e ad incidere nella stabilità patrimoniale delle banche.

Per quanta riguarda i soggetti attivi del reato, tali comportamenti, per l'articolo in commento, possono essere posti in essere da chiunque; tuttavia, per l'applicazione del Decreto, gli unici soggetti che possono far sorgere la responsabilità in capo alla Società sono esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori, o le persone sottoposte alla loro vigilanza.
La condotta penalmente rilevante consiste nella diffusione di notizie false, o nel porre in essere operazioni simulate o fraudolente di qualunque genere, concretamente idonee ad alterare in modo sensibile i mercati finanziari o ad influire negativamente in maniera rilevante sulla stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di diffondere notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri artifici idonei a ledere i mercati finanziari e la stabilità patrimoniale delle banche.
Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.)**

La fattispecie in oggetto prevede che l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (2), o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che violi gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, c.c. sia punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.
I soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori o i componenti del consiglio di gestione di società quotate.
La condotta penalmente rilevante consiste nella mancata comunicazione da parte del soggetto attivo, amministratore o consigliere, agli altri amministratori o consiglieri e al collegio sindacale della sussistenza di un interesse per conto proprio o di terzi in uno specifico affare.
Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 1000 quote**.

- **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)**

Il reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e si realizza nei casi in cui: "*Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni (...)".

La finalità perseguita dal presente articolo è quella di punire tutte le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza (Banca d'Italia, Consob, Autorità per la Concorrenza ed il Mercato, Isvap).

Tale fattispecie criminale intende sanzionare la condotta degli amministratori, direttori generali, sindaci e/o liquidatori di Società, ovvero di altri Enti, nonché tutti gli altri soggetti che – in virtù di disposizioni di legge – sono sottoposti alle autorità pubbliche di vigilanza ovvero sono tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni da rivolgersi *ex lege* alle autorità di vigilanza:

a) espongono fatti non corrispondenti al vero – ancorché oggetto di valutazioni – relativamente alla situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza;
b) occultano in tutto od in parte, con altri mezzi fraudolenti, fatti che avrebbero dovuto comunicare e concernenti sempre la situazione economica, finanziaria e/o patrimoniale delle Società o degli Enti sottoposti alla attività di vigilanza.

Soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori. Occorre chiarire, ad ogni modo, che, seppure penalmente imputabili *ex* art. 2638 c.c., la commissione del reato in esame da parte dei sindaci non comporta conseguenze ai sensi del Decreto, in quanto l'art. 25-ter di tale Decreto, che rinvia all'articolo in esame, non annovera i sindaci tra i soggetti il cui comportamento sia idoneo a far sorgere responsabilità diretta per la Società.

La condotta che integra gli estremi del reato consiste nell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza nelle comunicazioni alle citate autorità, o nell'occultamento fraudolento di fatti materiali riguardo alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale delle società soggette a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicate alle autorità pubbliche competenti. Ai sensi del secondo comma dell'articolo in esame integrano gli estremi del reato anche tutti quei comportamenti sia commissivi che omissivi posti in essere dai soggetti attivi tali da impedire alle autorità di vigilanza di svolgere le proprie funzioni.

Il dolo è specifico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere i descritti comportamenti al fine di ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità che vi sono preposte.

Il Decreto prevede la pena pecuniaria **da 400 a 800 quote**.

Le sanzioni pecuniarie previste per tutti i reati societari possono essere aumentate fino ad un terzo nei casi in cui vi sia un profitto di rilevante entità.

c) REATI INFORMATICI

Nel 2008 l'Italia ha ratificato la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (Convenzione di Budapest). Al fine di adeguare l'ordinamento interno ai principi contenuti nel testo convenzionale, il legislatore italiano ha espressamente previsto una responsabilità amministrativa in capo alle società per i delitti informatici e legati al trattamento illecito di dati. In particolare, l'art. 25-bis del D.lgs. 231/2001 prevede le seguenti fattispecie di reato:

- **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615-ter c.p.)

La condotta sanzionata dall'art. 615-ter c.p. è quella di chi si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza o vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di hi ha il diritto di escluderlo. La pena prevista è la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da un anno a cinque anni se:

- il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato;
- se il colpevole usa violenza sulle cose o sulle persone o se è palesemente armato;
- se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati o dei programmi contenuti in esso;

Qualora i fatti sopra descritti riguardino un sistema informatico o telematico di interesse militare o relativo all'ordine pubblico o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è da uno a cinque anni se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, da tre a otto anni se il reato è stato commesso con violenza o armi.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 100 a 500** quote;

- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.)

"Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica o consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parte di apparati, o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o

telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a 5.164 euro".

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 euro a 10.329 euro se il fatto è commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, ovvero se commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 300 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e).

- **Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (615-quinquies c.p.)

"*Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329*".

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 300 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. b), e).

- **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche** (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura allorquando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chi rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Tali delitti sono punibili a querela della persona offesa, salvo qualora il fatto sia commesso in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente pubblico servizio; oppure sia commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri o violazioni di doveri inerenti alla funzione o al servizio o da chi eserciti abusivamente la professione di investigatore privato. In queste ipotesi la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e).

- **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.)

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater".
Il Decreto prevede per la società le sanzioni:
- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e)

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-bis c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni*". La pena è da uno a quattro anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.
Il Decreto prevede per la società le sanzioni:
- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e).

- **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*
Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni".

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.)

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni*".

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e).

- **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.)

"*Se il fatto di cui all'articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni".

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **da 100 a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. a), b), e).

- **Falsità in atti relativa a documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria** (art. 491-bis c.p.)

La norma in oggetto estende la configurabilità dei reati in materia di falso di cui al capo terzo del libro secondo del codice penale, ovvero, ad esempio, falsità in atto pubblico, falsità in registri e notificazioni, falsità in scrittura privata, uso di atto

falso ecc.., anche alle condotte che implicano l'utilizzo di documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).

- **Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**,** il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro. Salvo che il comportamento integri la più grave fattispecie prevista dall'art. 24 del D.lgs. 231/01.

Il Decreto prevede per la società le sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 400 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), d), e).

Disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica - Art. 1, comma 11, d.l. 21 settembre 2019, n. 105 -

Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Il reato è specificamente finalizzato a circoscrivere i rischi informatici della nuova tecnologia 5G, in modo da preservare un livello elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati, da cui dipende l'esercizio di una funzione essenziale dello Stato, ovvero la prestazione di un servizio essenziale per il mantenimento di attività civili, sociali o economiche fondamentali per gli interessi dello Stato e dal cui malfunzionamento, interruzione, anche parziali, ovvero utilizzo improprio, possa derivare un pregiudizio per la sicurezza nazionale (art. 1, d.l. 105/2019).

d) REATI DI FALSO

L'art. 6 della Legge 23 novembre 2001, n. 409, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro",* ha inserito nel novero dei reati previsti dal **Decreto,** attraverso l'**art.25-bis,** i reati di falsità di monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo indicati all'art. 25-bis d.lgs. 231/2001. Nel 2009 l'elenco dei reati di cui all'art. 25-bis è stato ulteriormente ampliato con l'aggiunta dei reati di contraffazione e alterazione di marchi. Oggi i reati previsti dal 25-bis sono:

- **Falsificazione di monete, spendita ed introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate** (art. 453 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla falsificazione di monete. Il delitto si configura, quindi, allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto sono le monete, nazionali o straniere, di qualunque metallo siano formate, aventi corso legale nello Stato o fuori del territorio di questo. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di monete vere, o nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete già contraffatte o alterate previo accordo con il contraffattore o un suo mediatore. Il dolo è generico con riferimento alle condotte di contraffazione, alterazione, introduzione, detenzione e spendita. Con riferimento invece alle condotte di acquisto e/o ricevimento, il dolo è specifico e consiste nel perseguire lo scopo di mettere in circolazione le monete falsificate.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Alterazione di monete** (art. 454 c.p.)

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione delle monete.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'alterazione di monete che determini una diminuzione del loro valore, nonché nella introduzione, detenzione, spendita, acquisto o ricezione di monete in tal modo già precedentemente alterate.

Il dolo è generico ad eccezione dell'ipotesi di acquisto o ricevimento di monete alterate che debbono essere accompagnate dall'intenzione specifica di mettere le medesime in circolazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: **fino a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita ed introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione delle monete contraffatte o alterate.
Soggetto attivo del reato è qualunque privato.
La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato le monete, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione, non abbia acquistato o ricevuto le monete alterate o contraffatte dal falsario o da suoi intermediari e non sia d'accordo con gli stessi, e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, nell'acquisto, nella detenzione, nella spendita o comunque nella messa in circolazione delle monete contraffatte o alterate.
Il dolo è generico con riferimento alle condotte di spendita o messa in circolazione delle monete. Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel fine di mettere in circolazione le monete introdotte, acquistate o detenute.
Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: **da 300 a 800 quote** o **fino a 500 quote ridotte da un terzo alla metà**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima ritenzione di monete false ricevute in buona fede.
Soggetto attivo del reato è qualunque privato.
Il delitto si configura allorquando taluno, avendo ricevuto monete, valori equiparati alle monete, contraffatti o alterati, ignorandone la falsità, successivamente si accorge di essere stato ingannato e spende o mette altrimenti in circolazione le monete stesse. In altre parole, la condotta incriminata consiste nella spendita o comunque messa in circolazione di monete ricevute in buona fede e successivamente scoperte come contraffatte o alterate.
Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà della spendita o comunque messa in circolazione delle monete di cui si conosce la falsità.
Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: **fino a 200 quote**.

- **Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)**

Il delitto si configura allorquando venga messo in pericolo l'interesse collettivo a che una o più persone non rimangano ingannate per via della fiducia accordata alle monete e, conseguentemente, a che tale fiducia non venga scossa nella generalità dei consociati. Questa disposizione è, infatti, finalizzata a parificare i valori di bollo alle monete, punendone la loro falsificazione, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione o la messa in circolazione.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato. Il soggetto passivo del delitto è lo Stato, come unico esclusivo titolare dell'interesse collettivo suddetto.

Oggetto materiale del delitto in parola sono i valori di bollo, cioè la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali. La condotta incriminata consiste nella contraffazione o alterazione di valori bollati veri, nonché nell'introduzione, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori bollati falsificati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà delle condotte poste in essere e della falsità dei valori bollati che ne sono oggetto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: di cui alle lettere a) c) e d) dell'art. 25-bis comma 1, ridotte fino ad un terzo;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata quindi alla repressione dei fenomeni connessi alla contraffazione della carta filigranata utilizzata per le carte di pubblico credito o per i valori bollati.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella contraffazione della carta filigranata, o nell'acquisto, detenzione e/o alienazione della predetta carta contraffatta. Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere la condotta di contraffazione, acquisto, detenzione e/o alienazione.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è anch'essa finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla alterazione della filigrana.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nella fabbricazione, acquisto, detenzione o alienazione di filigrana o di strumenti (tra cui anche programmi informatici) destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà di porre in essere le condotte di cui sopra.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni di illegittima utilizzazione di valori bollati falsificati, da parte di soggetti che non hanno concorso alla falsificazione o che li hanno ricevuti in buona fede.

Soggetto attivo del reato è qualunque privato.

La condotta incriminata consiste nell'utilizzo di valori bollati falsificati alla cui falsificazione non si è concorso o ricevuti in buona fede e successivamente scoperti come contraffatti o alterati.

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei valori bollati di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 300 quote** per l'ipotesi di cui al comma 1 e **fino a 200 quote** per l'ipotesi di cui al 2° comma;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione di fenomeni di illecito utilizzo di marchi o brevetti da parte di chi li ha falsificati e da parte di chi, pur non avendo contribuito alla falsificazione, comunque li utilizza, a norma del codice, infatti: "*Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

Soggiace alla pena della reclusione da un anno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati".

Il dolo è generico e consiste nella coscienza e volontà dell'utilizzo dei marchi, brevetti o segni distintivi modelli o disegni di cui si conosce la falsità.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: **fino a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

- **Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)**

Questa fattispecie delittuosa è finalizzata alla repressione dei fenomeni connessi alla circolazione sul territorio nazionale di prodotti con segni mendaci.
Soggetto attivo del reato è qualunque privato.
La condotta incriminata presuppone che l'agente non abbia contraffatto o alterato i marchi o altri segni distintivi, non abbia partecipato alla loro contraffazione o alterazione e consiste nella introduzione nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, oppure nella messa in vendita o in circolazione, sempre al fine di trarne profitto, i prodotti con segni o marchi alterati o falsificati.
Relativamente alle condotte di introduzione, acquisto e detenzione è invece richiesto il dolo specifico consistente nel mettere in circolazione o in vendita i prodotti con segni mendaci acquistati o detenuti, al fine di trarne profitto.
Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:
- pecuniaria: **fino a 500 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

e) DELITTI CONTRO L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

I reati di cui al titolo VIII, capo II del codice penale sono stati introdotti nel novero di quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle società con la legge 23 luglio 2009, n. 99, recante la nuova normativa in materia di tutela penale dei diritti di proprietà industriale e sono:

- **Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.)**

Il reato si configura allorquando un soggetto, adoperi violenza sulle cose o mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

Il reato è punibile a querela della persona offesa con la pena della reclusione fino a due anni e con la pena della multa da euro 103,00 a 1.032,00.
Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

- **Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.)**

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni. Circostanza aggravante del reato è la commissione dello stesso nell'ambito di un'attività finanziata in tutto o in parte dallo Stato o da altri enti pubblici.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 800 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)**

La condotta del presente reato consiste nel mettere in vendita o comunque in circolazione, sui mercati nazionali e internazionali prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagionando un nocumento all'industria nazionale. Pene previste sono la reclusione da uno a cinque anni e la multa non inferiore a 516 euro. È prevista un'aggravante nel caso in cui i marchi o segni distintivi contraffatti o alterati siano protetti da norme nazionali o internazionali a tutela della proprietà industriale.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 800 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)**

Il reato si realizza quando nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico il soggetto autore consegni all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa diversa per origine, qualità o quantità da quella pattuita. Salvo che la condotta integri un più grave reato l'autore è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 2.065,00.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

- **Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)**

Chiunque pone in vendita o mette in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino ad euro 1.032,00.

Per l'ente si applica una sanzione pecuniaria che può arrivare fino a 500 quote, non sono invece previste sanzioni interdittive.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

- **Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)**

Il reato in oggetto sanziona la condotta di chi, al fine di trarre in inganno il compratore circa l'origine, provenienza o qualità di un prodotto o di un'opera, mette in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri non veritieri. Le pene previste sono quella della reclusione fino a due anni e della multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

- **Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.)**

Salvo che la condotta non integri la fattispecie di contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni, di cui all'art. 473 c.p., ovvero la fattispecie prevista dall'art. 474 di introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi, è responsabile del reato in oggetto chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela della persona offesa con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

- **Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)**

A norma dell'art. 517-quater c.p. è punito con la pena della reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro chi, contraffà o altera denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (es. DOP, IGP) e chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio nazionale, detiene per la vendita, vende o comunque mette in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria: **fino a 500 quote**;

f) REATI DI ABUSO DI MERCATO

Tali condotte si riferiscono alle fattispecie di reato e di illecito amministrativo di abuso di mercato disciplinate dal nuovo Titolo I-bis, Capo II, Parte V del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza, di seguito TUF) rubricato "*Abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato",* introdotti in seguito alla promulgazione ed entrata in vigore della legge n.

62 del 18 aprile 2005, recante "*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge Comunitaria 2004".*

Secondo la nuova disciplina, infatti, l'Ente potrà essere considerato responsabile sia qualora vengano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio reati di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF) o di manipolazione del mercato (art. 185 TUF), sia ove le stesse condotte non integrino reati, ma semplici illeciti amministrativi (rispettivamente artt. 187–bis TUF per l'abuso di informazioni privilegiate e 187–ter TUF per la manipolazione del mercato).

Nel caso in cui la condotta illecita integri gli estremi del reato la responsabilità dell'Ente troverà fondamento nell'art. 25–sexies del d.lgs. 231/01 (rubricato "*Abusi di mercato")* nel caso in cui, al contrario, l'illecito sia da classificare come amministrativo l'Ente sarà responsabile *ex* art. 187–quinquies TUF (rubricato "*Responsabilità dell'ente").*

La Legge Comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n.62) ha inserito nel D.lgs. 231/2001 il nuovo articolo 25– sexies, che ha previsto la responsabilità amministrativa degli enti per i reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato, con riferimento agli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali é stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, previsti dagli articoli 184 e 185 del D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF).

- **Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate (184 e 187-bis D.lgs. 58/1998)**

Insider primario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquistare, vendere o compiere altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunicare tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio. La condotta è sanzionata a prescindere dall'utilizzo che, della comunicazione, fa il destinatario;

c) raccomandare o indurre altri, sulla base delle informazioni privilegiate, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

Insider secondario

Essendo in possesso di informazioni privilegiate, conoscendo o potendo conoscere in base ad ordinaria diligenza il carattere privilegiato delle stesse, si compie taluno dei fatti descritti nelle lettere sopra. La fattispecie è sanzionata esclusivamente sul piano amministrativo, non su quello penale.

Insider criminale (es. hacker che penetra nel sistema informativo)

Essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose, si compie taluna delle azioni di cui alle lettere sopra.
Un'informazione si considera privilegiata quando non è stata ancora resa pubblica, altrimenti venendo ad assumere la caratteristica del pubblico dominio.
L'informazione deve poi essere di carattere preciso, nel senso che si deve riferire ad un complesso di circostanze esistente, o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza, o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà. Deve essere specifica, in modo tale, da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto che il complesso di circostanze, o l'evento, possono avere sui prezzi degli strumenti finanziari. Infine, deve, limitatamente ai derivati su merci, essere di natura tale, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di riceverla, secondo le prassi di mercato ammesse in tali mercati e per la generalità degli strumenti finanziari, diversi dai derivati su merci, essere tale che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari, influendo sulle decisioni di investimento.
Nel particolare caso delle persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.
Limitatamente all'applicazione delle sanzioni derivanti da illecito amministrativo (quindi non a quelle che derivano da reato) il comma 6 dell'articolo 187-bis TUF dispone che il tentativo di illecito è equiparato alla consumazione.

- **Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-ter D.lgs. 58/1998)**

La condotta consiste nel diffondere notizie false o porre in essere operazioni simulate o altri artifizi, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, allo scopo di alterare l'apprezzamento dei terzi sulla stabilità patrimoniale della società.
Per notizie deve intendersi una indicazione sufficientemente precisa di circostanze di fatto. La notizia è da considerarsi falsa quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori, determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare. Si evidenzia come tale tipo di manipolazione del mercato comprenda anche i casi in cui la creazione di una indicazione fuorviante derivi dalla inosservanza degli obblighi di comunicazione, da parte dell'emittente degli strumenti finanziari o di altri soggetti obbligati.
Con riferimento agli elementi costitutivi della fattispecie penale, non viene ravvisato l'estremo della diffusione di notizie false quando esse non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano state dirette solo a poche persone.

Per altri artifici si deve intendere qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi, ivi inclusa, se ha tale effetto, la comunicazione a poche persone di notizie false.

g) REATI DI OMICIDIO COLPOSO E LESIONI COLPOSE IN VIOLAZIONE DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE

L'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n.123, entrata in vigore il 25 agosto 2007, ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-septies, rubricato omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

Il legislatore ha previsto, in relazione ai delitti di cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro, l'applicazione di una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote e di sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa la morte di una persona, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

- **Gravi lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato consiste nel cagionare per colpa una lesione personale, con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, qualificabile come grave.

La lesione si definisce grave:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, o una malattia che determini un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, per un tempo superiore ai quaranta giorni
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione diviene addirittura gravissima quando si verifica:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, una permanente e grave difficoltà della favella
- la deformazione o lo sfregio permanente del viso.

Si evidenzia come, per i casi in esame, sia stata prevista:

- la sanzionabilità di una condotta meramente colposa, che abbia cagionato un evento lesivo non volutamente, ma come conseguenza dell'inosservanza delle regole cautelari in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;
- una sanzione pecuniaria molto severa: non inferiore a 1.000 quote, che è attualmente il massimo previsto dal D.lgs. 231/2001.
- l'applicazione di sanzioni interdittive gravi, con la previsione di una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

h) RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO O ALTRA UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA E AUTORICICLAGGIO

Il D.lgs. 21 novembre 2007 ha profondamente innovato l'intera disciplina in materia di antiriciclaggio e ha inserito, nel novero delle norme di cui al Decreto 231/01 la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati di:

- Ricettazione
- Riciclaggio
- Impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita

Il decreto 231/2007 espressamente abroga l'art. 64, comma 1, lettera f) e i commi 5 e 6 dell'art. 10 della legge 16 marzo 2006, n. 146. A seguito di tale intervento la responsabilità amministrativa dell'ente conseguente al compimento di questi reati, non si configura più esclusivamente nel caso in cui gli stessi abbiano rilevanza transnazionale, ma anche qualora abbiano rilievo meramente interno.

- **Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque – senza che sia configurabile concorso nel reato presupposto - acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farlo acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto.

Con il recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 il D.lgs 8.11.2021 n. 185 ha modificato la fattispecie in esame con l'estensione di responsabilità penale anche all'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. La pena in questo caso prevede la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 300 a euro 6000. È aumentata, se il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre se il fatto è di particolare tenuità si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino al tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Ciò comporta che per l'integrazione della fattispecie è necessario che il denaro o le cose provengano dalla commissione di un precedente reato (quindi anche una contravvenzione nei limiti di cui all'articolo) che costituisce il presupposto della ricettazione. È, altresì, necessario che l'autore del reato abbia come finalità quella di perseguire per sé o per terzi un profitto, che può anche non essere di carattere patrimoniale.
Le nozioni di acquisto e ricezione fanno riferimento a tutti gli atti mediante i quali il soggetto agente entra nella disponibilità materiale del denaro o delle cose.
Sotto il profilo oggettivo, è rilevante anche l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.
Elemento soggettivo del reato è il dolo specifico consistente non solo nella conoscenza della provenienza illecita del denaro o delle cose e nella volontà di acquisirle, riceverle o occultarle, ma nella volontà di raggiungere o far raggiungere ad altri un profitto.
Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di ricettazione, le sanzioni:

- Pecuniaria: **da 200 a 800 quote – da 400 a 1.000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Riciclaggio (art. 648 bis c.p.)**

Il delitto si configura qualora, senza che sia configurabile il concorso nel reato presupposto, l'autore sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Con il recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 il D.lgs 8.11.2021 n. 185 ha modificato la fattispecie in esame con l'estensione di responsabilità penale anche all'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. La pena in questo caso prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500. È aumentata, se il fatto e commesso nell'esercizio di un'attività professionale, mentre è diminuita se il denaro, i bei o le altre utilità provengono da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.
Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità provengano dalla commissione di un precedente reato (quindi anche colposo e contravvenzione nei limiti di cui all'articolo) che ne costituisca il presupposto.
La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa, consiste nell'occultamento della illegittima provenienza del denaro, dei beni o di altre utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce dell'illecita provenienza.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo del reato è richiesta la ricorrenza del dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate.
A titolo esemplificativo, una condotta rilevante ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al Decreto potrebbe configurarsi nel caso in cui a seguito della ricezione di beni o finanziamenti che costituiscano provento di altro reato un soggetto incardinato nella struttura societaria utilizzi i beni o il denaro a favore della società.
Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote – da 400 a 1.000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)**

Il delitto si configura allorquando taluno, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648-bis c.p. (riciclaggio), impieghi in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto. Le pene sono quelle della reclusione da quattro a dodici anni e della multa da 1.032 a 15.493 euro. La pena è aumentata qualora il reato venga commesso nell'esercizio di un'attività professionale.
La nozione di impiego può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti, anche al semplice investimento.
Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, è richiesto il dolo generico, inteso quale consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e volontà di realizzazione della condotta tipica sopra descritta.
Con il recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 il D.lgs. 8.11.2021 n. 185 ha modificato la fattispecie in esame con l'estensione di responsabilità penale anche all'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. La pena in questo caso prevede la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500.
Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato in oggetto, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote – da 400 a 1.000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

- **Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)**

Il neo introdotto art. 648 - ter.1 c.p. rubricato "Autoriciclaggio", prevede che:

"*Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa*

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

Con il recepimento della Direttiva Europea 2018/1673 il D.lgs. 8.11.2021 n. 185 ha modificato la fattispecie in esame con l'estensione di responsabilità penale anche all'ipotesi in cui il fatto riguardi denaro, beni o altre utilità provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi. La pena in questo caso prevede la reclusione da uno a quattro anni e la multa da euro 2.500 a euro 12.500.

La pena è diminuita se denaro, beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La competenza è del Tribunale monocratico, l'arresto facoltativo e il fermo consentito, così come la custodia cautelare in carcere e altre misure cautelari personali. Il reato è procedibile d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 25 *octies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato di autoriciclaggio, le sanzioni:

- Pecuniaria: da **200 a 800 quote – da 400 a 1.000 quote** nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitti per i quali è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a due anni.

La nuova fattispecie delittuosa è stata introdotta dal Legislatore per fronteggiare la criminalità di impresa e punire il riciclaggio di denaro, anche quando tale attività sia compiuta dall'autore del reato presupposto (o da chi vi ha concorso) e non solo nel caso in cui la condotta di riciclaggio sia posta in essere da un soggetto diverso dal responsabile del reato originario. Infatti, il reato di riciclaggio previsto dall'art. 648, bis c.p., punisce solamente chi a seguito di autonoma condotta sostituisca o trasferisca denaro o beni proventi di un delitto compiuto da un diverso soggetto. Con l'introduzione dell'art. 648-ter 1 c.p. è sanzionata, quale fattispecie autonoma, la condotta dell'autore del reato presupposto, che provveda a sostituire, trasferire o occultare i proventi del reato per investirli o immetterli in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative.

La condotta deve essere "concretamente idonea" ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene. È esclusa la punibilità qualora i beni vengano destinati a "mera utilizzazione o al godimento personale".

i.) REATI TRIBUTARI

Con legge 19 dicembre 2019 n. 157 è stato convertito in legge con modificazioni il decreto-legge 26.10.2019 n. 124, recante misure urgenti in materia fiscale. In forza dell'art. 39 del decreto testé citato, che è stato modificato in sede di conversione, sono presupposto di responsabilità da reato degli enti e delle società anche i reati fiscali di cui al D.lgs. 10 marzo 2000 n. 74. In particolare, il neo introdotto art. 25-quinquiesdecies del D.lgs. 231/2001 prevede che si applichino agli enti e alle società le seguenti sanzioni:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 1, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'art. 2 comma 2-bis, del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici previsto dall'art. 3 del D.lgs.74/2000 la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 1, la sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8 comma 2-bis, la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'art. 10, la sanzione pecuniaria **fino a 400 quote**;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria **fino a 400**.

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (Art. 2. D.lgs.74/2000)

"1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Con il reato in esame si intende punire chi presenti dichiarazioni annuali ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture per prestazioni sia oggettivamente, che soggettivamente inesistenti (anche se vi è una recente giurisprudenza di segno contrario, che nega l'applicabilità dell'ipotesi in oggetto con riferimento alle ipotesi di insussistenza soggettive cfr. Cass. 16768/2019), ovvero sia che attestino operazioni realmente non effettuate, non rilevando la circostanza che la falsità sia ideologica o materiale (Cassazione penale, sez. III, 25/10/2018, n. 6360). Il reato può consistere anche in una sovrafatturazione ed è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture, ovvero quella relativa alla diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti, mentre, con riguardo all'IVA, esso comprende anche la inesistenza soggettiva, ovvero quella relativa alla diversità tra soggetto, che ha effettuato la prestazione e quello indicato in fattura. (es. di utilizzo di fatture per operazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti). L'obiettivo del legislatore è punire chi fittiziamente si precostituisce dei costi al fine di abbattere l'imponibile.

Il dolo richiesto è il dolo specifico di evasione, rappresentato dal perseguimento della finalità evasiva, che deve aggiungersi alla volontà di realizzare l'evento tipico: la presentazione della dichiarazione. Il dolo può essere anche eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione, comprensiva anche di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'Iva (Cass. pen. 52411/2018).

Fatture, sono i documenti contabili definiti dall'art. 21 del D.P.R. 633/1972 (comprendono quindi note, parcelle, conti e simili).

Altri documenti, sono intesi "*altri documenti aventi rilievo probatorio analogo in base alle norme tributarie*", tra cui ad esempio: autofatture, ricevute fiscali, scontrini fiscali.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs.74/2000)

"1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione

finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali".

L'ipotesi delittuosa di cui all'art. 3 è volta a punire la condotta di chi indichi elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con una falsa rappresentazione delle scritture contabili obbligatorie nonché l'impiego di altri mezzi fraudolenti idonei a ostacolare l'accertamento della reale situazione contabile. Non è quindi sufficiente la mera violazione degli obblighi di fatturazione e registrazione. La giurisprudenza considera invece integrata la condotta del reato quando venga tenuta una contabilità in nero su supporti informatici separati e codificati, ovvero presso luoghi diversi da quelli designati per la conservazione delle scritture contabili. Si segnala infine che la Suprema Corte ha ritenuto applicabile il delitto in parola anche nell'ipotesi in cui l'imprenditore indichi nella dichiarazione dei redditi componenti di reddito inferiori a quelli effettivi, utilizzando atti notarili di vendita con prezzo di cessione inferiore rispetto a quello realmente corrisposto e percepito.

L'ipotesi di cui all'art. 3, infine, prevede delle soglie di punibilità, per cui il reato è integrato se congiuntamente:

- l'imposta evasa è superiore per anno di imposta e singola imposta a euro 30.0000,00;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Ai fini del superamento della soglia si tiene conto sia dell'imposta evasa, che di indebite richieste di rimborso ovvero di inesistenti esposizioni di crediti di imposta.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs.74/2000)

"1. è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Il delitto in oggetto è reato di pericolo astratto e a differenza delle precedenti ipotesi la punibilità è svincolata dalla presentazione della dichiarazione e dal conseguimento di un'effettiva evasione e, infatti, non rileva che il soggetto destinatario utilizzi effettivamente le fatture emesse per prestazioni inesistenti. Tuttavia, dal punto di vista soggettivo è richiesto in capo al soggetto emittente il dolo specifico di evasione indiretta, ovvero il fine di consentire a terzi l'evasione. Il reato, pertanto, non è configurabile in caso in cui l'emittente persegua un fine extratributario (ad es. dissimulazione dell'origine delittuosa di beni, creazione di disponibilità extra bilancio – in tali casi non si realizza il reato tributario, ma troveranno applicazione altre norme incriminatrici), oppure il perseguimento di un vantaggio fiscale proprio (es. fattura non contabilizzata dal destinatario e dichiarata non imponibile ai sensi dell'art. 8 del D.p.R. n. 633/1972).

Quanto alla condotta, con emissione si intende fare riferimento sia all'emissione delle fatture (art. 21 D.p.R. 633/1972), sia al rilascio di ricevute e scontrini (art. art. 8 L. n. 249/1976 e art. 1 L. n. 18/1983) e si perfeziona all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente. Non è quindi sufficiente ad integrare il reato la mera predisposizione della fattura o del documento. Il reato, inoltre, si perfeziona solo in caso di c.d. falso ideologico e non materiale (ad esempio non si applica l'art. 8 nel caso in cui la fattura sia stata contraffatta dall'emittente e mai realmente emessa).

Occultamento o distruzione di altri documenti contabili (art. 10 D.lgs.74/2000)

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari".

In relazione al dolo specifico di evasione si richiama quanto indicato con riferimento alle fattispecie di reato precedenti. Quanto alla condotta, nel caso della distruzione siamo di fronte ad un reato istantaneo che si perfeziona con l'eliminazione della documentazione, sia totale che parziale (cancellazione, abrasione di parte dei documenti), invece nel caso dell'occultamento il reato è permanente e si perfeziona al momento in cui la documentazione viene nascosta e perdura fino a che la stessa rimane indisponibile ai verificatori e comunque nel massimo fino alla scadenza del termine massimo in cui è

consentito il controllo o è dovuto l'obbligo di conservazione. L'occultamento è inteso sia come nascondimento che come rifiuto di esibizione. Possono costituire oggetto del reato solo le scritture contabili e i documenti per i quali sussista un obbligo di natura giuridica di conservazione. La distruzione o l'occultamento inoltre assumono rilevanza penale solo se comportano l'impossibilità, totale o relativa, di ricostruire i redditi (ammontare complessivo netto delle entrate) o il volume di affari (ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi), diversamente siamo di fronte ad un illecito amministrativo.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs.74/2000)

"*1. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

2. è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".

Il dolo che caratterizza la fattispecie è il dolo specifico di sottrazione, ovvero la coscienza di porre in essere la condotta fraudolenta o l'alienazione simulata con l'obiettivo di rendere inefficaci le procedure di riscossione coattiva delle imposte dovute. Costituiscono alienazioni simulate tutti quei trasferimenti fittizi di diritti di proprietà sia a titolo oneroso (vendita, permuta) che gratuito (donazione, costituzione di un fondo patrimoniale), che comportino solo un apparente decremento del patrimonio del contribuente. Per atti fraudolenti sin intendono sia atti di natura negoziale sia comportamenti materiali (es. occultamento di beni per sottrarli ad esecuzione).

Con il D.lgs. 75/2020 è stato introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'art. 25 – quinquiesdecies, con il quale è stata estesa la responsabilità da reato delle persone giuridiche ai seguenti ulteriori reati tributari. **Le fattispecie però trovano rilievo solo nei casi in cui i reati siano <u>commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro</u>.**

Dichiarazione infedele (articolo 4, D.lgs. 74/2000):

"*1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*
a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.
1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.
1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".
All'Ente si applica la pena pecuniaria **fino a 300 quote**.

Si tratta di un delitto istantaneo a dolo specifico la cui condotta si concretizza nella mera indicazione degli elementi fittizi con lo scopo di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto e che si perfezione al momento della presentazione della dichiarazione annuale.

Omessa dichiarazione (articolo 5 D.lgs. 74/2000):
"*1. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*
1-bis. È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.
2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."
All'Ente si applica la pena pecuniaria **fino a 400 quote**.
Si tratta di un delitto istantaneo a dolo specifico.

Indebita compensazione (articolo 10-quater del D.lgs. 74/2000):

"*1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro."

All'Ente si applica la pena pecuniaria **fino a 400 quote**.

Il reato si configura allorquando con comportamento fraudolento la società ponga in compensazione, ex art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, partite debitorie in favore del Fisco con crediti non spettanti o inesistenti. Non è dunque sufficiente a integrare il reato un mancato versamento, ma occorre che lo stesso risulti, a monte, formalmente "giustificato" da una operata compensazione tra le somme dovute all'Erario e crediti verso il contribuente, in realtà non spettanti o inesistenti. Il delitto di indebita compensazione si consuma al momento della presentazione del modello F24 relativo all'anno interessato, in quanto, con l'utilizzo del modello indicato, si perfeziona la condotta decettiva del contribuente, realizzandosi il mancato versamento per effetto dell'indebita compensazione di crediti in realtà non spettanti in base alla normativa fiscale. Il reato è configurabile sia nel caso di compensazione "verticale", riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta, sia in caso di compensazione "orizzontale", concernente crediti e debiti di imposta di natura diversa.

J) DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI.

Trattasi di nuove fattispecie criminose introdotte dal D.lgs. 184/2021 in attuazione della Direttiva (UE) 2019/713 relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti" che configurano ipotesi di reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti adeguandosi alle nuove realtà dei mercati di criptovalute. La nuova legge precisa che per **"**strumenti di pagamento diversi dai contanti" si intende: "*un dispositivo, oggetto o record protetto immateriale o materiale, o una loro combinazione, diverso dalla moneta a corso legale, che, da solo o unitamente a una procedura o a una serie di procedure, permette al titolare o all'utente di trasferire denaro o valore monetario, anche attraverso mezzi di scambio digitali*".

- **Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 493 ter c.p.)*,**

La fattispecie punisce "*chiunque, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o*

alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi."

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte: indebito utilizzo, falsificazione, alterazione, possesso, cessione, acquisizione di carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento idoneo a prelevare denaro contante, acquistare beni o prestare servizi. È richiesto il dolo specifico ed è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e multa da € 310 ad € 1.550.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, s*alvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti*si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie:** se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai 10 anni, la sanzione pecuniaria **sino a 500 quote";**

se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote"*.***

- **Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (*art. 493 quater c.p.*):**

Con tale disposizione viene punito "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo..*"

Per dispositivo si intende "un dispositivo, oggetto o record protetto contro le imitazioni o l'utilizzazione fraudolenta, per esempio mediante disegno, codice o firma.

La norma penale mira a tutelare il mercato finanziario e sanziona diversi tipi di condotte prodromiche alla realizzazione di reati riguardanti mezzi di pagamento diversi dai contanti, quali produzione, importazione, esportazione, vendita, trasporto, distribuzione, messa a disposizione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere tali reati. È richiesto il dolo specifico.

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote;**

- **Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetaria o di valuta virtuale (*640 ter c.p.*)**

La fattispecie integra l'ipotesi per la quale "*Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.*"

In relazione alla commissione del predetto reato presupposto, si applicano all'Ente le seguenti **sanzioni pecuniarie: da 300 a 800 quote.**

Nei casi di condanna per uno dei reati sopra descritti, si applicano, inoltre, all'Ente le **sanzioni interdittive**:

a. Interdizione dall'esercizio dell'attività;
b. sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
c. divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
d. esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
e. divieto di pubblicizzare beni o servizi.

I) REATI IN VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

Le fattispecie di reato di cui al presente capo sono state introdotte tra quelle contemplate dal Decreto con la L. 23 luglio 2009, n. 99. In particolare, si tratta di reati connessi all'utilizzo di tecnologie digitali, quali:

- la messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171 l.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione, qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione distribuzione vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171, l. 633/1941 comma 1);
- riproduzione, trasferimento su altro supporto distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche dati (art. 171, l. 633/1941 comma 2);
- abusiva duplicazione, riproduzione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contente fonogrammi o videogrammi di opere musicali cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti

telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore o di parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);

- mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies, l. 633/1941);
- fraudolenta produzione, vendita importazione, promozione installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati atti a decodificare trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, satellite, cavo, in forma analogica o digitale (art. 171-octies, l. 633/1941).

- Per tutte le ipotesi di reato sopra indicate il Decreto prevede a carico della società l'applicabilità di una sanzione pecuniaria **fino a 500 quote** e delle sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

m) REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Con il decreto legislativo 109/2012 la disciplina dei reati, alla cui commissione consegue la responsabilità dell'Ente, è stata ampliata con l'introduzione nel Decreto dell'art. 25-duodeces rubricato "I*mpiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*". Con tale riforma per la prima volta il legislatore utilizza lo strumento della responsabilità delle società per punire comportamenti in violazione delle norme sull'immigrazione e il lavoro. A tale intervento è seguita nel 2017 l'adozione di ulteriori misure e oggi l'art. 25-dodecies prevede che:

"*in relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite i 150.000 euro.*

*1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-*bis *e 3-*ter*, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.*

1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

*1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-*bis *e 1-*ter *del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno*".

L'art. 22, comma 12-bis del D.lgs. 286/1998, sanziona l'impiego di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso di soggiorno è scaduto o non rinnovato nei termini di legge, revocato od annullato, con la pena della reclusione da 6 mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, aumentate da un terzo alla metà se:

i) i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;

ii) i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
iii) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'art. 603-bis c.p. (comma che oltre a contemplare i casi sub i) e ii) prevede l'ulteriore ipotesi dell'aver esposto i lavoratori a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).
L'ente che impiega lavoratori stranieri non regolari è soggetto, qualora i dipendenti occupati si trovino in una delle condizioni di cui sopra, ad una sanzione **pecuniaria da 100 a 200 quote, per un massimo di 150.000,00 euro**.
L'art. 12 del T.U. Immigrazione, rubricato "disposizioni contro l'immigrazione clandestina" è dedicato ai delitti commessi da chi promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.
Per quel che concerne la responsabilità da reato delle società e degli enti i reati presupposto sono quelli di cui ai commi:
- **3, 3-bis e 3-ter** dell'articolo, ovvero quelli che prevedono che le condotte sopra indicate siano commesse nelle seguenti circostanze:
a) quando il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata sia stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata sia stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto sia stato commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto abbiano la disponibilità di armi o materie esplodenti.
Con pene aumentate se i fatti di cui sopra sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), ovvero se i fatti di cui ai commi 1 e 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.

- **5**, che prevede l'ipotesi di chi al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'art. 12, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del testo unico.

Come sopra indicato, si applicano all'ente le sanzioni **pecuniaria da 400 a 1.000 quote per i reati di cui ai commi 3, 3bis e 3 ter art. 12 D.lgs.286/1998 e da 100 a 200 quote per l'ipotesi di cui al comma 5, e in entrambi i casi le sanzioni interdittive previste dall'art. 9 comma 2 del D.lgs. 231/2001 per la durata non inferiore ad un anno**.

n) Altri reati

- **Reati transnazionali art. 10 legge 146/2006**

È reato transnazionale, ai sensi dell'art. 10 della legge 146/2006 il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:

a) sia commesso in più di uno Stato;

b) ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;

c) ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;

d) ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Le fattispecie incluse:

- associazione per delinquere, anche finalizzata al contrabbando di tabacchi, al traffico illecito di sostanze stupefacenti e immigrazione clandestina;
- associazione mafiosa;
- induzione a rendere o non rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- favoreggiamento personale.
- riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita;
- induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

- **Reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies del Decreto)**

Il D.P.R. n. 43 del 1973, c.d. Testo Unico Doganale regola l'intera materia doganale prevedendo norme a tutela del corretto pagamento dei dazi doganali, ovvero delle imposte indirette applicate sul valore dei prodotti e delle merci che circolano da uno stato all'altro.

Ai sensi dell'art. 34 del T.U. Doganale si considerano "diritti doganali" tutti quei diritti che la dogana è tenuta a riscuotere in forza di una legge, in relazione alle operazioni doganali. Fra i diritti doganali costituiscono "diritti di confine": i dazi di importazione e quelli di esportazione, i prelievi e le altre imposizioni all'importazione o all'esportazione previsti dai

regolamenti comunitari e dalle relative norme di applicazione ed inoltre, per quanto concerne le merci in importazione, i diritti di monopolio, le sovrimposte di confine ed ogni altra imposta o sovrimposta di consumo a favore dello Stato.

Le merci soggette ai diritti di confine sono, ai sensi dell'art. 36 del T.U., le merci estere, dalla loro destinazione al consumo entro il territorio doganale e, relativamente alle merci nazionali e nazionalizzate, dalla loro destinazione al consumo fuori del territorio stesso. Si intendono destinate al consumo entro il territorio doganale le merci estere dichiarate per l'importazione definitiva e si intendono destinate al consumo fuori del predetto territorio le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva. Restano escluse le merci nazionali e nazionalizzate dichiarate per l'esportazione definitiva se dette merci non sono uscite dal territorio doganale.

Si presume definitivamente immessa in consumo, fatta eccezione soltanto per i casi di cui all'art. 37 (merci distrutte o perdute e cali tecnici o naturali), la merce o parte di essa che sia stata indebitamente sottratta ai vincoli doganali o che comunque non sia stata presentata alle verifiche o controlli doganali nei termini prescritti o non sia stata rinvenuta all'atto delle operazioni predette.

Le fattispecie di contrabbando previste dal T.U. Doganale e per le quali quindi è prevista una responsabilità da reato degli enti sono le seguenti:

Art. 282 Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali; Art. 283 Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine; Art. 284 Contrabbando nel movimento marittimo delle merci; Art. 285 Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea; Art. 286 Contrabbando nelle zone extra-doganali; Art. 287 Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali; Art. 288 Contrabbando nei depositi doganali; Art. 289 Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione; Art. 290 Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti; Art. 291 Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea; Art. 291 bis Contrabbando di tabacchi lavorati esteri; Art. 292 Altri casi di contrabbando; l'art. 295 prevede altresì alcune circostanze aggravanti;

Contravvenzioni del Titolo VII Capo II, cioè ai fatti ivi previsti ma solo se superano i 10 mila euro di diritti di confine evasi (articoli 302 e seguenti)

N.B. con il D.lgs. 8/2016 le ipotesi di reato di contrabbando sopra indicate sono state depenalizzate in quanto punite con la sola pena pecuniaria, ad esclusione delle fattispecie di cui agli articoli 291-bis, 291-quater e 295, comma 2. Sicché in virtù del generico richiamo operato dal D.lgs. 57/2020 ai reati previsti dal D.P.R. 43/1973, oggi è prevista una responsabilità da reato degli Enti anche a fronte di ipotesi delittuose, che per l'agente sono depenalizzate e quindi oggetto di sola sanzione amministrativa.

Agli Enti in relazione alla commissione dei reati sopra indicati si applica la sanzione pecuniaria **fino a 200 quote** e nel caso in cui i diritti di confine dovuti superino i 100.000,00 euro la sanzione **fino a 400 quote**. È prevista altresì l'applicabilità delle sanzioni **interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e) del Decreto**.

SECONDA SEZIONE

Gli altri reati presupposto

La seguente sezione è dedicata ad una breve disamina delle altre fattispecie di reato presupposto individuate dal D.lgs. 231/01, non significative rispetto all'attività svolta dalla Gallmetzer Holding S.r.l..

a) DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

- **Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)**

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote** e per l'ipotesi di cui al 6° comma **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorquando tre o più persone costituiscono un'associazione di tipo mafioso. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (D.P.R. n. 309/1990, art. 74)**

Il delitto si configura allorquando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo, esportare, importare, acquistare, ricevere a qualsivoglia titolo o comunque illecitamente detenere sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;

- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Scambio elettorale di tipo mafioso (art. 416-ter c.p.)**

Il reato si realizza quando taluno ottenga la promessa di voti in occasione di consultazioni elettorali, avvalendosi del vincolo associativo mafioso e della condizione di assoggettamento e di omertà ad esso connesse, in cambio di erogazione di denaro. La pena prevista è quella della reclusione da sette a dodici anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)**

Ai sensi dell'art. 630 c.p. chiunque sequestra, ossia priva della taluno della libertà personale, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto come prezzo della liberazione è punito con la pena della reclusione da venticinque a trenta anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, esplosivi, armi clandestine e da sparo (407 comma 2 lett. a) n. 5 c.p.p.)**

Il reato punisce l'illegale fabbricazione, introduzione nello Stato la messa in vendita la cessione la detenzione in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra, clandestine e da sparo. Ai sensi dell'art. 23 della Legge n. 110/1975 sono considerate armi clandestine le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi dell'art. 7 della medesima legge (ossia le armi indicate nel catalogo nazionale delle armi) e le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui all'articolo 11 della legge 110/1975.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)**

Il delitto si configura allorquando taluno, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **fino a 500 quote**;

b) REATI CON FINALITÀ DI TERRORISMO ED EVERSIONE

L'articolo 3 della legge 14 gennaio 2003, n.7 ha introdotto nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-quater: tale norma dispone la responsabilità amministrativa degli enti in seguito ai delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali, ovvero dalla Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 9 dicembre 1999. L'art. 25-quater non contiene un elenco preciso dei reati, limitandosi a riferirsi ai "reati aventi finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico", di seguito si riportano, quindi, le fattispecie contemplate sia dal codice penale che dalle leggi speciali.

- **Delitti previsti dal codice penale**

Sono considerate con finalità di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese (ivi inclusi, generalmente, gli Stati esteri) o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia. (art. 270 sexies c.p. – Condotte con finalità di terrorismo).

Nell'ambito delle ipotesi previste dal codice penale, si possono citare:

- **Associazioni sovversive** (art. 270 c.p.) Promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato, ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato.
- **Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico** (art. 270 bis c.p.) Promuovere, costituire, organizzare, dirigere, finanziare o partecipare ad associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

La finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Assistenza agli associati** (art. 270 ter c.p.) Dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona che partecipa ad associazioni con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 quater c.p.) Arruolare una o più persone per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale** (art. 270 *quinquies* c.p.) Addestrare o comunque fornire istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza ovvero di sabotaggio di servizi pubblici essenziali, con finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

- **Condotte con finalità di terrorismo** (art. 270 *sexies* c.p.) Tenere condotte che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione, o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonché condotte definite terroristiche o commesse con finalità di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia.

- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione** (art. 280 c.p.) Per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attentare alla vita od all'incolumità di una persona.

- **Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi** (art. 280 bis c.p.) Per finalità di terrorismo, compiere qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali.

- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione** (art. 289 bis c.p.) Sequestrare una persona per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico.

- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello Stato** (art. 302 c.p.) Istigare a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

- **Cospirazione politica mediante accordo e mediante associazione** (artt. 304 e 305 c.p.) Accordarsi, ovvero associarsi al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato.

- **Formazione di banda armata, partecipazione alla stessa, assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata** (306 e 307 c.p.) Al fine di commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dal titolo del codice penale dedicato ai delitti

contro la personalità dello Stato, promuovere, costituire o organizzare una banda armata; dare rifugio o fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione ad una persona partecipe di cospirazione o di banda armata.

- **Delitti previsti dalle leggi speciali**

Accanto alle fattispecie disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione i reati previsti dalle disposizioni contenute in leggi speciali:

L'articolo 1 della legge 6 febbraio 1980, n.15 prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che esso sia stato commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ne consegue che qualsiasi delitto, previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'articolo 25-quater D.lgs. 231/2001, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente o altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella legge 10 maggio 1976, n. 342, in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

- **Violazione della Convenzione internazionale di New York**

L'articolo 2 della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, conclusa a New York il 9 dicembre 1999, prevede quanto segue:

"*Commette reato ai sensi della presente Convenzione ogni persona che, con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illecitamente e deliberatamente fornisce o raccoglie fondi nell'intento di vederli utilizzati, o sapendo che saranno utilizzati, in tutto o in parte, al fine di commettere:*

a) un atto che costituisce reato ai sensi e secondo la definizione di uno dei trattati enumerati nell'allegato (ad esempio, dirottamento di aeromobili, attentati contro personale diplomatico, sequestro di ostaggi, illecita realizzazione di ordigni nucleari, dirottamenti di navi, esplosione di ordigni)

b) ogni altro atto destinato ad uccidere o a ferire gravemente un civile o ogni altra persona che non partecipa direttamente alle ostilità in una situazione di conflitto armato quando, per sua natura o contesto, tale atto sia finalizzato ad intimidire una popolazione o a costringere un governo o un'organizzazione internazionale a compiere, o ad astenersi dal compiere, un atto qualsiasi.

Affinché un atto costituisca reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, non occorre che i fondi siano stati effettivamente utilizzati per commettere un reato di cui ai commi a) o b) del paragrafo 1.

Commette altresì reato chiunque tenti di commettere reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.

Commette altresì reato chiunque:

a) partecipa in quanto complice ad un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo;

b) organizza la perpetrazione di un reato ai sensi dei paragrafi 1 o 4 del presente articolo o dà ordine ad altre persone di commetterlo;

c) contribuisce alla perpetrazione di uno o più dei reati di cui ai paragrafi 1 o 4 del presente articolo, ad opera di un gruppo che agisce di comune accordo. Tale contributo deve essere deliberato e deve:

a) sia mirare ad agevolare l'attività criminale del gruppo o servire ai suoi scopi, se tale attività o tali scopi presuppongono la perpetrazione di un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo;

b) sia essere fornito sapendo che il gruppo ha intenzione di commettere un reato ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo".

Per i reati di cui al presente capo sono previste a carico della società le seguenti sanzioni:

Pecuniaria: **da 200 a 700 quote** per i reati puniti con la reclusione inferiore a 10 anni; **da 400 a 1.000 quote** per i reati puniti con la reclusione superiore a 10 anni o con l'ergastolo.

Interdittive: previste dall' articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno; interdizione definitiva se l'ente è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati.

c) REATI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE

- **Riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.)**

Per schiavitù si intende "*lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano gli attributi del diritto di proprietà o alcuni di essi".*

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno sfrutti o induca alla prostituzione, una persona di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote** per l'ipotesi di cui al comma 1 e **da 200 a 700 quote** per l'ipotesi di cui al comma 2;

- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per l'ipotesi prevista dal 1° comma dell'art. 600-bis c.p.

- **Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno, al fine di produrre materiale pornografico, sfrutta persone di età inferiore agli anni diciotto.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 800 quote** per l'ipotesi di cui ai commi 1 e 2 e **da 200 a 700 quote** per le ipotesi di cui ai commi 3 e 4;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per le ipotesi previste dai commi 1 e 2dell'art. 600-ter c.p.

- **Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico prodotto sfruttando persone minori degli anni diciotto. La pena prevista per il reato è la reclusione sino a tre anni e la multa non inferiore a 1.549 euro.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria **da 200 a 700 quote**.

- **Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)**

Il delitto in questione si configura allorquando taluno organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione in danno di minori.

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria **da 300 a 800 quote**.

- **Tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.)**

Per tratta di schiavi si intende ogni atto di cattura, acquisto o cessione di un individuo per ridurlo in schiavitù, ogni atto di acquisto di uno schiavo per venderlo o scambiarlo, ogni atto di cessione per vendita o scambio di uno schiavo acquistato per essere venduto, o cambiato, come pure, in genere, ogni atto di commercio o di trasporto di schiavi.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)**

Questo delitto, del quale può essere soggetto passivo soltanto una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, si realizza ogniqualvolta qualcuno, al di fuori dei casi enucleati dall'articolo precedente, acquista o aliena o cede uno schiavo.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 400 a 1.000 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2.

- **Adescamento di minorenni (609-undecies)**

La fattispecie in oggetto prevede che: "*Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter e 600-quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies e 609-octies, adesca un minore di anni sedici, è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione*".

Il Decreto prevede per tale fattispecie la sanzione pecuniaria **da 200 a 700 quote**.

- **Mutilazioni di organi genitali femminili**

La legge 9 gennaio 2006, n. 7 - Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile ha inserito l'articolo 25-quater.1, nell'ambito del D.lgs. 231/2001, contestualmente con la nuova previsione introdotta, con l'articolo 583 bis – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, nel codice penale.

Il reato si configura qualora**,** in assenza di esigenze terapeutiche, un soggetto cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. La pena è della reclusione da quattro a dodici anni.

In assenza di esigenze terapeutiche, chi provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle indicate nel periodo precedente, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente (articolo 583-bis codice penale) è punito con la pena della reclusione da tre a sette anni.

Il Decreto prevede per tale fattispecie le seguenti sanzioni:

- pecuniaria: **da 300 a 700 quote**;
- interdittive di cui all'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

- **Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art 603 bis c.p.)**

Con legge 29 ottobre 2016 n. 199, il legislatore ha introdotto la figura del reato in oggetto tra i reati presupposto per contrastare il fenomeno del c.d. caporalato, prevedendo oggi non solo la punizione dell'intermediario, ma anche del datore di lavoro e della società, che impiega lavoratori in condizione di sfruttamento. La fattispecie, che di seguito si riporta in trascrizione letterale, prevede degli indici legali di sfruttamento, quali la corresponsione di salari notevolmente più bassi di quelli di cui alla CCNL, la reiterata violazione delle norme di sicurezza e salute e sull'orario di lavoro, la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradante.

L'art. 603 bis c.p. prevede:

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno. Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"

L'art. 25-quinquies del D.lgs. 231/2001, come modificato dalla sopra richiamata legge, prevede per tale reato l'irrogazione alla società delle seguenti sanzioni:

- Pecuniaria da **400 a 1.000 quote**;

- Interdittive previste dall'art. 9, comma 2 per la durata non inferiore ad un anno. Infine, se la società o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di agevolare il reato in oggetto è prevista la sanzione dell'interdizione definitiva.

d) DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE

La legge 22/2022 del 9 marzo 2022, opera una riorganizzazione sistematica, nonché un'integrazione all'interno del Codice Penale, delle norme penali contenute nel D. Lgs. n. 42/2004 ("*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*"), mediante l'inserimento del titolo VIII-*bis*, rubricato "*Dei delitti contro il patrimonio culturale*", e composto da 17 nuovi articoli (da 518-*bis* a 518-*undevicies*).

Relativamente alle modifiche impattanti la responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 3 della Legge introduce all'interno del D. Lgs. n. 231/2001 il nuovo art. 25-*septiesdecies* "*Delitti contro il patrimonio culturale*", che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta dei seguenti reati, di cui al nuovo titolo VIII-*bis* del Codice Penale:

- **Furto di beni culturali (art. 518-bis *c*.p.),** punito con sanzione pecuniaria **da 400 a 900 quote**;
- **Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.),** punito con sanzione pecuniaria **da 200 a 500 quote**;
- **Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)**, punito con sanzione pecuniaria **da 400 a 900 quote**;
- **Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali** (**art. 518-octies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria **da 400 a 900 quote**;
- **Violazioni in materia di alienazione di beni culturali** (**art. 518-novies c.p.)**, punito con sanzione pecuniaria **da 100 a 400 quote**;
- **Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p**.), punito con sanzione pecuniaria **da 200 a 500 quote**;
- **Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p**.), punito con sanzione pecuniaria **da 200 a 500 quote**;
- **Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.),** punito con sanzione pecuniaria **da 300 a 700 quote**;
- **Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies 4)** punito con sanzione pecuniaria **da 300 a 700 quote**.

Ai sensi dell'art.10 del Codice dei beni culturali (d.lgs. n. 42 del 2004) sono beni culturali "*le cose immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli altri enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico*".

In caso di commissione dei suddetti delitti sono applicabili all'ente le sanzioni interdittive previste *ex* art. 9, co. 2, D. Lgs. n. 231/2001, per una durata non superiore a due anni.

Inoltre, viene introdotto il nuovo art. 25-duodevicies, rubricato "Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**"**, che amplia il catalogo dei reati presupposto con l'aggiunta delle ulteriori fattispecie di:

- **Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p**.), punito con sanzione pecuniaria **da 500 a 1000 quote**;
- **Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici** (**art. 518-terdecies c.p.)**, punito con sanzione pecuniaria **da 500 a 1000 quote**.

Con l'ulteriore applicazione, segnatamente alle suddette fattispecie, della sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, co. 3, D. Lgs. n. 231/2001, qualora l'ente o una sua unità organizzativa venga stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la loro commissione. Infine, la norma in esame prevede l'estensione della confisca allargata anche per i reati di *(i)* ricettazione di beni culturali, di *(ii)* impiego di beni culturali provenienti da delitto, di *(iii)* riciclaggio di beni culturali, di *(iv)* autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali.

e) REATI AMBIENTALI

Un primo collegamento tra la disciplina del Decreto e la normativa ambientale viene operato dal legislatore nel 2006, con un rinvio da parte dell'art. 192 del D.lgs. 152/2006 alla disciplina prevista dal Decreto Legislativo 231/2001. È solo, però, nel 2011, con il decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (con decorrenza 16 agosto 2011) che, in recepimento di due diverse direttive comunitarie (direttiva 2008/99/CE e direttiva 2009/123/CE), una parte consistente dei reati ambientali ha trovato spazio direttamente nel Decreto, all'art. 25 undecies.

Il panorama degli illeciti ambientali oggi inclusi nel Decreto 231 è vario e comprende condotte a danno di habitat, fauna e flora, reati in materia di smaltimento dei rifiuti, inquinamento delle acque, del suolo e dell'aria.

Di seguito l'elenco completo delle fattispecie con l'indicazione delle sanzioni comminabili alla società per ciascuno.

- **Abbandono e deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo e immissione di rifiuti nelle acque superficiali e sotterranee.**

Le fattispecie di cui all'oggetto è stata introdotta nel novero dei reati contemplati dal Decreto, attraverso il rinvio previsto dall'art.192, D.lgs. 152/2006 alla disciplina del Decreto 231/2001.

Si tratta di due differenti ipotesi di reato, l'abbandono incontrollato di rifiuti nel suolo e nel sottosuolo e l'abbandono incontrollato di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee.

L'art. 192 del D.lgs. 152/2006 prevede che:

"1. L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.
2. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.
3. Fatta salva l'applicazione della sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
4. Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni".
I reati in oggetto sono puniti sia a titolo di dolo che di colpa.

- **Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali protetti (art. 727 bis c.p.)**

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.*
Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4. 000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie".
Sanzioni: Pecuniaria **fino a 200 quote**.

- **Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)**

"*Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3. 000 euro*".
Sanzioni: Pecuniaria **fino a 200 quote.**

- **Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o superando i limiti consentiti; scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze per cui è imposto il divieto assoluto di sversamento.** (DLG. 152/2006 art. 137, commi 3,5 primo periodo e 13).

- **Art. 137 comma 3:** " *Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articolo 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni".*
- **Art. 137 comma 5, primo periodo:** "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, *chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità' competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro*".
- Art. 137 **comma 13:** "*Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente*".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Scarico di acque reflue industriali contenti sostanze pericolose in scarichi aperti senza autorizzazione o con autorizzazione revocata; superamento dei valori limite; inosservanza dei divieti di scarico nel suolo e sottosuolo; scarico diretto nelle acque sotterranee o nel sottosuolo.** (DLG. 152/2006 art. 137, commi 2,5 secondo periodo e 11)

- Art. 137, comma 2: "*Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro. (Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure*

continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro)".

- **Art. 137, comma 5, secondo periodo:** "*Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.*"

- Art. 137, comma 11: "*Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 è punito con l'arresto sino a tre anni. (art. 103. E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:*

a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3;

b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;

c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto;

d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli;

e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate;

f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto).

Art. 104 1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del

Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. (1)

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi:

a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi;

b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata".

Sanzioni: - Pecuniaria **da 200 a 300 quote**.

- Interdittive di durata non superiore a sei mesi

- **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi.** (DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera a) e 6 primo periodo)

- Art. 256, comma 1, lett. a): "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito:*
a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi".

- **Art. 256, comma 6, primo periodo:** "*Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro*".

Sanzioni: Pecuniaria **fino a 250 quote**.

- **Raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione; realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata; realizzazione di attività non consentite di miscelazione di rifiuti.** (DLG. 152/2006 art. 256, commi 1 lettera b), 3 primo periodo e 5).

- Art. 256, comma 1, lett. b): "*con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi*".

- Art. 256, comma 3, primo periodo: "*Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro*".

- Art. 256, comma 5: "*Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b*".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche solo in parte allo smaltimento di rifiuti pericolosi** (DLG. 152/2006 art. 256, comma 3 secondo periodo).

- Art. 256, comma 3, secondo periodo: "*Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi*".

Sanzioni: - Pecuniaria **da 200 a 300 quote**;

- Interdittive di durata non superiore a sei mesi.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio** (DLG. 152/2006 art. 257, comma 1)

- Art. 257, comma 1: "*Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro*".

Sanzioni: Pecuniaria **fino a 250 quote**.

- **Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio provocato da sostanze pericolose** (DLG. 152/2006 art. 257, comma 2).

-Art. 257, comma 2: "*Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose*".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari** (DLG. 152/2006 art. 258, comma 4).

- Art. 258, comma 4: "L*e imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto*".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del Reg. (CEE) 1993/259; spedizione di rifiuti elencati nell'all. II del medesimo regolamento** (DLG: 152/2006, art. 259, comma 1)

- Art. 259, comma 1: "*Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi*".

- Art. 26 Reg. 1993/259/CEE: "*Costituisce traffico illecito qualsiasi spedizione di rifiuti:*

a) effettuata senza che la notifica sia stata inviata a tutte le autorità competenti interessate conformemente al presente regolamento, o

b) effettuata senza il consenso delle autorità competenti interessate, ai sensi del presente regolamento, o

c) effettuata con il consenso delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frode,

d) non concretamente specificata nel documento di accompagnamento, o

e) che comporti uno smaltimento o un ricupero in violazione delle norme comunitarie o internazionali, o

f) contraria alle disposizioni degli articoli 14, 16, 19 e 21.

2. Se di tale traffico illecito è responsabile il notificatore, l'autorità competente di spedizione controlla che i rifiuti in questione:

a) siano ripresi dal notificatore o, se necessario dalla stessa autorità competente, all'interno dello Stato di spedizione, oppure, se ciò risulta impossibile,

b) vengano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti, entro un termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui l'autorità competente è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine eventualmente fissato dalle autorità competenti interessate.

In tal caso viene effettuata una nuova notifica. Gli Stati membri di spedizione e gli Stati membri di transito non si oppongono alla reintroduzione dei rifiuti qualora l'autorità competente di destinazione ne presenti motivata richiesta illustrandone le ragioni.

3. Se di tale traffico illecito è responsabile il destinatario, l'autorità competente di destinazione provvede affinché i rifiuti in questione siano smaltiti con metodi ecologicamente corretti dal destinatario o, se ciò risulta impossibile, dalla stessa autorità competente entro il termine di 30 giorni a decorrere dal momento in cui è stata informata del traffico illecito o entro qualsiasi altro termine fissato dalle autorità competenti interessate. A tale scopo esse cooperano, se necessario, allo smaltimento o al ricupero dei rifiuti secondo metodi ecologicamente corretti.

4. Quando la responsabilità del traffico illecito non può essere imputata né al notificatore né al destinatario, le autorità competenti provvedono, cooperando, affinché i rifiuti in questione siano smaltiti o ricuperati secondo metodi ecologicamente corretti. Tale cooperazione segue orientamenti stabiliti in conformità della procedura prevista all'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE.

5. Gli Stati membri adottano le appropriate misure legali per vietare e punire il traffico illecito".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti** (DLG: 152/2006, art. 260).

Art. 260: "*Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni;*

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all'articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente".

Sanzioni:

- Pecuniaria **da 300 a 500 quote** per il reato di cui al comma 1 e **da 400 a 800 quote** per il reato di cui al comma 2;
- Interdittive per una durata non superiore a sei mesi;
- Interdizione definitiva se l'ente o una sua organizzazione viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare il compimento dei reati in oggetto.

- **Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti.** (DLG. 156/2006, art. 260-bis, commi 6, 7 secondo e terzo periodo, 8 primo e secondo periodo).

- Art. 260-bis, comma 6: "*Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti*".

- Art. 260-bis, comma 7, secondo e terzo periodo: "*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa*

pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all' art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati".

- **Art. 260-bis, comma 8:** "*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale;*

La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote** - **da 200 a 300 quote** nel caso di cui al comma 8 secondo periodo.

- **Reato commesso da chi nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V del DLG 152/2006.** (DLG. 156/2006, art. 279, comma 5)

- Art. 279, comma 5: "*Nei casi previsti dal comma 2 (Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione) si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa*".

Sanzioni: Pecuniaria **fino a 250 quote**.

- **Importazione, esportazione o riesportazione di esemplari senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza non validi (cfr. reg. CE n. 338/97); omissione di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari; utilizzo degli esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi; trasporto o transito, anche per conto terzi di esemplari senza licenza o i certificati prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui al reg. CE 338/97; detenzione, utilizzo per scopi di lucro, acquisto, vendita, esportazione o detenzione per la vendita o per fini commerciali senza la prescritta autorizzazione. – gli illeciti di cui sopra si riferiscono agli illeciti di cui agli allegati A, B e C del Regolamento.** (Legge 7 febbraio 1992, n. 150)

- Art. 1, comma 1: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione".

- Art. 2, commi 1 e 2: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:*

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del

Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi".

- Art. 6, comma 4: "*Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157 è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica.) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni*".

- Art. 1, comma 2: "*In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto viene commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi*".

Sanzioni: Pecuniaria **fino a 250 quote** e **da 150 a 250 quote** in caso di recidiva.

- **Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisire una licenza o un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati** (Art. 3-bis L.150/1992).

- Art. 3-bis, comma 1: "*Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale*".

- Art. 16, par 1, lett. a), c), d), e) e l) del Reg. 338/97/CE: "*Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per garantire che siano irrogate sanzioni almeno per le seguenti violazioni del presente regolamento:*

a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;

c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;

e) omessa o falsa notifica all'importazione;

l) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento".

Sanzioni:

Pecuniaria:

- fino a duecentocinquanta quote per i reati per i quali è prevista la pena della reclusione non superiore nel massimo ad un anno;
- da centocinquanta a duecentocinquanta quote per la commissione di reati con pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- da duecento a trecento quote in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- da trecento a cinquecento quote se la pena è superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

- **Produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive di cui alla tabella A, allegata alla L. 549/1993. (Art. 3, sesto comma legge cit.)**

Art. 3, sesto comma: "*La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 3093/94.*

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge, fatto salvo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 3093/94.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti, in conformità alle disposizioni ed ai tempi del programma di eliminazione progressiva di cui al regolamento (CE) n. 3093/94, la data fino alla quale è consentito l'utilizzo di sostanze di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, per la manutenzione e la ricarica di apparecchi e di impianti già venduti ed installati alla data di entrata in vigore della presente

legge, ed i tempi e le modalità per la cessazione dell'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, e sono altresì individuati gli usi essenziali delle sostanze di cui alla tabella B, relativamente ai quali possono essere concesse deroghe a quanto previsto dal presente comma. La produzione, l'utilizzazione, la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione delle sostanze di cui alle tabelle A e B allegate alla presente legge cessano il 31 dicembre 2008, fatte salve le sostanze, le lavorazioni e le produzioni non comprese nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3093/94, secondo le definizioni ivi previste. [A partire dal 31 dicembre 2008, al fine di ridurre le emissioni di gas con alto potenziale di effetto serra, le limitazioni per l'impiego degli idroclorofluorocarburi (HCFC) nel settore antincendio, si applicano anche all'impiego dei perfluorocarburi (PFC) e degli idrofluorocarburi (HFC)].

4. L'adozione di termini diversi da quelli di cui al comma 3, derivati dalla revisione in atto del regolamento (CE) n. 3093/94, comporta la sostituzione dei termini indicati nella presente legge ed il contestuale adeguamento ai nuovi termini.

5. Le imprese che intendono cessare la produzione e l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella B, allegata alla presente legge, prima dei termini prescritti possono concludere appositi accordi di programma con i Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente, al fine di usufruire degli incentivi di cui all'articolo 10, con priorità correlata all'anticipo dei tempi di dismissione, secondo le modalità che saranno fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il Ministro dell'ambiente.

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito".

Sanzioni: Pecuniaria **da 150 a 250 quote**.

- **Riversamento in mare di sostanze inquinanti indicate negli all.ti I e II del D.lg. 202/2007; pena aggravata se la violazione causa danni permanenti alla qualità delle acque, flora e fauna.** (DLG. 202/2007)

- Art. 9,comma 1: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 → (Fatto salvo quanto previsto all'articolo 5, nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, è vietato alle navi, senza alcuna discriminazione di nazionalità, versare in mare le sostanze inquinanti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) → (sostanze inquinanti»: le sostanze inserite nell'allegato I (idrocarburi) e nell'allegato II (sostanze liquide nocive trasportate alla rinfusa) alla Convenzione Marpol 73/78), o causare lo sversamento di dette sostanze, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000*".

- Art. 8, comma 1: "*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro*

concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000".

- **Art. 9, comma 2:** "*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000*"

- Art. 8, comma 2: "*Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000*".

Sanzioni:

Pecuniaria:

- **fino a 250 quote** per il caso di cui all'art. 9, comma 1 del D.lgs. 202/2007;
- **da 150 a 250 quote** per i reati di cui agli art. 8, comma 1, e 9, comma 2;
- **da 200 a 300 quote** per il reato di cui all'art. 8, secondo comma.

Interdittive:

- per una durata di massimo 6 mesi n relazione ai reati di cui all'art. 8, commi 1 e 2.
- Interdizione definitiva nel caso in cui i reati di cui all'art. 8 commi 1 e 2 siano compiuti da un ente o unità organizzativa stabilmente utilizzati allo scopo di consentire o agevolare il compimento di detti reati.

- **Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)**

"*È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:*

1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del solo o del sottosuolo;*
2) *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: **da 200 a 600 quote**;
- Interdittive: tutte, per una durata non superiore a un anno.

- **Disastro ambientale (art. 452-quater)**

"*Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da*

cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) *L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;*
2) *L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
3) *L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata".

Ai sensi dell'art. 25 undecies del Decreto sono previste a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato le sanzioni:

- Pecuniaria: **da 400 a 800 quote**;
- Interdittive: tutte.

- **Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)**

"*Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo".

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria **da 200 a 500 quote**.

- **Traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)**

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiali ad alta radioattività.*

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) *Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;*
2) *Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

Se dal fatto deriva pericolo per la vito o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria **da 200 a 600 quote**.

- **Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)**

"*Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.*

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno die delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene si cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale".

Ai sensi dell'art. 25 *undecies* del Decreto è prevista a carico della società nel cui interesse e/o vantaggio sia commesso il reato la sanzione pecuniaria **da 300 a 1.000 quote**.

f) ALTRI REATI

- **reati di cui all'art. 12, L. n. 9/2013** (reati per gli enti che operano nella filiera degli olii vergini d'oliva)

- **reati di razzismo e xenofobia** art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001

Reati di cui all'art. 3, comma 3-bis della l. 13 ottobre 1975 n. 654: fattispecie commesse da chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e incita a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, qualora tali fatti siano commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 56.

Sanzioni:

- pecuniaria da **duecento a ottocento quote**.
- interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa siano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

- **REATI di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies)**

"1. In relazione alla commissione dei reati di cui agli articoli 1 e 4 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie: Per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; Per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera a), del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno".

Nello specifico, il delitto di frode sportiva (art. 1 L. 401/1989) incrimina "chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo" nonché "il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio, o ne accoglie la promessa".

L'art. 4 dello stesso articolato normativo contempla, invece, diverse fattispecie connesse all'esercizio, organizzazione, vendita di attività di giochi e scommesse in violazione di autorizzazioni o concessioni amministrative.

Sanzioni:

- pecuniaria:

a) per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote.

Interdittive.

- **Indebita percezione di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale mediante l'esposizione di dati o notizie falsi**

"Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640- bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria."

Il Decreto per il compimento di tale reato prevede l'applicazione sia della sanzione pecuniaria **fino a 500 quote**, sia delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2, lettere c), d), ed e). In caso di profitto di rilevante entità si applica la sanzione pecuniaria **da 200 a 600 quote**.

SEZIONE TERZA

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE E PRINCIPI DI CONTROLLO NELLE SPECIFICHE AREE DI RISCHIO

La presente parte speciale è dedicata all'analisi dei rischi inerenti i singoli reati presupposto sopra elencati rispetto alle specifiche funzioni e aree aziendali, che concretamente operano in Gallmetzer Holding S.r.l.. Per ciascuna tipologia di area e/o funzione aziendale sono indicate le principali attività sensibili, ovvero quelle in cui è anche solo ipoteticamente possibile che si ingeneri un rischio di compimento del reato, le funzioni aziendali che sono principalmente coinvolte nel processo, i reati presupposto che sono applicabili in relazione a tali aree/ funzioni in considerazione delle attività concretamente svolte dalla società. Vi saranno quindi reati che non sono considerati in ragione della loro non applicabilità in concreto.
Analizzato il contesto, segue la definizione delle procedure e dei protocolli, che tutti i destinatari del MOG sono tenuti a rispettare e applicare per prevenire i rischi di compimento dei reati individuati e da ultimo vengono suggerite in modo esemplificativo e non esaustivo le attività di controllo, che l'OdV dovrà porre in essere per garantire il buon funzionamento del MOG in ciascuna area di rischio.

a) Amministrazione e gestione del personale

Principali attività sensibili:

- Gestione del processo di selezione e assunzione del personale;
- Gestione anagrafica dei dipendenti;
- Gestione delle politiche retributive e premiali;
- Gestione dei rimborsi spesa e delle trasferte;
- Rilevazione di presenze, assenze, organizzazione dei turni, ferie, malattia, straordinari.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Amministrazione;
- Contabilità;.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. e di corruzione tra privati (sub 1-a);

- Reati societari (sub 1-b).
- Reati informatici e di trattamento illecito dei dati (sub 1-c);
- Delitti di criminalità organizzata (sub 2-m);
- Reato di cui all'art. 603-bis c.p. (sub 1-h);
- Reati in violazione delle norme antinfortunistiche (sub 1-g);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (sub 1-n);
- Reati tributari (sub 1-J).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione del personale, l'Amministratore Unico, il Procuratore di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana in materia di assunzione del personale e i CCNL;
- le convenzioni ILO e, in particolare, la Convenzione sull'età minima di ammissione al lavoro del 1973 e la Convenzione sulle forme peggiori di lavoro minorile del 1999;
- il Codice Etico

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- L'assunzione del personale e dei collaboratori deve avvenire attraverso procedure, che garantiscano la valorizzazione dei curricula e la rispondenza degli stessi alle caratteristiche previste per la funzione da ricoprire;
- i sistemi di remunerazione premianti ai dipendenti e ai collaboratori dovranno rispondere a quanto previsto dai CCNL ed essere improntati a obiettivi realistici e coerenti con le mansioni e le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- le note spese e i rimborsi dovranno essere formalmente approvati dalle figure aziendali preposte, le quali dovranno essere individuate secondo adeguati livelli autorizzativi;
- presenze e assenze dovranno essere monitorate attraverso strumenti anche elettronici che ne consentano la tracciabilità;
- le anagrafiche dei dipendenti dovranno essere accuratamente compilate e nei fascicoli personali dovrà essere tenuta traccia delle attività formative svolte dagli stessi conformemente a quanto previsto dalla normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dal presente MOG ex D.lgs. 231/2001.
- si dovrà considerare sempre prevalente la tutela dei lavoratori rispetto a qualsiasi considerazione economica;

- si dovrà favorire la realizzazione dei diritti sindacali o comunque di associazione e la collaborazione dei dipendenti alla gestione aziendale;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro somministrato si dovrà affidarsi a soggetti che garantiscano il rispetto di tutte le norme di sicurezza dei lavoratori e pagamenti secondo standard retributivi corrispondenti a quelli della CCNL specifica del settore di lavoro;
- in caso di appalto o subappalto dovranno essere inserite apposite clausole contrattuali con cui le controparti si impegnino a rispettare i principi e le procedure incluse nel presente Modello nel trattamento dei propri dipendenti nell'ambito dei rapporti contrattuali con Gallmetzer Holding S.r.l. e a garantire il rispetto della normativa di cui al T.U. Sicurezza;
- verificare al momento dell'assunzione e durante lo svolgimento di tutto il rapporto lavorativo che eventuali lavoratori provenienti da paesi terzi siano in regola con il permesso di soggiorno e, in caso di scadenza dello stesso, abbiano provveduto a rinnovarlo;
- nel caso in cui si faccia ricorso al lavoro interinale mediante apposite agenzie, assicurarsi che tali soggetti si avvalgano di lavoratori in regola con la normativa in materia di permesso di soggiorno e richiedere espressamente l'impegno a rispettare il Modello.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'O.d.V. verificherà a campione il rispetto di quanto disposto dai Contratti Collettivi, e dai protocolli sopra indicati, concentrandosi in particolare sui seguenti aspetti:

- Gestione rimborsi spesa e premi;
- Formazione del personale in materia di sicurezza, sul D.lgs. 231/2001 e sul MOG;
- Presenza di idonee previsioni contrattuali in appalti e sub appalti;
- Rispetto della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

b) Amministrazione, contabilità e bilancio

Principali attività sensibili:

- Gestione del processo di selezione dei fornitori;
- Gestione anagrafica fornitori e clienti;

- Predisposizione di comunicazioni e prospetti informativi riguardanti la situazione economica, patrimoniale e finanziaria Gallmetzer Holding S.r.l., ivi inclusi i bilanci e le eventuali relazioni periodiche;
- rilevazione, registrazione e rappresentazione dell'attività di impresa nelle scritture contabili, nei bilanci, nelle relazioni e in altri documenti d'impresa;
- documentazione, archiviazione e conservazione delle informazioni relative all'attività d'impresa;
- destinazione degli utili;
- gestione dei rapporti con i soci e con eventuali Revisori;
- gestione spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi;
- consulenze;
- formazione e deliberazione di budget.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- Amministrazione - contabilità;

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. e di corruzione tra privati (sub 1-a);
- Reati societari (sub 1-b);
- Reati informatici e di trattamento illecito dei dati (sub 1-c);
- Delitti di criminalità organizzata (sub 2-o);
- Reati di riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (sub 1-h);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione amministrativa, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. . (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico;
- il sistema di controllo interno, e, quindi, le procedure/linee guida aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura organizzativa aziendale e il sistema di controllo della gestione;

- le norme inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario;
- i principi contabili nazionali e internazionali.

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci e ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- salvaguardare il regolare funzionamento della Società e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno ed esterno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede, tutte le comunicazioni previste dalla legge nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno e da questi richieste, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni da questi esercitate;
- è fatto divieto di rappresentare o trasmettere, per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- è vietato porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione;
- è vietato omettere di effettuare, con la dovuta completezza, accuratezza e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi nei confronti dei soggetti che esercitano il controllo contabile esterno, nonché omettere la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dai predetti soggetti;
- Tutte le operazioni sul capitale sociale di Gallmetzer Holding S.r.l.- nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto delle regole di corporate governance e delle procedure aziendali all'uopo predisposte.
- non vi deve essere identità soggettiva tra coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono dare evidenza contabile delle operazioni decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplare dal sistema di controllo interno;
- i documenti riguardanti l'attività di impresa devono essere archiviati e conservati, a cura della funzione competente, con modalità tali da non permettere la modificazione successiva, se non con apposita evidenza;

- devono essere previste specifiche regole per disciplinare il processo di fatturazione e il monitoraggio delle note di credito;
- deve essere prevista specifica procedura per la verifica di congruenza tra i dati di fatturazione e le prestazioni attive o passive oggetto della fattura e la reale esistenza della controparte commerciale, prima della registrazione di ogni fattura in contabilità;
- l'anagrafica dei fornitori e dei clienti deve essere tenuta con completezza;
- l'accesso a tale anagrafica per modifica ed eliminazione deve essere limitato ai soli soggetti espressamente indicati per tale funzione;
- qualora il servizio di archiviazione e/o conservazione dei documenti sia svolto, per conto della Società, da un soggetto ad essa estraneo, il servizio deve essere regolato da un contratto nel quale si preveda, tra l'altro, che il soggetto che presta il servizio alla Società rispetti specifiche procedure di controllo idonee a non permettere la modificazione successiva dei documenti archiviati, se non con apposita evidenza;
- l'accesso ai documenti, di cui ai punti precedenti, già archiviati sia sempre motivato e consentito solo al soggetto competente in base alle norme interne, o a suo delegato, a soggetti eventualmente incaricati della revisione, o all'Organismo di Vigilanza;
- la scelta dei consulenti contabili esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e, in riferimento a essi sia motivata la scelta;
- la scelta dei fornitori deve avvenire secondo quanto previsto dal successivo paragrafo;
- è vietato utilizzare per operazioni inerenti alle attività sociali conti correnti non intestati alla società;
- è vietato utilizzare valute virtuali e libretti al portatore;
- è vietato registrare operazioni contabili su supporti informatici esterni e separati rispetto ai server dove è tenuta la contabilità generale della società, salvo si tratti di operazioni di back up e vi sia idonea procedura a riguardo.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- incontra periodicamente gli organi sociali deputati al controllo economico-contabile;
- Esamina i bilanci e le relazioni agli stessi;
- Verifica a campione le anagrafiche fornitori e clienti e le scritture contabili;
- Può disporre indagini sull'affidabilità delle controparti commerciali.

c) Gestione acquisti di beni e servizi

Principali attività sensibili:

- Gestione del processo di selezione dei fornitori di beni e servizi;
- Valutazione delle qualifiche e dell'affidabilità dei fornitori;
- Gestione anagrafica fornitori;
- Gestione dei contratti con i fornitori;
- Verifiche di corrispondenza tra quanto acquistato e ricevuto;
- Verifica della rispondenza tra il servizio contrattualizzato e il servizio effettivamente prestato.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- Acquisti;
- Area Contabile.

Reati potenzialmente applicabili:

- Corruzione tra privati (sub 1-a);
- Delitti di criminalità organizzata (sub 2-o);
- Reati contro l'industria e il commercio (sub 1-e);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (sub 1-h);
- Reati in violazione del diritto d'autore (sub 1-m);
- Reati tributari (sub 1-j);
- Delitti contro il patrimonio culturale (sub 2-r).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico.

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- La scelta dei fornitori avvenga sempre sulla base di criteri predefiniti e con predisposizione di liste di fornitori qualificati per ciascun servizio / bene;
- sia controllata l'effettiva esistenza e operatività del fornitore (attraverso acquisizione di visura camerale, verifica della presenza di addetti, del fatturato ecc.) e la sua reputazione e solidità economica (es. rating di legalità, possesso di specifiche certificazioni, procedure concorsuali, protesti, dati pregiudizievoli pubblici);
- vi sia la coerenza tra l'oggetto dell'attività del fornitore con quanto fatturato;
- sia verificata la sussistenza di un rapporto effettivo tra fornitore e interlocutore, che gestisce per suo conto la transazione commerciale (ruolo in azienda, possesso di e-mail aziendale);
- vi sia rispondenza dei prezzi ai prezzi di mercato;
- per ciascun acquisto/fornitura/servizio superiore a euro 5.000,00 sia prevista la richiesta di più preventivi;
- l'anagrafica dei fornitori e dei clienti deve essere tenuta con completezza;
- la scelta dei consulenti esterni avvenga sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza e in riferimento a essi sia motivata la scelta; siano verificate qualifiche e appartenenza ad ordini professionali dei medesimi e i pagamenti in favore degli stessi avvengano solo in presenza di un contratto scritto e di fatturazione dettagliata dell'attività svolta;
- nel caso di acquisti di software o in ogni caso di acquisto di prodotti protetti da diritti di privativa industriale (marchi, brevetti, disegni), o da diritto d'autore sia verificato si tratti di prodotti originali e che il fornitore sia titolare delle idonee licenze per la commercializzazione.
- gli acquisti di cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico, dovranno essere effettuati solo a seguito di adeguata verifica della titolarità del bene e attraverso rivenditore autorizzati. Ogni acquisto dovrà essere segnalato all'O.d.V.;
- nei contratti di fornitura di beni e servizi sia sempre inserita idonea clausola anche risolutiva che imponga alla controparte il rispetto del MOG ex D.lgs. 231/2001 aziendale, della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro, della normativa ambientale, della normativa in materia di impiego di immigrazione e di impiego di personale extracomunitario e che imponga l'obbligo di corrispondere retribuzioni in linea con quanto previsto dai CCNL e provinciali applicabili.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Verifica a campione le anagrafiche fornitori e clienti e le scritture contabili;
- Può disporre indagini sull'affidabilità delle controparti commerciali;
- Verifica la presenza nei contratti di idonee clausole 231.

d) Gestione dei rapporti con la P.A., omaggi, regali e donazioni liberali

Principali attività sensibili:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, licenze, provvedimenti amministrativi occasionali / ad hoc necessari allo svolgimento di attività tipiche aziendali o di attività strumentali ad essa nonché per la cura di adempimenti quali comunicazioni, dichiarazioni o deposito di atti e documenti, pratiche, ecc. e per le verifiche / accertamenti / procedimenti sanzionatori che ne derivano;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (ad es. adempimenti collegati al D.lgs. n. 81/2008-TUS) e per la gestione di adempimenti, verifiche e ispezioni relative alla produzione di rifiuti di qualsivoglia natura o produzione di inquinamento acustico/atmosferico;
- gestione di trattamenti previdenziali del personale e gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente alle categorie protette la cui assunzione è agevolata;
- gestione degli accertamenti / ispezioni da parte dei soggetti pubblici a ciò deputati;
- gestione delle attività di acquisizione e/o gestione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti, garanzie concesse da soggetti pubblici;
- predisposizione di documenti contabili, dichiarazioni dei redditi o dei sostituti d'imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione dei tributi in genere;
- gestione di spese di rappresentanza, liberalità, sponsorizzazioni e omaggi.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- Direzione Amministrativa.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub 1-a);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (sub 1-h);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione dei rapporti con la P.A., i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- i principi codificati dall'OCSE nella "Good Practice Guidance on Internal Control, Ethics and Compliance", adottata il 18 febbraio 2010, nell'ambito del piano di lotta alla corruzione internazionale;
- il Codice Etico.

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni è riservata a soggetti muniti di apposita procura scritta o, per singoli atti, a soggetti all'uopo incaricati sempre a mezzo di autorizzazione scritta;
- la previsione la tracciabilità di tutti i contatti con la Pubblica Amministrazione intercorsi prima, durante e dopo le verifiche ispettive e/o gli accertamenti;
- la verifica della documentazione inviata o fornita alla Pubblica Amministrazione nel corso della verifica e/o accertamento prevedendo un duplice controllo (tra chi la predispone e chi la autorizza) al fine di garantire la completezza, correttezza e veridicità dei dati comunicati;
- la previsione di un report all'Organismo di Vigilanza ogni qualvolta un Destinatario è chiamato a rendere dichiarazioni avanti l'Autorità giudiziaria con indicazione del motivo della chiamata e della funzione aziendale a cui si è rapportato prima e/o dopo la chiamata;
- partecipazione alle ispezioni/verifiche giudiziarie, tributarie e amministrative dei soggetti a ciò espressamente delegati e, se possibile, devono essere almeno in due. I verbali redatti dalle pubbliche autorità dovranno essere diligentemente conservati a cura della funzione aziendale e/o Organo Sociale che ha la responsabilità di seguire l'ispezione/verifica. Ove opportuno, ai verbali delle autorità procedenti la funzione interessata potrà aggiungere verbali o rapporti ad uso aziendale interno. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, anche l'OdV ne deve essere tempestivamente informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione e/o dell'Organo Sociale coinvolto;
- la scelta dei fornitori / consulenti dovrà avvenire secondo le modalità di cui al paragrafo precedente;
- i pagamenti degli oneri retributivi e contributivi del personale devono avvenire secondo quanto previsto dai CCLN applicabili e nel rispetto delle procedure di cui al paragrafo a);
- la gestione degli adempimenti fiscali avvenga secondo quanto previsto dal successivo paragrafo e);

- è fatto divieto di:

a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

b) richiedere e/o usare contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, dalla P.A., da altri Enti pubblici o dall'UE, mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute;

c) destinare eventuali somme ricevute da Organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazione, contributo e finanziamento per scopi diversi da quelli a cui erano destinati;

d) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della UE;

e) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per Gallmetzer Holding S.r.l. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;

f) promettere e/o versare somme, promettere e/o concedere beni in natura e/o altri benefici e/o utilità nei rapporti con Rappresentanti delle forze politiche e/o di associazioni portatrici di interessi collettivi, per promuovere o favorire interessi della società anche a seguito di illecite pressioni;

g) assumere risorse provenienti dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbiano ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

- sia previsto l'inserimento nel contratto con eventuali società esterne, che supportino la Società nelle eventuali richieste di finanziamenti di una clausola di rispetto del Codice etico e del Modello adottato dalla Società che abbia quale effetto la risoluzione del contratto stesso in caso di sua violazione;

- dovranno essere previste idonee procedure per la gestione dei contratti di sponsorizzazione e delle donazioni;

- i contratti di sponsorizzazione dovranno essere redatti per iscritto, la controparte dovrà essere individuata sulla base di quanto previsto dalla procedura sub par c) e dovrà essere fatta una preventiva verifica di benchmarking relativa al costo della sponsorizzazione stessa.

- le donazioni di beneficienza o altre liberalità potranno essere rivolte solo ad associazioni senza scopo di lucro di cui sia conosciuta la finalità e previa verifica dell'assetto organizzativo.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Verifica le richieste di finanziamenti, contributi pubblici;
- Esamina i verbali ispettivi di enti pubblici;
- Controlla donazioni, omaggi e sponsorizzazioni.

e) Gestione degli adempimenti fiscali

Principali attività sensibili:

- Adempimenti fiscali, calcolo, elaborazione e trasmissione delle dichiarazioni fiscali;
- Gestione dei rapporti con la P.A.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione Amministrativa;
- Contabilità;

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub 1-a);
- Reati societari (sub 1-b);
- Reati informatici (sub 1-c);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (sub 1-h);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione delle dichiarazioni fiscali, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico;

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- L'assunzione di impegni, la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e la partecipazione ad attività ispettive e di controllo dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito nel paragrafo d);
- la contabilità dovrà essere tenuta secondo quanto previsto nel paragrafo sub b);
- gli adempimenti in materia fiscale dovranno essere monitorati tramite appositi scadenziari;
- le funzioni competenti nella redazione delle dichiarazioni fiscali dovranno avere specifica formazione in materia e dovrà essere favorita la formazione continua in relazione agli aggiornamenti legislativi e amministrativi in materia;
- dovrà essere individuata specifica funzione aziendale con il compito di eseguire i controlli sull'esattezza dei calcoli delle imposte anche con l'ausilio di consulenti esterni;
- la sottoscrizione delle dichiarazioni dovrà avvenire solo previa formale approvazione da parte del soggetto incaricato del controllo di esattezza;
- la scelta dei consulenti in materia fiscale dovrà avvenire secondo quanto previsto nel paragrafo sub c).

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Verifica a campione le dichiarazioni fiscali della società.

f) Gestione degli adempimenti legali

Principali attività sensibili:

- Contenziosi civili, amministrativi, tributari, penali;
- Gestione dei rapporti con la P.A.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione
- Ufficio legale.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub 1-a);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione dei contenziosi e delle attività dell'ufficio legale, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico.

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- L'assunzione di impegni, la gestione dei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e la partecipazione ad attività ispettive e di controllo dovrà avvenire conformemente a quanto stabilito nel paragrafo d);
- la contabilità dovrà essere tenuta secondo quanto previsto nel paragrafo sub b);
- l'amministrazione dovrà relazionare periodicamente l'O.d.V. in relazione ai contenziosi civili, amministrativi, penali e tributari che coinvolgano la società, gli amministratori, il direttore o collaboratori della stessa, per fatti inerenti l'attività sociale.
- gli incarichi a legali esterni dovranno essere in linea con le previsioni di cui al paragrafo c) sulla scelta dei consulenti/fornitori.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- In caso di segnalazione di contenziosi potrà chiedere sia all'ufficio legale, che ai legali esterni eventualmente incaricati tutte le informazioni necessarie alla valutazione dei rischi inerenti i reati presupposto.

g) Gestione della tesoreria e dei flussi finanziari

Principali attività sensibili:

- Gestione della cassa;
- esecuzione delle operazioni bancarie e accesso ai conti correnti bancari;
- gestione incassi e pagamenti;
- gestione carte di credito.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione Amministrativa;
- Contabilità.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub 1-a);
- Reati societari (sub 1-b);
- Reati informatici (sub 1-c);
- Reati di falso (sub 1-d);
- Delitti di criminalità organizzata (sub 2-o);
- Reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio (sub 1-h);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (sub 1-l);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione della tesoreria e della cassa, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico.
- le procedure per il versamento dei contanti e degli assegni e per la compilazione delle buste (allegate sub doc. 4 al presente MOG).

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- nessun pagamento di norma deve essere effettuato in contanti oltre la soglia di euro 500,00, salvo specifica preventiva autorizzazione da parte degli Amministratori;
- deve essere istituito un registro delle figure aziendali autorizzate all'uso delle carte di credito, con indicazione dei relativi limiti di utilizzo;
- le funzioni aziendali autorizzate all'uso delle carte di credito devono rendicontare le spese effettuate con le stesse;
- deve essere chiara l'identificazione dei soggetti aziendali delegati ad effettuare i pagamenti tramite home banking e ad utilizzare le credenziali d'accesso a detto sistema;
- deve esservi segregazione dei ruoli tra chi autorizza i pagamenti, chi li esegue e chi verifica le evidenze contabili degli stessi.
- pagamenti nei confronti di fornitori potranno avvenire solo a seguito delle verifiche di cui al paragrafo c) in materia di gestione degli acquisti e di beni e sub paragrafo b) in materia di gestione contabile;
- ciascun movimento di cassa deve essere registrato attraverso apposito programma informatico / registro;
- deve essere fatta con scadenza periodica definita la conta fisica dei valori presenti nella cassa contante e la conseguente riconciliazione tra saldo fisico e contabile;
- non sono ammesse operazioni con uso di valute virtuali;
- i rimborsi di spese e trasferta in favore dei dipendenti dovranno essere effettuati secondo le regole previste dalla contrattazione collettiva aziendale e in busta paga. Non sono ammessi rimborsi in contante;
- operazioni finanziarie verso l'estero ed in particolare verso paesi inclusi nell'elenco dei paesi black list, o in paesi dove la corruzione è diffusa andranno preventivamente verificate attraverso apposite due diligence, dovranno essere approvate per iscritto dalla direzione e dovranno essere segnalate all'OdV;
- coloro i quali gestiscono pagamenti in contanti sono tenuti ad effettuare un monitoraggio sulle banconote ricevute, al fine di individuare banconote sospette di falsità, attraverso l'utilizzo di apparecchiature di selezione e accettazione delle banconote, oppure attraverso l'analisi manuale delle banconote come da addestramento ricevuto;
- i soggetti preposti all'acquisto e utilizzo di valori di bollo dovranno acquistarli solo da rivenditori autorizzati.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Verifica a campione i pagamenti, la gestione delle carte di credito;

- verifica le operazioni finanziarie con l'estero.

h) Gestione dei sistemi informativi

Principali attività sensibili:

- Gestione delle infrastrutture IT, politiche di sicurezza dei dati e delle infrastrutture;
- Uso di software e banche dati;
- Accesso a reti informatiche aziendali ed esterne;
- Gestione degli strumenti informatici da parte degli utenti;

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione Amministrazione
- IT

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub. 1-a);
- Reati informatici (sub 1-c);
- Reati in violazione del diritto d'autore (sub 1-m).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione delle infrastrutture tecnologiche, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico;
- le misure di sicurezza previste dalla procedura aziendale per l'utilizzo degli strumenti informatici;

Inoltre, dovranno essere seguiti i seguenti principi:

- gli strumenti informatici aziendali dovranno essere utilizzati nel rispetto delle procedure previste;
- tutti gli utenti sono tenuti a verificare periodicamente le proprie credenziali utente (id. e password);
- non potrà essere consentito l'accesso ad aree riservate e a locali tecnici a soggetti non autorizzati;

- navigare in internet e utilizzare la posta elettronica attraverso i sistemi informativi aziendali in coerenza con i protocolli interni di sicurezza, evitando in ogni caso la navigazione in siti a rischio, qualora non strettamente necessaria per lo svolgimento delle proprie attività;
- garantire, nei limiti delle proprie attribuzioni, la sicurezza delle infrastrutture tecnologiche societarie;
- ai fornitori di sistemi software, hardware e sistemi di networking è richiesto il rispetto dei principi contenuti nel presente Modello e nell'allegato Codice etico, attraverso sottoscrizione di apposito impegno contrattuale;
- ai consulenti fiscali e del lavoro che detengano password di accesso a sistemi informatici pubblici per conto della società dovrà essere richiesta la sottoscrizione di apposito impegno contrattuale al rispetto del presente Modello;
- è fatto divieto di:
  a) porre in essere condotte miranti all'accesso, anche a mezzo di terzi, di sistemi informatici altrui al fine di acquisire abusivamente informazioni e codici di accesso, al fine di rendere pubbliche informazioni riservate, nonché allo scopo di danneggiare detti sistemi;
  b) distruggere o alterare documenti informatici aventi finalità probatoria;
  c) utilizzare o installare programmi diversi da quelli utilizzati e indicati dai responsabili dei settori informativi aziendali;
  d) aggirare o manomettere i sistemi di controllo installati sui computer aziendali, quali ad esempio antivirus, firewall ecc.;
  e) lasciare il proprio personal computer incustodito non protetto da password;
  f) rivelare ad altri, escluso il personale addetto ai sistemi informatici della società, i propri dati di accesso al sistema aziendale (id. e password);
  g) entrare nella rete aziendale con id. e password diversi dai propri;
  h) detenere o diffondere abusivamente codici di accesso a sistemi informatici di terzi o di enti pubblici;
  i) copiare e diffondere banche dati.

- Il responsabile dei sistemi informativi aziendali, oltre agli obblighi di cui sopra, deve:

a) verificare periodicamente la sicurezza della rete e dei sistemi aziendali sia sotto il profilo applicativo, che quello infrastrutturale;
b) applicare i sistemi atti ad assicurare l'aggiornamento delle password dei singoli utenti;
c) identificare le potenziali vulnerabilità dei sistemi di controllo della rete aziendale e aggiornare i sistemi di sicurezza;
d) valutare la corretta implementazione del sistema di deleghe e poteri a livello di sistema informativo, verificando il rispetto dei diversi livelli di abilitazione di sistema dei singoli soggetti;
e) monitorare l'accesso al sistema da parte di terzi;

f) verificare periodicamente le licenze software e monitorarne le scadenze attraverso apposito scadenziario;
g) controllare che i programmi software installati siano originali o opensource;
h) informare l'OdV di qualsiasi irregolarità riscontrata che possa condurre al compimento di uno dei reati di cui al presente paragrafo.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Incontra periodicamente il responsabile dei sistemi informatici per verificare la sicurezza della rete.

i) Gestione della salute e sicurezza sul lavoro

Principali attività sensibili:

- adeguatezza del modello ex art.30 81/2008 (modello di gestione dei rischi);
- Tenuta delle nomine dei soggetti previsti dal D.lgs. 81/08;
- Tenuta dei corsi di formazione in merito al D.lgs. 81/08;
- Tenuta del documento di valutazione dei rischi aziendali (DVR);
- Tenuta e aggiornamento della documentazione inerente la gestione delle emergenze;
- Tenuta e aggiornamento della documentazione sanitaria;
- Tenuta della documentazione di prevenzione e gestione degli incendi;
- Consegna dei Dispositivi di Prevenzione Individuali (DPI).

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- RSPP;

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub. 1-a);

- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sub 1-g).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione degli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico;
- I DVR (allegati sub doc. 3 al Modello);

Inoltre, dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:

- controllare che le misure di prevenzione e protezione programmate o previste siano rispettate dai soggetti sottoposti alla propria direzione e sollecitare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, per coloro che non rispettino le procedure;
- dare la possibilità ai Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza, nel rispetto delle norme di legge in materia, di accedere alla documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché la possibilità di chiedere informazioni e chiarimenti al riguardo;
- far sottoporre gli ambienti di lavoro a visite e valutazioni da parte di soggetti in possesso dei requisiti di legge e di adeguata formazione tecnica, quali in particolare il Medico Competente ed altri esperti esterni;
- favorire e promuovere l'informazione e la formazione interna in tema di rischi legati allo svolgimento del lavoro, con specifico riguardo alle regole di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori;
- le scadenze in materia di formazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 81/2008 siano gestite attraverso appositi scadenziari dotati di alert;
- sia messa a disposizione dell'OdV copia sempre aggiornata del Documento di Valutazione dei Rischi e statistiche annuali degli infortuni occorsi;
- vengano periodicamente individuati dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione i rischi in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro, tenendo in adeguata considerazione: la struttura aziendale, la natura delle attività, l'ubicazione dei locali e delle aree di lavoro, l'organizzazione del personale;
- venga aggiornato, periodicamente ed in occasione di significative modifiche organizzative, il documento di valutazione dei rischi, redatto ai sensi del Testo Unico sulla Sicurezza;
- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nella valutazione dei rischi adotti criteri oggettivi, documentabili e ripetibili, considerando, per ogni specifico rischio come sopra individuato, la probabilità di

accadimento, la dimensione dell'impatto del danno possibile, i risultati di rilievi ambientali e la storia degli infortuni verificatisi nello svolgimento della specifica attività;

- il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione proponga e diffonda adeguate procedure volte alla tutela della sicurezza sul lavoro e alla tutela dell'igiene e salute sul lavoro, nonché le indicazioni sulle adeguate misure di prevenzione e protezione da adottare, tenendo in adeguata considerazione quanto descritto nei punti precedenti la normativa vigente in materia di sicurezza e tutela dell'igiene e salute sul lavoro;
- Nei contratti di appalto, sub appalto e somministrazione di lavoro siano previste specifiche clausole che impongano il rispetto della disciplina di cui al T.U. sicurezza, del MOG e l'analisi dei rischi interferenziali;
- alle ispezioni giudiziarie ed amministrative (es. relative al Testo Unico sulla Sicurezza, ecc..) devono partecipare i soggetti espressamente delegati. L'Organismo di Vigilanza dovrà essere prontamente informato sull'inizio di ogni attività ispettiva, mediante apposita comunicazione interna, inviata a cura del Direttore/o Funzione aziendale di volta in volta interessata. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione devono essere redatti appositi verbali che verranno conservati dall'Organismo di Vigilanza;

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

In particolare, L'OdV:

- Incontra periodicamente il RSPP e il RLS e riceve da questi tutte le informazioni rilavanti;
- Esamina le statistiche infortuni;
- Monitora la formazione dei dipendenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

j) Gestione dei rifiuti

Principali attività sensibili:

- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.lgs. 152/06 art. 256 Co. 1);
- Smaltimento di rifiuti in proprio e/o attraverso una società terza;
- Stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti;
- Tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- Magazzinieri.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati contro la P.A. (sub. 1-a);
- Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (sub 1-g);
- Reati ambientali (sub 2-q).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione degli aspetti ambientali, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico;

Inoltre, dovranno essere posti in essere i seguenti adempimenti:

- la tracciabilità delle operazioni di smaltimento dei rifiuti secondo l'osservanza delle disposizioni normative in materia;
- la chiara e precisa tenuta/compilazione dei registri;
- preliminarmente ad ogni attività di trattamento dei rifiuti gli stessi devono essere identificati:

  a) per origine (URBANI / SPECIALI – tra cui rifiuti da lavorazioni industriali, da attività di recupero, fanghi di trattamento acque, rifiuti da demolizione, rifiuti da attività agro-industriali);

  b) per pericolosità (PERICOLOSI / NON PERICOLOSI).

  Quindi i rifiuti sono identificati mediante un codice a sei cifre (Codice CER) e per determinare il codice CER applicabile al singolo rifiuto è necessario verificare l'elenco codici in vigore ai sensi della normativa (Decisione 2014/955/UE) secondo uno schema a fasi:

  fase 1: identificare la fonte che genera il rifiuto (da 01 a 12 o da 17 a 20 -esclusi codici ----99)

  fase2: se nessuno dei codici precedenti è adatto esaminare i capitoli 13, 14 e 15;

  fase 3: se i codici precedenti non sono adeguati esaminare il capitolo16;

  fase 4: se non è possibile la classificazione nei termini precedenti si utilizza il codice 99 (rifiuti altrimenti non specificati) preceduto dalle cifre del capitolo corrispondente all'attività identificata nella fase 1.

  I rifiuti che nell'elenco sono contraddistinti da asterisco (*) sono pericolosi.

È quindi fatto divieto di abbandono e deposito incontrollati di qualsiasi tipologia di rifiuti sul suolo e nel suolo così come la loro immissione nelle acque;

il deposito temporaneo, ovvero il raggruppamento dei rifiuti preliminare alla raccolta nel luogo in cui sono prodotti, è consentito solo nei limiti di cui all'art. 183 comma, lett. bb del D.lgs. 152/2006 e, quindi, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché' il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute – in particolare con la previsione di idonea etichettatura ed eventuale cartellonistica e idonei strumenti di contenimento e protezione dagli agenti atmosferici;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

la redazione dei formulari dovrà essere effettuata attribuendo i corretti codici ai rifiuti secondo la classificazione sopra indicata;

nei casi in cui sia necessario smaltire grossi quantitativi di rifiuti o rifiuti che siano considerabili come pericolosi o speciali è fatto obbligo di affidare il servizio a società specializzate, che siano in possesso delle idonee autorizzazioni e di verificarne il possesso, privilegiando sempre le società che siano iscritte alle White list di cui al DPCM 18.4.2013.

PRINCIPI DI CONTROLLO

L'OdV effettua specifici controlli e, periodicamente, controlli a campione sulle attività connesse alle aree che presentano maggiori rischi, diretti a verificare la corretta implementazione delle regole di cui al Modello.

k) Gestione pubblicità, marketing e sponsorizzazioni

Principali attività sensibili:

- Produzione di spot, post, brochure, flyer pubblicitari;
- Contratti di sponsorizzazione.

Funzioni aziendali di riferimento:

- Direzione;
- Progettazione- Marketing – Commerciale.

Reati potenzialmente applicabili:

- Reati informatici (sub 1-c);
- Reati in violazione del diritto d'autore (sub 1-m);
- Reati di riciclaggio (sub 1-h);
- Reati tributari (sub 1-j).

PROTOCOLLI DI PREVENZIONE

Nello svolgimento delle operazioni attinenti in particolare alla gestione delle attività di promozione del marchio e dell'attività aziendale, i componenti degli Organi Sociali di Gallmetzer Holding S.r.l. (e i dipendenti, direttori, institori o procuratori, consulenti e partner a vario titolo nell'ambito delle attività da essi svolte) devono conoscere e rispettare:

- in generale, la normativa italiana e dell'Unione Europea;
- il Codice Etico.

Inoltre, sono vietati i seguenti comportamenti:

- utilizzare programmi per elaboratore che non siano originali;
- mettere a disposizione del pubblico attraverso l'utilizzo delle linee internet banche dati o opere dell'ingegno protette senza autorizzazione e/o licenza;
- violare il protocollo interno predisposto dalla società per gli utilizzatori dei programmi per elaboratore;
- pubblicare on line immagini, brani, testi, o altre opere dell'ingegno coperte dal diritto d'autore senza preventiva acquisizione dei relativi diritti di sfruttamento;
- - di riprodurre immagini coperte da diritto d'autore su gadget, souvenir, salvo sia stata preventivamente acquisita idonea licenza dai titolari dei diritti;
- - di copiare brani su supporti diversi da quelli originali;

- di utilizzare font grafici nella realizzazione di pubblicità, brochure o altro che non siano open source senza preventiva acquisizione della licenza.

Nei contratti con grafici e consulenti pubblicitari e di marketing e di sponsorizzazione, dovranno essere inserite apposite clausole che richiamino il rispetto del presente MOG con specifico riguardo ai precedenti protocolli. Inoltre, la scelta dei consulenti e delle società di sponsorizzazione dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal precedente punto c).

ALLEGATI

1. CODICE ETICO
2. CODICE DISCIPLINARE
3. DVR

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO DEL MOG ANNO 2023

DI GALLMETZER HOLDING S.R.L.

1) **Modifiche introdotte con D.lgs. 24/2023**
2) **Modifiche introdotte con l. 137/2023**

Approvata con determina dd. 15.12.2023 dell'Amministratore Unico

1) Modifiche introdotte con D.lgs. 24/2023

Il Decreto in parola in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali, prevede misure ulteriori a tutela dei segnalanti che si vanno ad aggiungere a quelle già previste nel MOG aziendale in forza del D.lgs. 231/2001 e del D.lgs. 179/2017.
Al fine di adeguare la struttura delle segnalazioni e le misure a tutela dei segnalanti alle nuove previsioni è adottata specifica procedura whistleblowing, allegata alla presente appendice di aggiornamento e quindi a far parte degli allegati del MOG, alla quale si rimanda. Si precisa in particolare che in forza della stessa è stato istituito nuovo canale di segnalazione al link indicato in procedura, che permette l'anonimato delle segnalazioni.
Tutti i riferimenti nel MOG e negli allegati Codice Etico e Disciplinare agli strumenti di segnalazione devono intendersi aggiornati conseguentemente, così come i riferimenti normativi rispetto alle misure a tutela del segnalante, per quanto eventualmente in contrasto prevarrà quanto indicato nella nuova procedura di whistleblowing.

2) Modifiche introdotte con l. 137/2023

Con il Decreto legge n. 105/2023 come convertito con legge 137/2023, che ha inserito nel decreto 105/2023 l'art. 6 ter (Modifiche al codice penale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché' al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). sono state apportate al Decreto le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24, comma 1, dopo le parole: "di cui agli articoli 316-bis, 316-ter," sono inserite le seguenti: "353, 353-bis,";

b) all'articolo 25-octies.1:

1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote";

2) al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis";

3) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e trasferimento fraudolento di valori".

Inoltre, con il medesimo intervento legislativo al Codice Penale sono state apportate modifiche, che per quanto interessa in questa sede hanno comportato la modifica delle fattispecie presupposto di reato di cui agli art. 452-bis e 452 quater c.p.

Conseguentemente il MOG viene integrato con i seguenti reati e protocolli:

- **REATI CONTRO LA P.A.**

a) Tipologia di reati

1) Articolo 353 c.p. Turbata libertà degli incanti.

"Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da 103 euro a 1.032 euro.
Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da 516 euro a 2.065 euro".

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

Il reato in parola è un reato procedibile d'ufficio di forma libera, di pericolo concreto, a dolo generico, che si manifesta quando le condotte di tipo collusivo, violento o decettivo consistano in una minaccia concreta per la libera concorrenza, determinando un rischio di alterazione delle procedure di scelta del contraente. Il reato è applicabile a qualsivoglia procedura di gara, anche informale o atipica, purché la pubblica amministrazione proceda all'individuazione del contraente su base comparativa, riguarda quindi le procedure indette per l'affidamento di commesse pubbliche o per la cessione di beni pubblici (cfr. tutte le procedure incluse nel codice degli appalti), sono invece esclusi i concorsi per accesso ad impieghi pubblici e le procedure di mobilità del personale.
Le condotte dissimulatorie e i mezzi fraudolenti, posso consistere anche nella redazione e utilizzo di falsi documenti. La condotta può consistere sia nell'impedimento della gara che nel suo turbamento, inteso come intervento sulla regolare procedura di gara che comporti uno sviamento tale da determinare uno sviluppo anomalo. (ad. Es. la comunicazione a terzi di punteggi provvisori dati dalla commissione di gara ai partecipanti).
La fattispecie si realizza ad esempio nel caso di accordi tra imprenditori per l'illecita spartizione delle aggiudicazioni degli appalti volta ad assicurare a ciascuno dei partecipanti il rispetto del proprio settore di interesse.

2) Articolo 353 bis c.p.

Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente.
"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032* ".
Il reato in commento è delitto procedibile d'ufficio, a forma libera, dolo generico e di pericolo concreto, che si configura quando ai fini della scelta del contraente sia previsto un segmento valutativo concorrenziale anche informale. Non trova applicazione invece quando la scelta del contraente sia svincolata da ogni schema concorsuale, ovvero quando l'affidamento sia disposto in via diretta e senza gara. A differenza dell'ipotesi di cui all'art. 353 c.p., l'art. 353-bis c.p. fa riferimento esclusivamente al turbamento del procedimento amministrativo, con una condotta finalizzata ad inquinare il contenuto del bando o della procedura selettiva.

SANZIONI:
PECUNIARIA. Fino a 500 quote, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.
INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

b) Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, sono individuate le seguenti categorie di operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati indicati:

- gestione dei rapporti con soggetti pubblici - partecipazione a gare, appalti, licitazioni private e ad ogni procedura di fornitura di beni o servizi alla P.A.

Si indicano i seguenti protocolli da applicare nei rapporti con la P.A.

c) Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Principi generali

In linea generale, in accordo con quanto stabilito dal Modello e dall'allegato Codice Etico, tutti i rapporti intrattenuti dalla società con le Istituzioni e con soggetti che siano qualificabili come pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio devono essere condotti nel pieno rispetto:

- Della normativa italiana e europea applicabile, in particolare il Codice degli Appalti;
- Del Modello e del Codice Etico,
- Dei 12 principi codificati dall'OCSE nella "Good Practice Guidance on Internal Control, Ethics and Compliance", adottata il 18 febbraio 2010, nell'ambito del piano di lotta alla corruzione internazionale, ai quali i seguenti protocolli si ispirano.
- Nonché improntati a principi di correttezza, trasparenza e collaborazione.

L'assunzione di impegni con le Pubbliche Amministrazioni è riservata a soggetti muniti di apposita procura scritta o, per singoli atti, a soggetti all'uopo incaricati sempre a mezzo di autorizzazione scritta.

I divieti di carattere generale appresso specificati si applicano sia ai dipendenti, direttori, institori o procuratori e ai componenti degli Organi Sociali della società, in via diretta, sia agli agenti, alle società di service, ai consulenti, ai fornitori e ai partner a vario titolo, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; è fatto altresì divieto di porre in essere comportamenti in violazione dei principi e delle procedure aziendali previste nel MOG e nella presente appendice.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

a) usare la propria posizione per ottenere benefici o privilegi per sé o per altri;

b) corrispondere e/o proporre e/o chiedere a terzi di proporre la corresponsione e/o dazione di denaro o altre utilità a un Pubblico funzionario o alla Pubblica Amministrazione o altri Pubblici funzionari della Comunità Europea;

c) offrire doni o gratuite prestazioni al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (ovvero ogni forma di regalo offerta eccedente le normali pratiche commerciali di cortesia, o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore per la conduzione di qualsiasi attività aziendale). In particolare, ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione, ai loro familiari o a persone fisiche e/o giuridiche a loro collegate non deve essere offerta, né direttamente né indirettamente, qualsiasi forma di regalo, dono o gratuite prestazioni che possono apparire, comunque, connesse al rapporto di affari con la società o mirante ad influenzare l'indipendenza del giudizio in modo da assicurare qualsiasi vantaggio per la società. In caso di dubbio il Destinatario deve darne tempestiva informazione all'Organismo di Vigilanza; in ogni caso i regali offerti devono essere documentati in modo adeguato per consentire le verifiche da parte dello stesso Organismo;

e) porre in essere artifici e/o raggiri, tali da indurre in errore e recare un danno allo Stato oppure ad altro Ente pubblico o all'Unione Europea per realizzare un profitto in violazione della legge;

f) assumere risorse provenienti dalla Pubblica Amministrazione che, negli ultimi tre anni prima del termine del rapporto di lavoro con la medesima, abbiano ricoperto ruoli comportanti il rilascio di autorizzazioni e/o la sottoscrizione di contratti e in genere l'assunzione di provvedimenti autorizzativi nei confronti della società;

g) porre in essere comportamenti volti a turbare il regolare svolgimento di gare, trattative private o altri procedimenti amministrativi seguiti dalla P.A. per scegliere i propri contraenti;

h) concludere accordi con concorrenti o altri operatori del settore volti a inibire la partecipazione di taluni a gare o altri confronti concorrenziali indetti dalla P.A. per ottenere aggiudicazioni o per fare ottenere ad altri aggiudicazioni alterando la libera concorrenza, così come accordi volti alla spartizione delle aggiudicazioni fra operatori del settore.

i) produrre documenti falsi o non preventivamente verificati nell'ambito di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente;

Protocolli specifici

- tutti coloro che intrattengono per conto della Società rapporti istituzionali con la Pubblica Amministrazione dovranno essere dotati di delega formale in tal senso;
- a ciascuna procura che comporti i poteri di rappresentanza della Società nei confronti della Pubblica Amministrazione deve corrispondere un atto interno che descriva il relativo potere di gestione;
- le deleghe, le procure e le comunicazioni organizzative devono essere tempestivamente aggiornate e devono essere coerenti con l'attività concretamente e oggettivamente svolta;
- non vi sia identità soggettiva tra coloro che contattano e/o contrattano con la Pubblica Amministrazione per la Società e coloro che successivamente formalizzano le decisioni; inoltre fra coloro che devono dare evidenza contabile alle operazioni che sono state decise e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure interne di controllo;
- i contratti con consulenti siano definiti per iscritto e contengano il dettaglio dell'attività di consulenza prevista, comprese eventuali deleghe a trattare con la P.A.
- non siano corrisposti compensi a consulenti e/o collaboratori e/o fornitori e/o soggetti pubblici, non congrui rispetto alle prestazioni rese alla Società e/o non conformi all'incarico conferito da valutare in base ai criteri di ragionevolezza in riferimento alle condizioni esistenti sul mercato o determinati da tariffe.
- siano sempre seguite le procedure indicate dalle stazioni appaltanti o in generale dalla P.A. per la partecipazione a gare o trattative;
- non siano intrattenuti rapporti con RUP (Responsabili Unici del Procedimento) o altri soggetti a vario titolo incaricati dalla P.A. di svolgere funzioni di predisposizione di capitolati di gare, valutazione offerte e in generale di gestione del procedimento di aggiudicazione al di fuori dei canali istituzionali e delle norme previste dal Codice degli appalti o altre leggi applicabili alle singole procedure e dai capitolati di gara.
- dovranno essere svolte adeguate verifiche preliminari relative alla veridicità di tutti i documenti che la società va a produrre nell'ambito di procedure di gara, compresi documenti contabili, amministrativi, preventivi, schede tecniche di prodotto, anche provenienti da altri soggetti con i quali la società operi nell'ambito di ATI, rapporti di avvalimento o altri strumenti di compartecipazione di aziende nella partecipazione a gare indette dalla P.A.

Per quanto qui non previsto si rimanda al MOG e alle procedure ivi previste di prevenzione dei reati contro la P.A.

- **REATI IN MATERIA DI UTILIZZO DI STRUMENTI DIVERSI DAL CONTANTE e trasferimento fraudolento di valori**

Come sopra indicato con L. 137/2023 è stato introdotto nel 'art. 25 octies il comma 2-bis, in forza del quale è previsto che in relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 512-bis del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote, nonché le sanzioni interdittive di cui al successivo comma 3.

a) Tipologia di reato

Articolo 512 bis c.p. - Trasferimento fraudolento di valori

"*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter, è punito con la reclusione da due a sei anni*".

Il reato in oggetto è reato procedibile d'ufficio, a forma libera, che si realizza nell'attribuzione fittizia della titolarità o disponibilità di beni o altra utilità, il fatto consiste quindi in una situazione di apparenza giuridica e formale della titolarità o disponibilità del bene, quando il mantenimento dell'effettivo potere sullo stesso rimane in realtà in capo al soggetto che effettua l'attribuzione. L'attribuzione fittizia della titolarità o

disponibilità prescinde da concetti giuridico-formali e potrebbe anche non essere inquadrabile secondo precisi schemi civilistici. Il reato ha natura istantanea con effetti permanenti e si consuma nel momento in cui è consapevolmente realizzata la difformità tra titolarità formale e titolarità di fatto del bene col dolo specifico di eludere le disposizione di legge in materia di prevenzione o di contrabbando o di agevolare i delitti di riciclaggio, ricettazione a autoriciclaggio.
Ad esempio si possono avere intestazioni fittizie di quote societarie, di immobili, di aziende ecc.

N.B. per misure di prevenzione patrimoniale si intendono quelle previste dagli art. 16 e ss. del D.lgs. 159/2011 (codice delle leggi antimafia):
- sequestro e confisca per equivalente dei beni riconducibili alla persona nei cui confronti disposto il procedimento e quindi dei beni di cui risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego.
- amministrazione giudiziaria dei beni personali.
- Amministrazione giudiziaria di beni connessi ad attività economiche e delle aziende e controllo giudiziario di aziende.

SANZIONI:
PECUNIARIA. Da 250 a 600 quote.
INTERDITTIVE: previste dall'articolo 9, comma 2

b) Aree di maggior rischio

In considerazione dell'attività svolta dalla società e della struttura interna adottata, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, le operazioni e attività a rischio nelle quali potrebbero essere commessi i reati indicati, sono le medesime già individuate con riferimento ai reati di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione, reimpiego di beni o altra utilità, autoriciclaggio e contrabbando.

c) Protocolli di sicurezza e regole di comportamento

Si richiamano in quanto applicabili tutti i protocolli già previsti per la prevenzione dei reati di associazione a delinquere, riciclaggio, ricettazione reimpiego di beni o altra utilità, autoriciclaggio e contrabbando previsti dal MOG.
In aggiunta oltre al divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato sopra indicata, si prevedono le seguenti misure di prevenzione:

a) È fatto onere di verificare e monitorare periodicamente che nei confronti dei propri amministratori, dell'institore, del direttore generale, del direttore tecnico, dei procuratori, muniti di poteri decisionali e gestionali, ricavabili dalla procura e assimilabili a quelli degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza o con delega, nonché dei soci persone fisiche titolari di partecipazione di maggioranza o di controllo, non sono state adottate misure di prevenzione personale e/o patrimoniale e misure cautelari personali e/o patrimoniali e non sia stata pronunciata sentenza di condanna, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per i reati tributari di cui al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 e successive modifiche, per i reati in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, per i reati di cui agli articoli 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355, 356, 512-bis, 629 e 644 del codice penale, per il reato di cui all'art. 216 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 e per il reato di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del

decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983, n. 638; che non è stata iniziata l'azione penale ai sensi dell'articolo 405 c.p.p. per delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416 bis.1 c.p.

b) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di acquisto di quote sociali, per accertare la reale titolarità dei diritti;
c) Effettuare idonee due diligence nell'ambito delle procedure di cessione di quote sociali, soprattutto qualora siano percentualmente rilevanti sulle persone fisiche e giuridiche che acquistano i diritti al fine del rispetto dei requisiti di cui al precedente punto a).
d) Segnalare prontamente all'O.d.V. qualsiasi procedimento aperto dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato o da ANAC a carico della società;

- **REATI AMBIENTALI**

La L. 137/2023 è intervenuta con modifiche anche nell'ambito degli illeciti ambientali e per quel che concerne i reati presupposto di cui al Decreto, è intervenuta sugli artt. 452-bis e 452 quater c.p., modificando i commi due di entrambi gli articoli ridefinendo il quadro sanzionatorio e fattuale delle fattispecie di inquinamento e disastro in aree protette e sottoposte a vincoli storico, paesaggistico, ambientale ecc.
Pertanto, i riferimenti nel MOG si devono intendere alle fattispecie aggiornate di seguito riportate, mentre i protocolli rimangono invariati:

Articolo 452 bis Inquinamento ambientale
È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Nel caso in cui l'inquinamento causi deterioramento, compromissione o distruzione di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

Art 452 quater Disastro ambientale
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.
Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata da un terzo alla metà.